

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 6 dicembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


- Regolamento (UE) 2018/1461 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari (18CE2162)..... Pag. 1
- Regolamento (UE) 2018/1462 della Commissione, del 28 settembre 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano (18CE2163)..... Pag. 6
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentani) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentani) (18CE2164)... Pag. 8
- Decisione (UE) 2018/1464 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo (18CE2165)..... Pag. 11
- Decisione (PESC) 2018/1465 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (18CE2166)..... Pag. 14
- Decisione (UE) 2018/1466 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 21 settembre 2018, che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio (18CE2167)..... Pag. 15
- Pubblicati nel n. L 245 del 1° ottobre 2018*
- Regolamento delegato (UE) 2018/1467 della Commissione, del 27 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato (18CE2168)..... Pag. 19



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (18CE2169).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1° ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE2170)</u>	Pag. 38
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/1470 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE2171).....</u>	Pag. 63
<u>Decisione (UE) 2018/1471 della Commissione, del 19 settembre 2018, relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» [notificata con il numero C(2018) 6077] (18CE2172).....</u>	Pag. 64
<i>Pubblicati nel n. L 246 del 2 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1472 della Commissione, del 28 settembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (18CE2173).....</u>	Pag. 66
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1473 della Commissione, del 2 ottobre 2018, che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze (18CE2174).....</u>	Pag. 70
<u>Decisione (UE) 2018/1474 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria (18CE2175)</u>	Pag. 72
<i>Pubblicati nel n. L 247 del 3 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (18CE2176)</u>	Pag. 74
<i>Pubblicato nel n. L 250 del 4 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1476 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE2177).....</u>	Pag. 93
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1477 della Commissione, del 2 ottobre 2018, relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 6291] (18CE2178).....</u>	Pag. 95
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1478 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE2179)</u>	Pag. 98
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1479 della Commissione, del 3 ottobre 2018, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (18CE2180).....</u>	Pag. 108
<i>Pubblicati nel n. L 249 del 4 ottobre 2018</i>	



<u>Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (18CE2181).....</u>	Pag. 110
<u>Regolamento (UE) 2018/1481 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) (18CE2182).....</u>	Pag. 122
<u>Regolamento (UE) 2018/1482 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina (18CE2183).....</u>	Pag. 128
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1483 della Commissione, del 4 ottobre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE2184).....</u>	Pag. 130
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1484 della Commissione, del 4 ottobre 2018, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (18CE2185).....</u>	Pag. 132
<u>Decisione (UE) 2018/1485 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) (18CE2186).....</u>	Pag. 133
<u>Decisione (UE) 2018/1486 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pa-neuromediterranee (18CE2187).....</u>	Pag. 136
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE2188).....</u>	Pag. 141
<i>Pubblicati nel n. L 251 del 5 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (18CE2189).....</u>	Pag. 143
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1489 della Commissione, del 3 ottobre 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE2190).....</u>	Pag. 177
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE2191).....</u>	Pag. 180
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1491 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Spagna, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto (18CE2192).....</u>	Pag. 182
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1492 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE2193).....</u>	Pag. 184



Decisione di esecuzione (UE) 2018/1493 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (18CE2194)	Pag. 186
<i>Publicati nel n. L 252 del 8 ottobre 2018</i>	

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti (GUL 140 del 6 giugno 2018) (18CE2196).....	Pag. 189
<i>Publicata nel n. L 247 del 3 ottobre 2018</i>	


Retifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis (pentabromofenile) (GUL 35 del 10 febbraio 2017) (18CE2197).....	Pag. 190
--	----------

Retifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GUL 4 del 9 gennaio 2018) (18CE2198).....	Pag. 191
<i>Publicate nel n. L 249 del 4 ottobre 2018</i>	

Retifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GUL 96 del 16 aprile 2018) (18CE2199).....	Pag. 192
<i>Publicata nel n. L 252 del 8 ottobre 2018</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2018/1461 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) negli integratori alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'Unione che figura nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.
- (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) L'elenco dell'Unione e le specifiche possono essere aggiornati conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (5) Il 21 ottobre 2016 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell'uso dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) come additivo alimentare negli integratori alimentari in forma di compresse che rientrano nella categoria di alimenti 17.1 «Integratori alimentari in forma solida» di cui all'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (6) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha valutato la sicurezza dell'L-HPC come additivo alimentare e nel suo parere ⁽⁴⁾ del 20 gennaio 2018 ha concluso che l'uso proposto negli integratori alimentari in forma solida (compresse), a un livello massimo di 20 000 mg/kg e ad un livello tipico di 10 000 mg/kg, non pone problemi di sicurezza.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal (2018);16(1):5062.



- (7) L'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) è cellulosa insolubile in acqua che agevola la fabbricazione di integratori alimentari solidi in forma di compresse, grazie alla sua buona comprimibilità e alle sue proprietà leganti. Essendo insolubile in acqua, la assorbe aumentando di volume. L'aumento di volume consente alla compressa di disintegrarsi rapidamente, con un veloce rilascio di nutrienti nello stomaco.
- (8) È quindi opportuno iscrivere l'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari e assegnare a tale additivo il numero E 463a per consentirne l'autorizzazione come agente di rivestimento negli integratori alimentari in forma solida (compresse), a un livello massimo di 20 000 mg/kg.
- (9) Le specifiche dell'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC) (E 463a) dovrebbero essere inserite nel regolamento (UE) n. 231/2012 quando tale sostanza sarà inclusa per la prima volta nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) I regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I


L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella parte B, al punto 3 «Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti», dopo la voce relativa all'additivo E 463 Idrossi-propil-cellulosa è inserita la seguente nuova voce E 463a relativa all'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC):

«E 463a	Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC);
---------	--

- 2) nella parte E, nella categoria alimentare 17.1, «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», dopo la voce E 459 Beta-ciclodestrina è inserita la seguente nuova voce relativa all'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC):

«E 463a	Idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC)	20 000	Solo integratori alimentari sotto forma di compresse».
---------	---	--------	--




ALLEGATO II

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, dopo la voce E 463 (Idrossipropilcellulosa) è inserita la seguente voce E 463a relativa all'idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione (L-HPC):

«E 463a IDROSSIPROPILCELLULOSA A BASSA SOSTITUZIONE (L-HPC)

Sinonimi	Etere idrossipropilico di cellulosa a bassa sostituzione
Definizione	<p>La sostanza L-HPC è un etere poli(idrossipropilico) di cellulosa a bassa sostituzione ed è ottenuta attraverso eterificazione parziale delle unità di anidroglucosio della cellulosa pura (pasta di legno) con ossido di propilene/gruppi idrossipropilici. Il prodotto risultante è successivamente purificato, essiccato e macinato per ottenere idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione.</p> <p>La L-HPC contiene non meno del 5,0 % e non più del 16,0 % di gruppi idrossipropilici, calcolati sulla sostanza secca.</p> <p>La L-HPC è diversa dall'idrossipropilcellulosa (E 463) per quanto riguarda il grado di sostituzione molare con gruppi idrossipropilici delle unità dell'anello di glucosio (0,2 per la L-HPC rispetto a 3,5 per la E 463) nella struttura della cellulosa.</p>
Denominazione IUPAC	Etere 2-idrossipropilico di cellulosa a bassa sostituzione
Numero CAS	9004-64-2
EINECS	
Denominazione chimica	Etere idrossipropilico di cellulosa a bassa sostituzione
Formula chimica	<p>I polimeri contengono unità di anidroglucosio sostituite con la seguente formula generale:</p> $C_6H_7O_2(OR_1)(OR_2)(OR_3),$ <p>dove R₁, R₂, R₃ possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> — H — CH₂CHOHCH₃ — CH₂CHO(CH₂CHOHCH₃)CH₃ — CH₂CHO[CH₂CHO(CH₂CHOHCH₃)CH₃]CH₃
Peso molecolare	Da circa 30 000 a 150 000 g/mol
Tenore	Il numero medio di gruppi idrossipropilici (— OCH ₂ CHOHCH ₃) corrisponde a 0,2 gruppi idrossipropilici per unità di anidroglucosio su base anidra
Dimensioni delle particelle	<p>Con metodo di diffrazione mediante laser - non inferiori a 45 µm (non più dell'1 %, in peso, di particelle di dimensioni inferiori a 45 µm) e non superiori a 65 µm</p> <p>Con cromatografia di esclusione dimensionale (SEC) - dimensione media (D50) delle particelle compresa tra 47,3 µm e 50,3 µm; valore D90 (90 % al di sotto del valore indicato) tra 126,2 µm e 138 µm</p>
Descrizione	Polvere granulare o fibrosa, bianca o leggermente giallastra o grigiasta, lievemente igroscopica, inodore ed insapore
Identificazione	Positivo
Solubilità	Insolubile in acqua; si dilata nell'acqua. In una soluzione al 10 % di idrossido di sodio si dissolve producendo una soluzione viscosa.



Tenore	Determinazione del grado di sostituzione molare mediante gascromatografia
pH	Da 5,0 a 7,5 (sospensione colloidale all'1 %)
Purezza	
Perdita all'essiccazione	Non più del 5,0 % (105 °C, 1 ora)
Residuo alla calcinazione	Non più dello 0,8 % determinato a 800 ± 25 °C
Cloridrine di propilene	Non più di 0,1 mg/kg (su base anidra) [gascromatografia/spettrometria di massa (GC-MS)]
Arsenico	Non più di 2 mg/kg
Piombo	Non più di 1 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,5 mg/kg
Cadmio	Non più di 0,15 mg/kg».

18CE2162



REGOLAMENTO (UE) 2018/1462 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2018

recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di alcuni esteri di sorbitano (E 491 monostearato di sorbitano, E 492 tristearato di sorbitano ed E 495 monopalmitato di sorbitano)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 14 ottobre 2014 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche degli additivi alimentari monostearato di sorbitano (E 491), tristearato di sorbitano (E 492) e monopalmitato di sorbitano (E 495). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Le specifiche dell'Unione attualmente in vigore fissano un intervallo di congelamento (parametro di identificazione) per il monostearato di sorbitano (E 491), il tristearato di sorbitano (E 492) e il monopalmitato di sorbitano (E 495).
- (5) Il richiedente chiede l'eliminazione del riferimento all'intervallo di congelamento come metodo di identificazione del monostearato di sorbitano (E 491), del tristearato di sorbitano (E 492) e del monopalmitato di sorbitano (E 495) fissato nelle specifiche dell'Unione, in quanto non si tratta di un metodo ottimale per l'identificazione a causa della mancanza di una metodologia chiara e comune.
- (6) Nel suo parere del 5 maggio 2017 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che la modifica delle specifiche per quanto riguarda l'eliminazione del parametro «intervallo di congelamento» per l'identificazione del monostearato di sorbitano (E 491), del tristearato di sorbitano (E 492) e del monopalmitato di sorbitano (E 495) come proposto dal richiedente non suscita timori in materia di sicurezza.
- (7) L'Autorità ha inoltre concluso che l'eliminazione dell'intervallo di congelamento dalle specifiche dell'Unione comporterebbe una minore caratterizzazione dei diversi esteri di sorbitano degli acidi grassi saturi e che tale parametro di identificazione potrebbe essere sostituito da un altro. L'Autorità ha osservato che, di tutti i metodi analitici disponibili, l'analisi gascromatografica sembra fornire i risultati più precisi e affidabili ed è adeguata allo scopo di effettuare controlli sugli alimenti.
- (8) Di conseguenza è opportuno modificare le specifiche dell'Unione relative all'eliminazione della dicitura «intervallo di congelamento» come parametro di identificazione del monostearato di sorbitano (E 491), del tristearato di sorbitano (E 492) e del monopalmitato di sorbitano (E 495) e sostituirlo con il «Test di identificazione - mediante indice di acidità, indice di iodio, gascromatografia».

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli additivi alimentari e sulle fonti di nutrienti aggiunte agli alimenti (ANS), 2017. *Scientific Opinion on the re-evaluation of sorbitan monostearate (E 491), sorbitan tristearate (E 492), sorbitan monolaurate (E 493), sorbitan monooleate (E 494) and sorbitan monopalmitate (E 495) when used as food additives*. [Parere scientifico sulla nuova valutazione del monostearato di sorbitano (E 491), del tristearato di sorbitano (E 492), del monolaurato di sorbitano (E 493), del monooleato di sorbitano (E 494) e del monopalmitato di sorbitano (E 495) quando sono utilizzati come additivi alimentari]. *EFSA Journal* 2017;15(5):4788, 56 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788>.



- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
 Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

- 1) alla voce relativa all'additivo alimentare E 491 monostearato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia;
--------------------------	---

- 2) alla voce relativa all'additivo alimentare E 492 tristearato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia;
--------------------------	---

- 3) alla voce relativa all'additivo alimentare E 495 monopalmitato di sorbitano, la specifica concernente la dicitura «intervallo di congelamento» è sostituita dalla seguente:

«Test di identificazione	mediante indice di acidità, indice di iodio (non più di 4), gascromatografia».
--------------------------	--

18CE2163



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1463 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il] ciclopropancarbrossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, il comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze riunito in sessione straordinaria il 21 marzo 2018 ha redatto relazioni di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il] ciclopropancarbrossiammide («ciclopropilfentanil») e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-fenilettil)piperidin-4-il]acetammide («metossiacetilfentanil»). Tali relazioni sono state successivamente presentate alla Commissione e al Consiglio il 23 marzo 2018.
- (2) Il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil sono oppioidi sintetici e sono strutturalmente correlati al fentanil, una sostanza controllata, ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Il ciclopropilfentanil è anche strutturalmente correlato al butirfentanil, mentre il metossiacetilfentanil è strutturalmente correlato anche all'ocfentanil ⁽³⁾ e all'acetilfentanil, che sono entrambe sostanze controllate a livello internazionale.
- (3) Il ciclopropilfentanil è disponibile nell'Unione europea almeno dal giugno 2017. È stato individuato in 6 Stati membri, che hanno segnalato 140 sequestri in totale fra giugno 2017 e gennaio 2018. Poiché il ciclopropilfentanil non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che, in generale, il numero di casi segnalati sia inferiore a quello reale. Nella maggior parte dei casi, il ciclopropilfentanil sequestrato si presentava in forma di polvere, ma in misura minore anche in forma liquida e in compresse. Le quantità reperite sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate nel contesto dell'elevata potenza tipica dei fentanili.
- (4) In 2 Stati membri sono stati segnalati 77 casi di decesso nell'ambito dei quali è stata confermata l'esposizione al ciclopropilfentanil. I decessi sono avvenuti in un breve lasso di tempo, cioè fra giugno e dicembre 2017. Nella maggior parte dei casi, insieme al ciclopropilfentanil sono state individuate anche altre droghe. In almeno 74 di tali decessi, il ciclopropilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Non sono state segnalate intossicazioni acute con esposizione confermata al ciclopropilfentanil. È probabile che il naloxone agisca come antidoto all'avvelenamento causato dal ciclopropilfentanil. Dato che il ciclopropilfentanil non è soggetto a controlli sistematici, è probabile che il numero di intossicazioni non letali e di decessi causati dal ciclopropilfentanil individuati e segnalati sia inferiore al numero reale. L'esposizione accidentale al ciclopropilfentanil può presentare rischi per i familiari e gli amici dell'utilizzatore, per le forze dell'ordine, il personale dei servizi di emergenza, il personale medico e dei laboratori forensi, nonché per il personale addetto alle strutture penitenziarie e quello dei servizi postali.


⁽¹⁾ GUL 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁽²⁾ Parere dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Alla 61ª sessione della Commissione stupefacenti del marzo 2018 l'ocfentanil è stato incluso nella tabella I della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 quale modificata dal Protocollo del 1972 (in appresso «la Convenzione sugli stupefacenti»).



- (5) Non vi è nessuna prova diretta che dimostri l'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione, traffico e fornitura del ciclopropilfentanil nell'Unione. Tuttavia, dato che tale sostanza è stata rinvenuta in un campione di eroina e in medicinali contraffatti, il coinvolgimento di organizzazioni criminali non può essere escluso. Le informazioni disponibili indicano che il ciclopropilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina, ma la capacità di produrre fentanili può esistere anche nell'Unione.
- (6) Il ciclopropilfentanil risulta essere venduto on line in piccoli quantitativi e all'ingrosso, mascherato da «sostanza chimica di ricerca» o come sostituto «legale» di oppioidi illeciti, principalmente in forma di polvere o come soluzione in spray nasali pronti all'uso. Inoltre, informazioni ottenute a seguito dei sequestri mostrano che il ciclopropilfentanil è stato utilizzato anche per fabbricare compresse contraffatte di comuni benzodiazepine e farmaci analgesici. Informazioni ottenute a seguito dei sequestri suggeriscono che il ciclopropilfentanil possa anche essere stato venduto sul mercato degli oppioidi illeciti come metossiacetilfentanil, come eroina, e in miscele con altri oppioidi come l'eroina. Per tale motivo, i consumatori potrebbero essere inconsapevoli di usare un fentanil.
- (7) Il metossiacetilfentanil è disponibile nell'Unione europea almeno dal novembre 2016. È stato individuato in 11 Stati membri, che hanno segnalato 44 sequestri in totale fra giugno e dicembre 2017. Poiché il metossiacetilfentanil non è oggetto di controlli sistematici, è probabile che, in generale, il numero di casi segnalati sia inferiore a quello reale. Nella maggior parte dei casi, il metossiacetilfentanil sequestrato si presentava in forma di polvere o liquido, ma in misura minore è stato sequestrato anche in forma di compresse. Le quantità reperite sono relativamente basse. Tuttavia, dovrebbero essere considerate nel contesto dell'elevata potenza tipica dei fentanili.
- (8) In 4 Stati membri sono stati segnalati 13 casi di decesso nell'ambito dei quali è stata confermata l'esposizione al metossiacetilfentanil. In tutti i casi, insieme al metossiacetilfentanil sono state individuate anche altre droghe. In almeno 7 di tali decessi, il metossiacetilfentanil è stato la causa del decesso o vi ha probabilmente contribuito. Sono state segnalate due intossicazioni acute con esposizione confermata al metossiacetilfentanil. È probabile che il naloxone agisca come antidoto all'avvelenamento causato dal metossiacetilfentanil. Dato che il metossiacetilfentanil non è soggetto a controlli sistematici, è probabile che il numero di intossicazioni non letali e di decessi causati dal metossiacetilfentanil individuati e segnalati sia inferiore al numero reale. L'esposizione accidentale al metossiacetilfentanil può comportare rischi per i familiari e gli amici degli utilizzatori, per le forze dell'ordine, il personale dei servizi di emergenza, il personale medico e dei laboratori forensi, nonché per il personale addetto alle strutture penitenziarie e quello dei servizi postali.
- (9) Non vi sono informazioni che indichino l'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione, traffico e fornitura del metossiacetilfentanil nell'Unione. Le informazioni disponibili indicano che il metossiacetilfentanil è prodotto da aziende chimiche site in Cina, ma la capacità di produrre fentanili può esistere anche nell'Unione.
- (10) Il metossiacetilfentanil risulta essere venduto on line in piccoli quantitativi e all'ingrosso, mascherato da «sostanza chimica di ricerca» o come sostituto «legale» di oppioidi illeciti, principalmente in forma di polvere o come soluzione in spray nasali pronti all'uso. Informazioni ottenute a seguito dei sequestri indicano che il metossiacetilfentanil possa anche essere stato venduto sul mercato degli oppioidi illeciti, dove viene smerciato come contraffazione di analgesici oppioidi e benzodiazepine o utilizzato nella contraffazione di tali sostanze. Per tale motivo, i consumatori potrebbero essere inconsapevoli di usare un fentanil.
- (11) Non si riconosce al ciclopropilfentanil e al metossiacetilfentanil alcun uso terapeutico, umano o veterinario, nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso del metossiacetilfentanil per altre finalità oltre che come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.
- (12) Le relazioni di valutazione dei rischi indicano che molte delle domande riguardanti il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, sollevate dalla mancanza di dati sui rischi per la salute individuale, i rischi per la salute pubblica, e i rischi sociali, potrebbero trovare risposta grazie alla continuazione delle attività di ricerca. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi per la salute e sui rischi sociali presentati da ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, vista anche la loro somiglianza col fentanil, forniscono motivi sufficienti per assoggettare il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione.
- (13) Il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil non figurano fra le sostanze soggette a controllo ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o della Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Essi, inoltre, non sono attualmente in fase di valutazione nel quadro del sistema delle Nazioni Unite.
- (14) Dato che otto Stati membri hanno assoggettato a controllo il ciclopropilfentanil e 9 il metossiacetilfentanil nell'ambito della legislazione nazionale di controllo delle droghe, e cinque Stati membri hanno assoggettato a controllo il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil, rispettivamente, nell'ambito di legislazione di altro tipo, il fatto di sottoporre ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione aiuterebbe ad evitare l'insorgere di ostacoli nella cooperazione transfrontaliera fra autorità di contrasto e autorità giudiziarie, e contribuirebbe a proteggere dai rischi che presentano la disponibilità e l'uso di tali sostanze.



- (15) La decisione 2005/387/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di fornire a livello di Unione una risposta rapida e basata su competenze specializzate all'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, assoggettando tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione al fine di assoggettare a controllo il ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil in tutta l'Unione.
- (16) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua la decisione 2005/38/GAI.
- (17) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, che attua a decisione 2005/38/GAI.
- (18) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbrossiammide («ciclopropilfentanil») e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide («metossiacetilfentanil») sono assoggettate a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Entro il 29 settembre 2019, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare ciclopropilfentanil e il metossiacetilfentanil a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti o alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicoattive.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente

M. SCHRAMBÖCK

18CE2164



DECISIONE (UE) 2018/1464 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio ⁽¹⁾ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio ⁽²⁾ prevede l'applicazione provvisoria di parti dell'accordo, ivi inclusa l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. Tali parti dell'accordo sono state applicate a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, è stato istituito il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
- (4) In ottemperanza agli articoli 23.10 e 24.15 dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione, deve adottare una decisione che istituisca elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 (Commercio e lavoro) e al capo 24 (Commercio e ambiente) dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CETA sul commercio e lo sviluppo sostenibile sulla base del progetto di decisione accluso che istituisce elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al Capo 24 dell'accordo,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione, nella prima riunione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di elenchi di persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/37 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/38 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (GU L 11 del 14.1.2017, pag. 1080).



Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK

TESTO ACCLUSO

**DECISIONE N. [X /2018] DEL COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO
SOSTENIBILE**

del xxx

**che istituisce elenchi delle persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di
esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo**

IL COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 23.10, paragrafi 6 e 7, e l'articolo 24.15, paragrafi 6 e 7,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 30.7, paragrafo 3, dell'accordo, alcune parti dell'accordo sono applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 23.10, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo deve istituire un elenco di almeno nove persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni che possano insorgere nel quadro del capo 23 (Commercio e lavoro) e che, a norma del paragrafo 7, possiedono conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni disciplinate dal capo 23, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali.
- (3) A norma dell'articolo 24.15, paragrafo 6, dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo deve istituire un elenco di almeno nove persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni che possano insorgere nel quadro del capo 24 (Commercio e ambiente) e che, a norma del paragrafo 7, possiedono conoscenze o competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni disciplinate dal capo 24, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali.
- (4) A norma dell'articolo 23.10, paragrafo 6, e dell'articolo 24.15, paragrafo 6, ogni elenco è composto di almeno tre persone nominate da ciascuna parte e di almeno tre persone nominate dalle parti che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte e che siano disposte ed idonee ad esercitare le funzioni di presidente di un gruppo di esperti,

DECIDE:

1. Sono istituiti gli elenchi delle persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di lavoro come indicato nell'allegato.
2. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

Per il COMITATO CETA PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Per l'UE

Per il Canada



ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE DISPOSTE AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO IN RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE POSSANO INSORGERE NEL QUADRO DEL CAPO 23 (COMMERCIO E LAVORO) DELL'ACCORDO

Persone che possiedono conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni attinenti al capo 23 o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali:

Persone nominate dal Canada:

Kevin Banks
Adelle Blackett
Carol Nelder-Corvari

Persone nominate dall'Unione europea:

Jorge Cardona
Eddy Laurijssen
Karin Lukas

Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)

Janice Bellace
Kathleen Claussen
Christian Häberli
Jill Murray
Patrick Pearsall
Ross Wilson

ELENCO DELLE PERSONE DISPOSTE AD ESERCITARE LA FUNZIONE DI MEMBRI DEL GRUPPO DI LAVORO IN RIFERIMENTO ALLE QUESTIONI CHE POSSANO INSORGERE NEL QUADRO DEL CAPO 24 (COMMERCIO E AMBIENTE) DELL'ACCORDO

Persone che possiedono conoscenze o competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni attinenti al capo 24 o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali:

Persone nominate dal Canada:

Anne Daniel
Armand de Mestral
Elaine Feldman
Matthew Kronby
Brendan McGivern


Persone nominate dall'Unione europea:

Laurence Boisson de Chazournes
Hélène Ruiz Fabri
Geert Van Calster

Presidenti (di cittadinanza diversa da quella delle parti)

Arthur Edmond Appleton
James Bacchus
Nathalie Bernasconi-Osterwalder
Christian Häberli

18CE2165



DECISIONE (PESC) 2018/1465 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della
situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 ⁽¹⁾.
- (2) Il 21 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/476 ⁽²⁾.
- (3) Tenuto conto della continua instabilità e della gravità della situazione in Libia, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive concernenti tre persone per un periodo supplementare di sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 17 della decisione (PESC) 2015/1333, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le misure di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 14, 15 e 16 dell'allegato II fino al 2 aprile 2019.

4. Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 2, si applicano con riguardo alle voci 19, 20 e 21 dell'allegato IV fino al 2 aprile 2019.».

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2018/476 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 30).



DECISIONE (UE) 2018/1466 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 21 settembre 2018****che rinnova e modifica il divieto temporaneo disposto con decisione (UE) 2018/795 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 40,

visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni ⁽³⁾, e in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. Mediante decisione (UE) 2018/795 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) vietava la commercializzazione, la distribuzione e la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio con effetto dal 2 luglio 2018 per un periodo di tre mesi.
2. In conformità dell'articolo 40, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA è tenuta a riesaminare la temporanea misura d'intervento sui prodotti a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi.
3. Il riesame dell'ESMA del divieto a carico delle opzioni binarie si è basato anche su un'indagine svolta fra le autorità nazionali competenti ⁽⁵⁾ (ANC) in tema di applicazione pratica e di impatto della misura d'intervento sui prodotti nonché sulle informazioni di complemento trasmesse dalle ANC stesse e dalle parti interessate.
4. Le ANC hanno rilevato solo pochi casi di non conformità con le misure d'intervento sui prodotti attuate dall'ESMA. Inoltre, dall'annuncio del 27 marzo 2018 relativo alle misure concordate, non vengono concesse nuove autorizzazioni alle imprese che commercializzano, distribuiscono o vendono opzioni binarie.
5. Durante il mese di luglio 2018 le ANC hanno registrato un lieve incremento del numero di clienti trattati su richiesta a titolo di clienti professionali rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, il numero di clienti che hanno richiesto lo status professionale è relativamente esiguo se confrontato con il precedente numero di clienti al dettaglio dei fornitori di opzioni binarie. L'ESMA è consapevole che alcune imprese di paesi terzi si stanno adoperando per avvicinare i clienti dell'Unione. Nondimeno, senza autorizzazione né registrazione nell'Unione, dette imprese sono solamente autorizzate a offrire servizi su esclusiva iniziativa di quei clienti stabiliti o ubicati nell'Unione. L'ESMA è altresì a conoscenza che alcune imprese hanno cominciato a fornire altri prodotti d'investimento a fini speculativi e continuerà a monitorare l'offerta di questi altri prodotti per stabilire se sia opportuno porre in essere nuove misure a livello di Unione.


⁽¹⁾ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁽²⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁽³⁾ GUL 87 del 31.3.2017, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di divieto temporaneo della commercializzazione, della distribuzione o della vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 136 dell'1.6.2018, pag. 31).


⁽⁵⁾ Hanno risposto le 20 ANC seguenti: Commissione cipriota della borsa valori (CY – CySEC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (ES – CNMV), Autoriteit Financiële Markten (NL – AFM), Banca nazionale della Repubblica ceca (CZ – CNB), Finanzmarktaufsicht (AT – FMA), Autorità finlandese di vigilanza finanziaria (FI – FSA), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (PT – CMVM), Autorità maltese dei servizi finanziari (MT – MFSA), Autorità di vigilanza finanziaria (IS – FME), Autorità dei servizi finanziari e dei mercati (BE – FSMA), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (IT – Consob), Commissione di vigilanza finanziaria (BG – FSC), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (DE – BaFin), Autorité des Marchés Financiers (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank (HU – MNB), Financial Conduct Authority (UK – FCA), Commission de Surveillance du Secteur Financier (LU – CSSF), Autorità romana di vigilanza finanziaria (RO – FSA), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SL – SMA), Banca centrale dell'Irlanda (IE – CBI).



6. Durante il periodo di riesame, l'Autorità non ha ottenuto elementi di prova in contraddizione con quanto emerso globalmente nella decisione (UE) 2018/795 riguardo a un timore significativo in merito alla protezione degli investitori. L'ESMA ha pertanto concluso che il timore di cui alla predetta decisione persisterebbe se non fosse rinnovata la decisione che vieta la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.
7. Da quando è stata adottata la decisione, gli obblighi normativi vigenti nell'ambito del diritto dell'Unione non hanno subito modifiche e continuano a non affrontare la minaccia individuata dall'ESMA. Inoltre, le ANC non hanno intrapreso azioni allo scopo di far fronte a tale minaccia o, se intraprese, dette azioni non l'hanno affrontata adeguatamente. Nello specifico, da quando è stata adottata la decisione, nessuna ANC ha finora messo in atto a livello nazionale una propria misura d'intervento sui prodotti, come lo prevede l'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 ⁽¹⁾.
8. Il rinnovo del divieto di cui alla decisione (UE) 2018/795 non ha sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici dell'azione e non crea un rischio di arbitraggio normativo per ragioni analoghe a quelle contenute nella medesima decisione.
9. In caso di mancato rinnovo del divieto temporaneo, l'ESMA ritiene che le opzioni binarie possano essere riproposte ai clienti al dettaglio e che gli stessi prodotti o prodotti di natura analoga saranno nuovamente immessi sul mercato arrecando pregiudizio ai consumatori, come descritto nella decisione (UE) 2018/795.
10. Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, unitamente alle ragioni addotte nella decisione (UE) 2018/795, l'Autorità ha deciso di rinnovare il divieto per un ulteriore periodo di tre mesi per far fronte al timore significativo in merito alla protezione degli investitori.
11. Nel rinnovare il divieto, l'ESMA ha proceduto a verificare se vi fossero nuovi elementi riguardanti prodotti specifici rientranti nell'ambito di applicazione della misura che dovrebbero essere esonerati durante il nuovo periodo di applicazione, in ragione delle loro peculiarità che non destano il timore significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795.
12. In proposito, l'ESMA ha ottenuto nuove informazioni secondo le quali le opzioni binarie caratterizzate da un termine sufficientemente lungo, accompagnate da un prospetto e coperte integralmente dal fornitore o da un'altra entità appartenente al gruppo del fornitore, non sono suscettibili di destare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795. Un esempio di questo tipo di opzione binaria è la cosiddetta «inline warrant» che soddisfa cumulativamente tali condizioni.
13. Sebbene il livello di complessità di questo tipo specifico di opzione binaria sia comparabile a quello delle opzioni binarie in generale, il requisito del termine minimo riduce gli effetti negativi dovuti alla complessità e all'opacità in favore degli investitori. Gli investitori possono formarsi consapevolmente un parere sul mercato, per un periodo pari o superiore a 90 giorni dalla data alla quale il prodotto viene per la prima volta immesso sul mercato, in maniera più ragionevole di quanto farebbero nel mercato più ampio delle opzioni binarie caratterizzate, prima che venisse applicata la decisione (UE) 2018/795, da termini molto brevi. Un termine pari o superiore a 90 giorni riduce l'ambito delle operazioni speculative effettuate con una certa frequenza, che aggravano le perdite e che sono associate a comportamenti di dipendenza.
14. Le opzioni binarie hanno la peculiarità di comportare, in misura significativa, potenziali effetti pregiudizievoli e di accentuare la disparità tra i rendimenti per gli investitori e il rischio di perdita per via del conflitto di interesse esistente tra molti fornitori di opzioni binarie e i rispettivi clienti. Tuttavia, alcune imprese forniscono opzioni binarie coperte integralmente dal rischio di mercato per tutta la loro durata. Quando questa attività di copertura si riferisce alla fornitura di un'opzione binaria ed è svolta dal fornitore o da un'altra entità appartenente al gruppo del fornitore, e se le entità del gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite sulle opzioni binarie – fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza – il conflitto di interesse tra il fornitore e il cliente viene significativamente ridotto. In particolare, il profitto netto derivante dall'opzione binaria non è sostanzialmente determinato dal fatto che l'opzione stessa offra un rimborso o meno. I fornitori che godono di copertura non sono indotti a trasmettere relazioni non veritiere sui prezzi sottostanti o a speculare ai danni del cliente.
15. Le prove in mano all'ESMA suggeriscono che i modelli di business soggetti a copertura sono compatibili con le offerte di opzioni binarie con termine sufficientemente lungo, contrariamente ai modelli di business privi di copertura caratterizzati da offerte di breve termine. Le ANC ⁽²⁾, che vigilano sui mercati dove le opzioni binarie

⁽¹⁾ Il 4 giugno 2018, un'autorità competente di uno Stato del SEE/dell'EFTA, NO-Finanstilsynet, ha adottato misure d'intervento sui prodotti a livello nazionale recante termini e date di applicazione analoghi alle misure dell'ESMA. In aggiunta, il 5 luglio 2018, l'autorità di vigilanza finanziaria dell'Islanda ha pubblicato un parere secondo il quale la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie sono contrarie alle adeguate e solide procedure e pratiche commerciali in materia di negoziazione in titoli, in conformità della normativa nazionale islandese (articolo 5 della legge n. 108/2007 sulle operazioni in valori mobiliari).

⁽²⁾ DE-BaFin, FR-AMF



garantite di lungo termine sono proposte da fornitori che godono di copertura, hanno confermato che, per tali prodotti, non hanno ricevuto segnalazioni di pregiudizio significativo per i singoli clienti al dettaglio. In aggiunta, alla BaFin non sono pervenute lamentele da parte degli investitori in relazione alle «inline warrant».

16. Inoltre, in un siffatto contesto, il requisito secondo il quale le opzioni binarie messe a disposizione degli investitori al dettaglio debbano essere accompagnate da un prospetto approvato in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ è inteso ad assicurare un livello minimo di trasparenza intorno a questi prodotti di più lungo termine. Il requisito fa sì che, riguardo alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di tali prodotti ai clienti al dettaglio, le informazioni obbligatorie riguardanti il fornitore, fra cui il modello di business e i rendiconti finanziari, così come i rischi e le caratteristiche del prodotto, siano disponibili agli investitori. Per di più, il prospetto è soggetto all'esame dell'ANC competente.
17. Non esistono elementi specifici del prodotto secondo cui le attività di commercializzazione e di distribuzione in relazione alle opzioni binarie di termine sufficientemente lungo, accompagnate da un prospetto e dotate di completa copertura da parte del fornitore o di un'altra entità appartenente al gruppo del fornitore, consistono in pratiche di commercializzazione aggressive e di tecniche di comunicazione fuorvianti.
18. Fermo restando che la sussistenza di uno solo dei criteri non sarebbe sufficiente ad affrontare il rischio di pregiudizio agli investitori, durante il periodo di riesame l'ESMA ha ricevuto nuovi elementi oggettivi secondo i quali è improbabile che un'opzione binaria che gode dell'effetto cumulativo di un prospetto approvato, di un termine sufficientemente lungo e di una piena copertura da parte del fornitore o di un'entità appartenente al suo gruppo, possa destare il timore significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla decisione (UE) 2018/795. Di conseguenza, le opzioni binarie che soddisfano tutti e tre questi criteri dovrebbero essere espressamente escluse dall'ambito del rinnovo della misura temporanea d'intervento sui prodotti attivata dall'ESMA.
19. L'ESMA continuerà a tenere tali prodotti sotto osservazione e adotterà eventualmente le misure del caso. In particolare, l'Autorità ha preso in considerazione il rischio che l'esclusione può essere sfruttata da un fornitore di opzioni binarie per offrire prodotti aventi caratteristiche comparabili a quelli che destano timori significativi in merito alla protezione degli investitori, per esempio emettendo prodotti che incentivino operazioni di breve durata fissando la barriera vicina al prezzo di mercato sottostante al momento dell'emissione. L'ESMA e le ANC monitoreranno lo sviluppo di eventuali nuove tendenze di distribuzione prestando particolare attenzione ai prodotti che, nonostante i rispettivi lunghi termini, sono concepiti per incentivare condotte che implicano operazioni di breve durata.
20. Durante il suo riesame, l'ESMA ha anche ottenuto informazioni su prodotti esistenti che alla fine del termine concedono uno dei due rimborsi prestabiliti, nessuno dei quali inferiore all'investimento iniziale. Il rimborso per questo tipo di opzione binaria potrebbe essere l'importo più alto o quello più basso, ma in entrambi i casi l'investitore non riporterebbe perdite di denaro a fronte del suo investimento totale nel prodotto. La decisione (UE) 2018/795 riguarda quei prodotti che rischiano di far subire perdite sostanziali agli investitori rispetto all'investimento totale nel prodotto. Pertanto, per ragioni di certezza del diritto, questo rinnovo dovrebbe espressamente escludere i prodotti la cui struttura dei rendimenti non mette a rischio il capitale dell'investitore.
21. Poiché le misure proposte possono, in misura limitata, riguardare derivati su merci agricole, l'ESMA ha consultato gli enti pubblici competenti per la vigilanza, la gestione e la regolamentazione dei mercati agricoli fisici ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽²⁾. Nessun ente ha sollevato obiezioni nei confronti della proposta di rinnovo delle misure.
22. L'ESMA ha notificato alle ANC la proposta di rinnovo della decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Divieto temporaneo delle opzioni binarie in relazione ai clienti al dettaglio

1. Sono vietate la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di opzioni binarie ai clienti al dettaglio.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).



2. Ai fini del paragrafo 1, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, un'opzione binaria è uno strumento derivato che soddisfa le seguenti condizioni:
- a) l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall'inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
 - b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza;
 - c) il pagamento dello strumento è limitato a:
 - i) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato soddisfa una o più condizioni predeterminate;
 - ii) un importo fisso predeterminato o zero se il sottostante del derivato non soddisfa una o più condizioni predeterminate.
3. Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a:
- a) un'opzione binaria per la quale l'importo più basso tra i due fissi prestabiliti è almeno pari al pagamento totale effettuato da un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi commissioni, onorari delle operazioni e altre spese correlate;
 - b) un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni:
 - i) un termine di almeno 90 giorni di calendario intercorrente tra l'emissione e la scadenza;
 - ii) una pubblicazione di un prospetto redatto e approvato in osservanza della direttiva 2003/71/CE;
 - iii) non espone il fornitore al rischio di mercato durante il suo termine e il fornitore o una qualsiasi entità del suo gruppo non ottengono profitti né subiscono perdite derivanti dall'opzione binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza.

Articolo 2

Divieto di partecipazione ad attività elusive

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 1; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di opzioni binarie.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La presente decisione si applica dal 2 ottobre 2018 per un periodo di 3 mesi.


Fatto a Parigi, il 21 settembre 2018

Per il consiglio delle autorità di vigilanza

Steven MAIJOOR

Il presidente

18CE2167



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 2018****recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
- (2) La Commissione dovrebbe riesaminare a tempo debito l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 ⁽²⁾ alla luce dei progressi da essi compiuti per eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.
- (3) Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche del GAFI, documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.
- (4) Il GAFI ha individuato il Pakistan come paese il cui regime di AML/CFT presenta carenze strategiche che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI.

⁽¹⁾ GUL 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GUL 254 del 20.9.2016, pag. 1).



- (5) Il quadro in materia di AML/CFT vigente in Pakistan e il modo in cui tale quadro è applicato rivelano carenze strategiche. Le carenze includono: la vigilanza e l'esecuzione dei controlli in materia di AML/CFT da parte degli enti finanziari, comprese le imprese di servizi monetari; misure insufficienti a prevenire il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta; la mancanza di solidi risultati nelle indagini e azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo, compreso il carente coordinamento necessario tra le varie autorità; un'applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001); un'attuazione inadeguata del divieto di fondi e servizi finanziari.
- (6) Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
- (7) Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che il Pakistan dovrebbe essere considerato paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tale paese ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a remediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I è inserita la riga seguente:

«14	Pakistan»
-----	-----------

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE2168



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1468 DELLA COMMISSIONE

del 1º ottobre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), nella versione precedente alla sua modifica tramite il regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilenterefalato («PET») originarie, tra l'altro, dell'India («l'inchiesta originaria»).
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha modificato il livello di misure compensative in vigore contro le importazioni di PET dall'India, in seguito a un riesame accelerato a norma dell'articolo 20 del regolamento di base.
- (3) Con il regolamento (CE) n. 193/2007 ⁽⁵⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per altri cinque anni, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (4) Con il regolamento (CE) n. 1286/2008 ⁽⁶⁾ e il regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 ⁽⁷⁾, il Consiglio ha successivamente modificato le misure compensative, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (5) Nel 2012 si è concluso un altro riesame intermedio parziale senza modifica delle misure in vigore, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 ⁽⁹⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni, in seguito ad un secondo riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2321 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GUL 338 del 19.12.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GUL 301 del 30.11.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originarie, tra l'altro, dell'India (GUL 266 dell'11.10.2005, pag. 1).


⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 193/2007 della Commissione, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GUL 59 del 27.2.2007, pag. 34).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario, tra l'altro, dell'India (GUL 340 del 19.12.2008, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato originario, tra l'altro, dell'India (GUL 232 del 9.9.2011, pag. 19).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India (GUL 168 del 28.6.2012, pag. 6).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GUL 137 del 23.5.2013, pag. 1).



- (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 ⁽¹⁾, la Commissione ha modificato le misure compensative, in seguito a due riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base.
- (8) Con la decisione 2000/745/CE ⁽²⁾, la Commissione ha accettato gli impegni per un prezzo minimo all'importazione offerti da tre produttori esportatori in India. Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE ⁽³⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
- (9) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 461/2013, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 («le misure in vigore»). Esse consistono in uno specifico dazio compensativo compreso tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori.

1.2. Apertura di due riesami parziali intermedi

- (10) Nel settembre 2016 un produttore esportatore indiano, Dhunseri Petrochem Limited («DPL»), ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento che aveva istituito le misure in vigore a causa di una modifica della denominazione sociale. Dalla richiesta emergeva però che DPL aveva costituito una joint venture con Indorama Ventures Public Company Limited («IVL»), con la nascita del seguente assetto societario:
- a) Indorama Ventures Global Services Limited, una società controllata di IVL, acquistava una partecipazione del 50 % nelle attività di DPL nel settore delle resine di PET: ciò attraverso la costituzione di una nuova società, ora denominata IVL Dhunseri Petrochem Industries Limited («IVDPIL»);
- b) DPL acquisiva una partecipazione del 50 % in Micro Polypet Pvt. Ltd («MPPL»), fabbricante indiano di PET che non aveva mai esportato nell'UE e nei cui confronti non era stato applicato un tasso compensativo individuale.
- (11) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che sussistessero elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze relative alle sovvenzioni a favore di DPL e delle sue società collegate fossero cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti avessero carattere duraturo e che pertanto le misure avrebbero dovuto essere riesaminate.
- (12) Sulla base di tali elementi, la Commissione ha annunciato, con avviso del 6 luglio 2017 ⁽⁴⁾, di aver deciso, di propria iniziativa, di aprire un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne DPL e le sue società collegate in India. L'obiettivo del riesame è stabilire il tasso di sovvenzione relativo alla nuova struttura societaria.
- (13) Un altro produttore esportatore indiano, Reliance Industries Limited («Reliance»), ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. La domanda era limitata all'esame della sovvenzione di Reliance.
- (14) Reliance ha fornito prove sufficienti per dimostrare che il mantenimento in vigore delle misure al loro livello attuale non era più necessario per controbilanciare la sovvenzione compensabile. La società, in particolare, ha affermato che il livello complessivo di sovvenzione era stato ridotto in seguito alla cessazione dell'applicabilità del regime prodotto mirato (*Focus Product Scheme*) e del regime mercato mirato (*Focus Market Scheme*) nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi quali il regime di autorizzazione preventiva (*Advance Authorisation Scheme*) e il regime di restituzione dei dazi (*Duty Drawback Scheme*).
- (15) Una volta stabilito che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti, la Commissione ha annunciato, in data 6 luglio 2017 ⁽⁵⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base, limitato alla verifica delle sovvenzioni per quanto concerne Reliance.
- (16) In entrambi gli avvisi di apertura, la Commissione ha annunciato che le inchieste avrebbero altresì valutato l'opportunità di modificare l'aliquota del dazio applicato sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India proveniente da «tutte le altre società» in India.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India (GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilenterefalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilenterefalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/05) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 30).

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilenterefalato (PET) originario dell'India (2017/C 216/04) (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 26).



- (17) Poiché entrambi i riesami intermedi interessano lo stesso prodotto in esame, lo stesso paese di origine e lo stesso periodo dell'inchiesta, e dal momento che entrambe le misure sono soggette al medesimo procedimento, si è ritenuto appropriato concludere entrambi i riesami nel medesimo atto giuridico.

1.3. Parti interessate dall'inchiesta

- (18) La Commissione ha informato ufficialmente Dhunseri, le sue società collegate e Reliance («i produttori esportatori interessati»), l'associazione dei produttori dell'Unione, gli importatori e utilizzatori dell'Unione notoriamente interessati nonché i rappresentanti del paese esportatore in merito all'apertura dei riesami intermedi parziali. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine indicato negli avvisi di apertura.
- (19) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori interessati e al governo indiano e ha ricevuto le loro risposte entro il termine fissato.
- (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la sovvenzione. La Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede di IVDPIL a Kolkata, presso la sede di MPPL a Delhi, presso lo stabilimento di MPPL a Karnal, presso la società Reliance a Mumbai nonché presso la sede del governo indiano a New Delhi (direzione generale per il Commercio estero e ministero del Commercio).

1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (21) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2016 e il 31 marzo 2017 («il periodo dell'inchiesta di riesame»).

1.5. Divulgazione di informazioni

- (22) Il 25 luglio 2018 il governo dell'India e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre di modificare le aliquote di dazio applicabili a Dhunseri e a Reliance, ed è stato loro concesso un lasso di tempo ragionevole per presentare osservazioni. Tutti i documenti e le osservazioni presentati sono stati debitamente tenuti presenti, come indicato nel seguito.
- (23) Reliance ha osservato che la divulgazione di informazioni era avvenuta oltre 12 mesi dopo l'inizio dell'inchiesta e ha citato l'articolo 11.11 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - ASMC*), che prevede che le inchieste «devono» concludersi entro un anno «salvo circostanze particolari», oltre all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo il quale i riesami si svolgono «rapidamente» e si concludono «di norma» entro 12 mesi dalla data di inizio. Per tali motivi Reliance ha sostenuto che, in assenza di circostanze particolari o altra giustificazione adottata dalla Commissione, l'inchiesta avrebbe dovuto concludersi senza l'adozione di misure protettive.
- (24) Per quanto riguarda i termini, tuttavia, la Commissione osserva che la presente inchiesta di riesame si svolge a norma dell'articolo 21.4 dell'ASMC, il quale prevede che un riesame riguardante dazi compensativi «deve concludersi di norma entro 12 mesi dalla data del suo inizio» e non contiene alcun riferimento a circostanze speciali necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. Analogamente, l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base non fa menzione di circostanze particolari necessarie per giustificare un'inchiesta di durata superiore a 12 mesi. I riesami in questione sono conclusi entro il termine di 15 mesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base. L'argomentazione è stata pertanto respinta.


2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (25) Il prodotto oggetto del presente riesame è il polietilenterefalato (PET) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g ai sensi della norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 e originario dell'India («il prodotto in esame»).

2.2. Prodotto simile

- (26) L'inchiesta ha evidenziato che il prodotto in esame è identico per caratteristiche fisiche e chimiche nonché nell'impiego al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno in India. Si è quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sul mercato d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.



3. RISULTATI DELL'INCHIESTA

3.1. Riorganizzazione di DPL e delle sue società collegate

- (27) L'inchiesta ha confermato che DPL ha costituito una joint venture con IVL, nell'ambito della quale, il 1° aprile 2016, ha trasferito tutto il suo stabilimento di produzione di PET a una nuova società, IVDPIL, di cui ha acquisito una partecipazione del 50 %, mentre il restante 50 % è stato acquisito da Indorama Ventures Global Services Limited, una controllata di IVL. DPL ha quindi cessato di essere un produttore esportatore del prodotto in esame a decorrere da tale data.
- (28) L'inchiesta ha inoltre confermato che DPL ha acquisito una partecipazione del 50 % di MPPL, un produttore indiano di PET che non aveva mai esportato il prodotto in esame nell'Unione e nei cui confronti non era stato pertanto applicato un tasso compensativo individuale nell'ambito delle precedenti inchieste concernenti il PET originario dell'India. La restante partecipazione del 50 % di MPPL è di proprietà di Indorama Ventures Global Services Limited.
- (29) Di conseguenza, il 12 maggio 2017, IVDPIL ha modificato la sua denominazione in IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited («IDIPL») e MPPL ha ceduto tutto il suo attivo e passivo, i suoi debiti e il personale a IDIPL. Il 4 dicembre 2017 la Corte suprema di Kolkata ha sanzionato tale cessione.
- (30) DPL, IDIPL (ex IVDPIL) e MPPL sono denominati di seguito «il gruppo Dhunseri». L'obiettivo del riesame intermedio parziale era dunque stabilire la misura delle sovvenzioni riguardanti il gruppo Dhunseri. A tal fine i dati concernenti IDIPL e MPPL (che stava ancora operando come produttore esportatore distinto del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame) sono stati aggregati per calcolare la misura delle sovvenzioni del gruppo Dhunseri nel suo complesso, poiché tale misura è applicabile alla struttura definitiva del gruppo, in cui lo stabilimento di MPPL è incorporato in IDIPL.

3.2. Sovvenzione


- (31) Sulla base delle sovvenzioni esaminate nell'ambito dei precedenti riesami, delle informazioni trasmesse dal governo indiano e dai produttori esportatori interessati, nonché delle risposte al questionario della Commissione, sono stati esaminati i seguenti regimi.

Regimi di sovvenzione nazionali:

- a) Regime di autorizzazione preventiva (*Advance Authorisation Scheme – AAS*)
- b) «Regime di restituzione dei dazi» (*Duty Drawback Scheme - DDS*) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2
- c) Regime di credito di dazi all'importazione (*Duty Entitlement Passbook Scheme – DEPBS*)
- d) Regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia (*Duty Free Import Authorisation Scheme - DFIA*)
- e) Regime di crediti all'esportazione (*Export Credit Scheme - ECS*)
- f) Regime destinato alle unità orientate all'esportazione (*Export Oriented Units*) e regime destinato alle zone a statuto economico speciale (EOU/SEZ)
- g) Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (*Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS*)
- h) Regime mercato mirato (*Focus Market Scheme – FMS*)
- i) Regime prodotto mirato (*Focus Product Scheme – FPS*)
- j) Regime di promozione delle esportazioni incrementali (*Incremental Exports Incentivisation Scheme – IEIS*)
- k) Regime di perequazione degli interessi (*Interest Equalisation Scheme - IES*)
- l) Incentivo a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (*Income Tax Incentive for Research and Development – ITRAD*)
- m) Regime per le esportazioni di merci dall'India (*Merchandise Exports from India Scheme – MEIS*)
- n) Regime di incentivi per detentori di status (*Status Holder Incentive Scrip – SHIS*)

Regimi di sovvenzione regionali:


- o) Regime di incentivazione all'investimento di capitali (*Capital Investment Incentive Scheme - CIIS*) del governo del Gujarat
- p) Politica di promozione delle imprese (*Enterprise Promotion Policy*) del governo di Haryana (EPP/GOH)
- q) Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (*Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES*)
- r) Regime di incentivi (*Package Scheme of Incentives*) del governo del Maharashtra (PSI/GOM)
- s) Regime d'incentivi del governo del Bengala Occidentale (*West Bengal Incentives Scheme – WBIS*)



- (32) Le sovvenzioni elencate nel considerando di cui sopra si basano sui documenti strategici e sugli atti legislativi indicati di seguito.
- (33) I regimi AAS, DEPBS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS, FMS, FPS, IEIS, MEIS e SHIS hanno come base la legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) [*Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992* (n. 22 del 1992)] entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a pubblicare comunicazioni riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero (*Foreign Trade Policy – FTP*), pubblicati con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati.
- (34) I regimi AAS, DFIA, EOU/SEZ, EPCGS e MEIS sono basati sulla politica del commercio estero per il periodo 2015-2020 («FTP 2015-20»), che è pertinente per il periodo dell'inchiesta di riesame. Il governo indiano ha inoltre fissato le procedure che regolamentano la politica del commercio estero FTP 2015-20 in un manuale delle procedure intitolato *Handbook of Procedures, volume I* («HOP I 2015-20»). Il manuale delle procedure è regolarmente aggiornato.
- (35) I regimi DEPBS, FMS, FPS, IEIS e SHIS, che si basavano sul precedente documento sulla politica del commercio estero riferito al periodo 2009-2014 («FTP 2009-14»), non sono stati rinnovati nell'ambito della FTP 2015-20 menzionata al considerando 34.
- (36) Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana (*Custom Act*) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (*Central Excise Act*) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (*Financial Act*) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (*Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules*) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente.
- (37) Il regime ECS si fonda sulle sezioni 21 e 35 A della legge bancaria (*Banking Regulation Act*) del 1949, che permette alla Banca centrale dell'India (*Reserve Bank of India – RBI*) di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all'esportazione.
- (38) Il regime ITIRAD è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito (*Income Tax Act*) del 1961, che è modificata annualmente dalla legge finanziaria.
- (39) Il regime IES è basato sulla *Master Circular DBR.Dir.BC.No 62/04.02.001/2015-16* del 4 dicembre 2015 concernente il sistema di perequazione degli interessi sui crediti all'esportazione in rupie prima e dopo la spedizione (*Interest Equalisation Scheme on Pre- and Post-Shipment Rupee Export Credit*).
- (40) Il regime CIIS è amministrato dal governo del Gujarat sulla base della sua politica industriale del 2015.
- (41) La politica EPP/GOH è amministrata dal governo di Haryana e definita nell'ambito della politica di promozione delle imprese per il 2015 notificata dal dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo di Haryana.
- (42) Il regime GEDES è basato sull'articolo 3, paragrafo 2, punti vii) e viii), della legge relativa all'imposta sul consumo di elettricità nel Gujarat (*Gujarat Electricity Duty Act*) del 1958, modificata di volta in volta nella Gazzetta del governo di Gujarat.
- (43) Il regime PSI/GOM si basa sulla risoluzione n. PSI-2013/(CR-54)/IND-8 del governo di Maharashtra.
- (44) Il regime WBIS è amministrato dal governo del Bengala Occidentale e figura nella notifica del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala Occidentale n. 309 – CI/O/ADN/GEN-INC/512 del 12 settembre 2014.
- (45) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti regimi sono stati aboliti o non sono stati utilizzati dai due produttori esportatori in questione: DEPBS, DFIA, ECS, EOU/SEZ, FMS, FPS, ITIRAD, IEIS, IES, SHIS, CIIS, EPP/GOH, PSI/GOM e WBIS.

3.3. Regime di autorizzazione preventiva (*Advance Authorisation Scheme – AAS*)

- (46) La Commissione ha accertato che soltanto uno dei produttori esportatori oggetto dei riesami in corso si è avvalso di tale misura durante il periodo dell'inchiesta di riesame, per un numero di operazioni di esportazione estremamente esiguo. La medesima società ha utilizzato invece il regime di restituzione dei dazi (*Duty Drawback Scheme – DDS*), di cui alla sezione 3.4, per la grande maggioranza delle sue operazioni di esportazione. Poiché i regimi AAS e DDS non possono essere utilizzati contemporaneamente per le medesime operazioni di esportazione, la Commissione ha accertato che il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta di riesame e ha deciso di non quantificare il vantaggio ottenuto nell'ambito di tale regime nei riesami in questione.



3.4. «Regime di restituzione dei dazi» (*Duty Drawback Scheme - DDS*) in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2

- (47) La Commissione ha accertato che i produttori esportatori interessati si sono avvalsi del regime DDS nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.4.1. Base giuridica

- (48) La base giuridica applicabile durante il periodo dell'inchiesta di riesame era costituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali (*Custom & Central Excise Duties Drawback Rules*) del 1995 («la legge 1995 DDS»), modificata da ultimo nel 2006⁽¹⁾. Dopo il periodo dell'inchiesta di riesame questa base giuridica è stata sostituita dalla legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali del 2017⁽²⁾ («la legge del 2017»), che è entrata in vigore il 1° ottobre 2017. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge 1995 DDS disciplina il metodo di calcolo di tale regime di restituzione dei dazi. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della suddetta legge disciplina la dichiarazione che gli esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali articoli non hanno subito modifiche con la legge del 2017 e corrispondono, rispettivamente, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
- (49) Inoltre, la circolare n. 24/2001⁽³⁾ contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii).
- (50) L'articolo 4 della legge 1995 DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l'importo o le aliquote fissate a norma dell'articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche; le ultime che hanno comportato una variazione delle aliquote sono la comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del 16 novembre 2015⁽⁴⁾ e la comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del 31 ottobre 2016⁽⁵⁾. Di conseguenza, per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 % del valore fob.

3.4.2. Ammissibilità

- (51) Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.4.3. Attuazione pratica

- (52) In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo in contanti pari a una percentuale del valore fob dichiarato dei materiali esportati. L'articolo 3, paragrafo 2, della legge in materia di restituzione delle imposte doganali e delle accise centrali indica le modalità per il calcolo dell'importo della sovvenzione:

- «2) Nel calcolare l'importo o l'aliquota della restituzione a norma del presente articolo, il governo centrale tiene conto di:
- la quantità o il valore medio di ciascuna classe o la descrizione dei materiali con cui una particolare classe di beni è solitamente prodotta o fabbricata in India;
 - la quantità o il valore medio dei materiali importati o dei materiali soggetti ad accisa usati per la produzione o la fabbricazione in India di una determinata classe di beni;
 - l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa utilizzati per la fabbricazione di semilavorati, componenti e prodotti intermedi usati per la fabbricazione di beni;


⁽¹⁾ <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee> (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

⁽²⁾ [In attesa di pubblicazione nella Gazzetta dell'India, edizione straordinaria, parte ii), sezione 3, punto i)], governo dell'India, ministero delle Finanze (dipartimento delle Entrate) Comunicazione n. 88/2017-CUSTOMS (N.T.) New Delhi, 21 settembre 2017. Cfr. <http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf> (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

⁽³⁾ Circular No. 24/2001-Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibili all'indirizzo: <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus> (ultimo accesso: 7 giugno 2018).

⁽⁴⁾ La comunicazione n. 110/2015 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 16 novembre 2015, stabilisce che, a decorrere dal 23 novembre 2015, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 390701) è pari all'1,9 %. Cfr. <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2015/cs-nt2015/csnt110-2015> e allegato con calendario <http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/dbk-schedule/dbk-sch2015.pdf> (ultimo accesso: 13 luglio 2018).

⁽⁵⁾ La comunicazione n. 131/2016 – CUSTOMS (N.T.) del governo dell'India, del 31 ottobre 2016, stabilisce che, a decorrere dal 15 novembre 2016, l'aliquota DDS applicabile sul valore fob delle esportazioni di PET (classificata alla voce tariffaria 3907) è pari all'1,5 %. Cfr. <http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2016/cs-nt2016/csnt131-u-2016.pdf> e allegato con calendario <http://www.cbic.gov.in/resources/htdocs-cbec/customs/dbk-schedule/dbk-sch2016.pdf> (ultimo accesso: 13 luglio 2018).



d) l'importo medio dei dazi versati sui materiali di scarto del processo di lavorazione e sugli agenti catalitici:

se però tali materiali di scarto o agenti catalitici sono riutilizzati in un qualsiasi processo di fabbricazione o venduti, deve essere dedotto anche l'importo medio dei dazi sui materiali di scarto o sugli agenti catalitici riutilizzati o venduti;

e) l'importo medio dei dazi versati sui materiali importati o sui materiali soggetti ad accisa usati per il confezionamento o l'imballaggio dei beni esportati;


f) qualsiasi altra informazione che il governo centrale possa considerare pertinente o utile allo scopo.»

- (53) In altri termini, il governo dell'India basa l'ammontare rimborsabile sui valori medi, per l'intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull'indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Il governo successivamente esprime l'ammontare rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili.
- (54) Il governo utilizza tale percentuale per calcolare l'importo in contanti a cui hanno diritto tutti gli esportatori ammissibili. L'aliquota per questo regime è calcolata dal governo dell'India singolarmente per ciascun prodotto. Per il prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %, come specificato al considerando 50.
- (55) Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento di iscrivere i dettagli della spedizione nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l'esportazione e che l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l'autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta.
- (56) L'esportatore deve inoltre fornire le prove della realizzazione dei proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (*Bank Realisation Certificate* – BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all'avvenuto pagamento dell'importo della restituzione, ma il governo dell'India procederà a recuperare l'importo erogato se l'esportatore non presenta il BRC entro i termini previsti.
- (57) L'importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi scopo e, in base ai principi contabili in uso in India, può essere registrato, secondo il principio della competenza, come entrata nei conti commerciali dopo l'adempimento dell'obbligo di esportazione.
- (58) Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l'amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere le prove che l'esportatore che richiede la restituzione del dazio è incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l'importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato⁽¹⁾. Inoltre, durante la visita di verifica presso il governo dell'India, quest'ultimo ha confermato che le società che acquistassero da fornitori nazionali tutte le materie prime incluse nel PET esportato continuerebbero a beneficiare dell'aliquota piena calcolata in conformità al citato articolo 3, paragrafo 2. Dall'indagine è inoltre emerso che, nella pratica, ciò è avvenuto per un esportatore che ha collaborato, che si è avvalso dei vantaggi nel quadro del regime DDS pur non avendo importato nessuna unità delle principali materie prime (PTA e MEG) usate per la fabbricazione del prodotto in esame.

3.4.4. Conclusioni sul regime DDS

- (59) Il regime DDS costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, in quanto assume la forma della rinuncia a un'entrata (vale a dire i dazi all'importazione asseritamente incassati dal governo, oggetto del rimborso o della remissione). Non esistono restrizioni all'impiego di tali fondi. L'importo della restituzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità in misura pari agli importi in eccesso dei dazi all'importazione rimborsati o rimessi dal governo.


⁽¹⁾ Tale caratteristica è messa in evidenza dal corpus di norme e leggi pertinenti applicabili al regime, come nella circolare n. 24/2001 Cus. 20 aprile 2001 F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell'India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, Dichiarazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. C; disponibile all'indirizzo: <http://www.cbic.gov.in/htdocs/cbec/customs/cs-circulars/cs-circulars-2001/24-2001-cus> (ultimo accesso: 7 giugno 2018); in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della legge sulla restituzione per beneficiare del diritto alla restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie.



- (60) Il tasso di restituzione dei dazi per le esportazioni è fissato dal governo dell'India prodotto per prodotto. Nonostante la sovvenzione sia definita una restituzione dei dazi, il regime non presenta tuttavia tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è inoltre conforme alle norme di cui all'allegato I, lettera i), all'allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all'allegato III (definizione e norme relative alla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è imprescindibilmente collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato e in quali quantità.
- (61) Il pagamento da parte del governo dell'India, che fa seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all'andamento delle esportazioni ed è pertanto ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (62) In considerazione di quanto precede si conclude che il regime DDS è compensabile.

3.4.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (63) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni in base al vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime. A partire da tale momento il governo dell'India è tenuto al pagamento in contanti dell'importo, il che costituisce un contributo finanziario a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali indiane hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione indicante, tra l'altro, l'importo che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito dal regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite in riferimento a tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (64) Il gruppo Dhunseri ha osservato che il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS è stato ridotto dall'1,9 % all'1,5 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame e ha sostenuto che si trattava di una riduzione permanente, facendo riferimento alla tendenza al ribasso dell'aliquota DDS, che è passata dal 5,5 % nel 2011 all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Per tale motivo, la società ha affermato che il regime DDS dovrebbe eventualmente essere compensato solo sulla base dell'aliquota dell'1,5 %.
- (65) La Commissione tuttavia ha osservato che, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». Come si è detto, nel periodo dell'inchiesta di riesame l'aliquota ammontava all'1,9 % del valore fob fino al 14 novembre 2016 e, successivamente, all'1,5 %. La Commissione pertanto ritiene che dovrebbero essere utilizzate le aliquote effettivamente in vigore nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa argomentazione è stata dunque respinta.
- (66) La società Reliance ha affermato che il vantaggio calcolato in base al DDS dovrebbe essere limitato ai vantaggi in eccesso, dato che il DDS dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; la società tuttavia non ha fornito ulteriori elementi a sostegno della propria argomentazione. Come precisato al considerando 60, la Commissione ha concluso che il regime DDS non equivale a una restituzione daziaria ammissibile. Inoltre, con riferimento a Reliance, la Commissione ha concluso nel corso di una visita in loco che la società aveva beneficiato del regime DDS pur non avendo importato nessuna delle due materie prime pertinenti (MEG e PTA) nel periodo dell'inchiesta di riesame. Pertanto, l'argomentazione è stata respinta poiché, sulla base delle informazioni disponibili, l'importo complessivo concesso a Reliance rappresenta un pagamento in eccesso.
- (67) MPPL ha spiegato di aver utilizzato acido tereftalico purificato (PTA) e glicole monoetilenico (MEG) per fabbricare PET e che entrambe le materie prime sono state acquistate da un unico fornitore nazionale il quale, conformemente al contratto di acquisto, applicava a MPPL un elemento di prezzo denominato «contenuto presunto del dazio doganale». Sulla base di quanto precede MPPL ha dichiarato di versare dazi all'importazione sulle materie prime incorporate nel prodotto esportato e che il calcolo del regime DDS doveva pertanto essere limitato ai vantaggi in eccesso. A tale proposito la Commissione ha rilevato che MPPL non ha fornito prove che il «contenuto presunto del dazio doganale» corrispondesse al versamento effettivo di dazi all'importazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.




- (68) IDIPL ha dichiarato che il MEG, una delle due principali materie prime usate dalla società per fabbricare PET, era interamente importato e che su tali importazioni erano versati dazi all'importazione. In base all'importo dei dazi versati sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di revisione, IDIPL ha inoltre fornito un calcolo di una presunta remissione dei dazi in eccesso, affermando che il livello di sovvenzione dovrebbe essere stabilito esclusivamente sulla base di tale remissione di dazi in eccesso. Nonostante l'assenza di un regime o procedura che consenta di verificare quali fattori produttivi siano immessi nel processo produttivo del prodotto esportato e in quale misura, la Commissione ha verificato tale affermazione sulla base dell'allegato II, punto 5, del regolamento di base. Dalla verifica è emerso che tutto il MEG utilizzato per la produzione di PET era stato importato e che era stato effettivamente versato l'ammontare dei dazi all'importazione dichiarato sul MEG integrato nel PET esportato nel periodo dell'inchiesta di riesame. Alla luce di ciò la Commissione ha accolto tale argomentazione e ha calcolato il livello di sovvenzione esclusivamente sulla base della remissione dei dazi in eccesso.
- (69) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato il denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (70) La Commissione ha quindi stabilito che l'aliquota di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame è pari allo 0,38 % per il gruppo Dhunseri e all'1,67 % per Reliance.

3.4.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

Reliance

- (71) Reliance ha dichiarato che la Commissione si è sbagliata nel classificare il DDS come una sovvenzione e un regime ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e ha sostenuto che per di più la Commissione ha agito in contraddizione con tale classificazione verificando la remissione in eccesso di un altro esportatore. Reliance ha sostenuto che la Commissione ha trattato in modo diverso le diverse parti in sede di calcolo dell'importo della remissione in eccesso, e che nel caso specifico di Reliance è stato compensato l'intero vantaggio apportato dal DDS invece di limitare la compensazione alla sola remissione in eccesso.
- (72) Tale osservazione è infondata. Come infatti spiegato, nonostante la sovvenzione porti il nome di restituzione dei dazi, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un regime di restituzione dei dazi o di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base; né esso è conforme alle regole contenute nell'allegato I, punto i), e negli allegati II e III del regolamento di base, in quanto il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ad effettivi versamenti di dazi all'importazione su materie prime, e non rappresenta un credito sul dazio volto a compensare i dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. La stessa impostazione e le stesse regole sono state inoltre applicate a tutte le società (Reliance e gruppo Dhunseri), in quanto la Commissione ha voluto accertare se le società avessero effettivamente importato le materie prime pertinenti durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e se avessero pagato dazi all'importazione su tali transazioni. Successivamente, in base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l'importo in eccesso della remissione per entrambe le società. Si espone di seguito la situazione di ciascuna società. IDIPL (parte del gruppo Dhunseri) ha dichiarato, apportando le relative prove, che una delle due principali materie prime utilizzate per la fabbricazione del PET era completamente importata e che erano stati pagati dazi all'importazione. La Commissione ha effettuato un controllo che ha dimostrato la veridicità dell'asserzione. In base a tali elementi di fatto la Commissione ha calcolato il livello di sovvenzione ricevuto in base alla remissione in eccesso. Reliance è stata invitata a fornire prove analoghe a quelle di IDIPL ma non le ha apportate. Nel caso di Reliance pertanto la remissione in eccesso è stata pari all'intero importo ricevuto dal governo dell'India. Dato quindi che la differenza di trattamento dei due produttori esportatori è giustificata dalla diversità dei fatti riscontrati, l'argomentazione è stata respinta.
- (73) Reliance ha inoltre affermato che l'onere della prova era stato ingiustamente addossato al produttore esportatore, cui sarebbe stato imposto di determinare l'importo della remissione in eccesso.
- (74) La Commissione non condivide tale affermazione. Si ricorda che lo svolgimento dell'inchiesta si basa su risposte a questionari e visite di verifica. Le informazioni riguardanti l'importo dei dazi all'importazione effettivamente versati (o non versati) da una data società costituiscono un dato di fatto che viene riferito dalla società. Reliance non aveva presentato tali informazioni nella propria risposta al questionario, menzionata al considerando 19, nel quale le parti interessate erano state sollecitate a fornire tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda il calcolo della misura delle sovvenzioni. Di fronte a tale mancanza di informazioni la Commissione si è attivata per raccogliere informazioni che le permettessero di quantificare la potenziale remissione in eccesso durante la verifica in loco di Reliance nel dicembre 2017. È stato accertato in primo luogo che Reliance non aveva versato dazi all'importazione sulle due principali materie prime immesse nel PET, vale a dire PTA e MEG. La Commissione ha successivamente cercato di appurare se fossero stati versati dazi all'importazione sulle materie




prime utilizzate per la produzione di PTA, di MEG o di altra materia prima a monte utilizzata per queste due sostanze. Si è però accertato che Reliance, in quanto società petrolchimica integrata, importava petrolio greggio e produceva internamente tutti i prodotti intermedi richiesti per la produzione di PET. La Commissione si è quindi informata sull'aliquota del dazio all'importazione applicabile al petrolio greggio, che è risultata essere lo 0 %, come dimostrato da una prova fornita da Reliance durante la visita di verifica. In base a tali informazioni risulta che l'intero importo del DDS costituiva una remissione in eccesso. Durante il resto dell'inchiesta Reliance non ha fornito nessun documento verificabile con dati quantitativi che facesse supporre diversamente. Reliance non ha fornito informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso, pur essendo stata sollecitata in diverse occasioni. In breve, la Commissione si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura delle sovvenzioni da DDS e nonostante numerosi richiami Reliance ha omesso di fornire dati di fatto, che sono in possesso della società, tali da giustificare il calcolo di una remissione in eccesso in misura inferiore all'importo totale proveniente dal DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

- (75) Reliance ha affermato che l'unica sollecitazione della Commissione a fornire informazioni che permettessero di determinare la remissione in eccesso era pervenuta all'epoca della divulgazione. La Commissione osserva però che Reliance era stata invitata a rispondere a un questionario e a fornire informazioni relative alla remissione in eccesso durante la visita di verifica, come spiegato al considerando 74. Anche tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (76) Reliance ha osservato che la Commissione non ha pubblicato una relazione di verifica e ha affermato che l'assenza di tale relazione non le ha permesso di difendere adeguatamente i propri interessi per quanto riguarda il DDS; la società ne deduce che la Commissione ha invertito l'onere della prova nella quantificazione dell'importo del vantaggio apportato dal DDS.
- (77) La Commissione, come già spiegato, ritiene che l'onere di dimostrare che sulle materie prime immesse nei prodotti esportati erano stati pagati dazi all'importazione, alla luce del rimborso da parte del governo indiano di tali dazi asseritamente versati, ricada sul produttore esportatore. Alla Commissione spetta l'onere di calcolare la misura della sovvenzione in base alle informazioni disponibili. A tal riguardo la Commissione osserva che gli elementi pertinenti utilizzati per accertare il tasso di sovvenzione da DDS, con il metodo spiegato nel considerando 69, sono stati verificati sulla scorta delle risposte al questionario fornite da Reliance. La verifica del DDS è stata svolta in parallelo alla verifica del MEIS, dato che i due regimi sono molto simili. Sono state verificate diverse fatture, corredate dei documenti relativi. Dette informazioni sono a disposizione di Reliance tra i documenti raccolti nel corso della missione. Durante la visita di verifica la Commissione ha rilevato una discrepanza tra il valore dei prodotti esportati dichiarato da Reliance ai fini del DDS e il valore dei beni esportati ai fini del MEIS. La discrepanza è stata spiegata da Reliance in uno dei documenti raccolti nel corso della missione. Tale discrepanza non ha tuttavia inciso sul calcolo della misura della sovvenzione. Non sono state rilevate altre discrepanze durante la verifica dei documenti presentati da Reliance in relazione al DDS. Ne consegue che tutte le informazioni necessarie alle parti interessate per esercitare i propri diritti alla difesa erano state trasmesse, anche a Reliance, nelle prime fasi dell'inchiesta. La Commissione ritiene pertanto che il diritto alla difesa di Reliance sia stato correttamente rispettato durante l'inchiesta. Il considerando 74 dimostra anche che la Commissione non ha invertito l'onere della prova, ma al contrario si è attivata per raccogliere le informazioni necessarie per calcolare la misura del vantaggio arrecato da DDS. L'argomentazione è pertanto respinta.

Gruppo Dhunseri

- (78) Come già spiegato, tutti gli operatori economici interessati hanno ricevuto lo stesso trattamento dopo un'attenta valutazione della loro situazione effettiva. IDIPL ha ribadito l'asserzione che durante il periodo dell'inchiesta di riesame il fornitore nazionale di PTA e MEG, in esecuzione di accordi contrattuali tra le due società, ha addebitato alla società MPPL un «presunto dazio doganale» e che MPPL lo ha pagato. IDIPL ha affermato che l'importo del «presunto dazio doganale» avrebbe dovuto essere detratto dal vantaggio complessivo del regime DDS. IDIPL ha inoltre osservato che il meccanismo del «presunto dazio doganale» costituisce «la concretizzazione di una decisione generale di riaddebitare a valle l'importo di un dazio fatto pagare al fornitore delle materie prime».
- (79) In merito a tale argomentazione la Commissione può confermare che il contratto commerciale tra MPPL e il suo fornitore menziona un elemento di prezzo «presunto dazio doganale» nella formula utilizzata per calcolare il prezzo delle materie prime. Ciò però non costituisce di per sé una prova del fatto che sia stato effettivamente pagato un dazio doganale dal fornitore nazionale, dato che tale formula è il risultato di un negoziato commerciale che non deve obbligatoriamente tenere conto dell'eventuale effettivo pagamento di dazi doganali. In tal senso IDIPL non ha fornito prove del fatto che le materie prime acquistate siano state importate dal fornitore o del fatto che, se importate, siano state soggette a un dazio doganale versato. Per tale motivo tale argomentazione è stata respinta.



Governo dell'India

- (80) Il governo ha sostenuto che un regime DDS quale quello contemplato nell'ASMC può concedere non solo una remissione/un'esenzione/il differimento di dazi doganali pagati su fattori produttivi importati, ma altresì prevedere la remissione di tasse indirette. In base a ciò, il governo indiano ha sostenuto che la Commissione aveva commesso un errore di principio quando aveva definito il DDS come un regime di restituzione dei dazi non ammissibile poiché esso può essere utilizzato anche se non esistono pagamenti di dazi all'importazione.
- (81) La Commissione osserva al riguardo che, per quanto il governo indiano svolga un ragionamento giuridico riguardante la remissione di tasse indirette, esso non fornisce alcuna prova del fatto che tali tasse siano state effettivamente pagate, o dovute, sulle materie prime utilizzate per la produzione del PET esportato da qualsiasi parte interessata, né che, qualora tali tasse siano state pagate, esse non siano state oggetto di rimborso mediante un meccanismo fiscale diverso e senza rapporto con il DDS. Nel corso dell'inchiesta nessuna parte interessata ha fornito informazioni riguardanti tasse indirette in relazione al DDS che avrebbero potuto influire sul livello di remissione in eccesso, per quanto in diverse occasioni sia stato richiesto di fornire informazioni che permettessero di calcolare la remissione in eccesso a titolo del DDS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (82) Il governo indiano sostiene inoltre che il DDS comprende un meccanismo di verifica che tiene conto delle materie prime consumate per la produzione del prodotto esportato.
- (83) A sostegno di tale affermazione il governo cita alcune disposizioni della legge del 2017 e del manuale doganale che regolano lo svolgimento di audit e verifiche, ma non dimostra che il regime DDS abbia istituito un meccanismo o una procedura che consente di stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità, ai sensi dell'allegato II, punto 4. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (84) È stato altresì obiettato che l'assenza di un meccanismo o una procedura di verifica ai sensi dell'allegato II, punto 4, era ininfluenza sulla quantificazione delle sovvenzioni di cui al considerando 70, in quanto la Commissione aveva calcolato la remissione in eccesso in base alle informazioni ricevute dalle società sotto inchiesta. Il governo ha sostenuto che la Commissione aveva l'obbligo di attivarsi per calcolare la remissione in eccesso.
- (85) Il considerando 74 dimostra che la Commissione si è attivata nella ricerca di informazioni che permettessero di accertare se una parte dell'importo DDS non costituisca una remissione in eccesso. Inoltre, malgrado sollecitazioni in tal senso, il governo ha ommesso di svolgere un esame approfondito in base alle effettive transazioni dei produttori esportatori sotto esame. L'argomentazione è pertanto non pertinente.

3.5. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme – EPCGS)

- (86) La Commissione ha accertato che nel quadro del regime EPCGS i produttori esportatori interessati hanno ricevuto sovvenzioni attribuibili al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3.5.1. Base giuridica


- (87) Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente al capitolo 5 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 5 dell'HOP I 2015-20.

3.5.2. Ammissibilità

- (88) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, i commercianti esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi.

3.5.3. Attuazione pratica

- (89) Purché successivamente esporti i prodotti, un'impresa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un'aliquota di dazio ridotta. A tale scopo, su domanda e dietro versamento di una tassa, il governo indiano rilascia una licenza EPCGS. Questo regime accorda una riduzione dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nell'ambito del regime stesso. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci considerate destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Nell'ambito del FTP 2015-20 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L'obbligo di esportazione, nella misura di sei volte il dazio risparmiato, deve essere adempiuto entro un periodo massimo di sei anni.



- (90) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il produttore nazionale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore nazionale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS.

3.5.4. Conclusioni sul regime EPCGS

- (91) Il regime EPCGS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario accordato dal governo indiano, poiché tale concessione riduce gli introiti per dazi che sarebbero altrimenti dovuti allo stesso governo. Inoltre, conferisce all'esportatore un vantaggio pari all'importo della riduzione dei dazi.
- (92) L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali autorizzazioni non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, l'EPCGS è pertanto ritenuto specifico e compensabile.
- (93) L'EPCGS non può essere considerato un regime ammissibile di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi consentiti, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono immessi nel processo produttivo dei manufatti destinati all'esportazione.

3.5.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione


- (94) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato quindi calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta di riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo affinché l'importo corrisponda al valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell'inchiesta.
- (95) Nessuno dei produttori esportatori indiani ha chiesto che le tasse versate per ricevere la sovvenzione fossero dedotte dalla totalità dell'importo della sovvenzione, diritto sancito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base.
- (96) A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, posto come denominatore, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (97) In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari allo 0,11 % per il gruppo Dhunseri e allo 0,45 % per Reliance.

3.5.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

- (98) IDIPL ha sostenuto che l'impianto e i macchinari importati ricorrendo all'EPCGS erano stati utilizzati per la produzione di PET destinato sia al mercato nazionale sia all'esportazione, e ha pertanto affermato che la cifra del denominatore di cui al considerando 96 avrebbe dovuto essere rappresentata dalle vendite totali della società anziché dal fatturato delle esportazioni di PET.
- (99) Al riguardo la Commissione osserva che, quand'anche tale affermazione non corroborata corrispondesse al vero, poiché l'EPCGS è subordinato all'andamento delle esportazioni e non è concesso in relazione alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate, si applica l'articolo 7, paragrafo 2, e il denominatore scelto al considerando 96 è giustificato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.6. Regime per le esportazioni di merci dall'India (*Merchandise Exports from India Scheme – MEIS*)

- (100) È stato constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame entrambi i produttori esportatori interessati hanno ricevuto vantaggi nel quadro del regime MEIS.



3.6.1. Base giuridica

- (101) Il MEIS è descritto dettagliatamente al capitolo 3 del documento FTP 2015-20 nonché al capitolo 3 del manuale HOP I 2015-20.
- (102) Il MEIS è entrato in vigore il 1° aprile 2015.

3.6.2. Ammissibilità

- (103) Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e i commercianti esportatori.

3.6.3. Attuazione pratica


- (104) Le società ammissibili possono beneficiare del MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell'UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l'elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono specificati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'appendice 3B del documento FTP 2015-20.
- (105) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni.
- (106) All'epoca dell'entrata in vigore del MEIS, nell'aprile 2015, il prodotto in esame non era riportato nell'appendice 3B e pertanto non poteva beneficiare dei vantaggi conferiti dal regime in questione. Il 29 ottobre 2015, tuttavia, con l'avviso pubblico n. 44/2015-2020, le esportazioni di PET verso i paesi dei gruppi A e B sono diventate ammissibili a beneficiare di un vantaggio MEIS pari al 2 % del valore fob delle esportazioni. Con l'avviso pubblico n. 06/2015-2020, le esportazioni verso i paesi del gruppo C sono diventate ammissibili a beneficiare dello stesso vantaggio del 2 % il 4 maggio 2016.
- (107) Sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l'esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione.
- (108) I crediti sul dazio nel quadro del MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio. Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali e iii) il pagamento dell'imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi.
- (109) Per richiedere i vantaggi nel quadro del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale per il Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l'autorità regionale competente del governo dell'India concede il credito sul dazio. Se ed in quanto l'esportatore fornisce la documentazione pertinente, l'autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all'assegnazione dei crediti sul dazio.

3.6.4. Conclusioni sul regime MEIS

- (110) Il regime MEIS fornisce sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell'India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all'importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo indiano derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore che non è soggetto al pagamento di tali dazi all'importazione.
- (111) Inoltre, il regime MEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base.

3.6.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (112) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l'esistenza durante il periodo dell'inchiesta di riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione è eseguita nel quadro di tale regime: contestualmente, il governo indiano concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Si tratta di un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali



hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, il governo dell'India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime MEIS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione del dazio ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (113) A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione (numeratore) sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate.
- (114) In base alle precedenti considerazioni, la Commissione ha stabilito che le aliquote di sovvenzione con riferimento a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari rispettivamente all'1,90 % per il gruppo Dhunseri e all'1,93 % per Reliance.

3.6.6. Osservazioni in risposta alla divulgazione delle informazioni

- (115) Il governo indiano ha sostenuto che il MEIS non è compensabile per i motivi seguenti: 1) il regime è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC, e 2) i crediti sul dazio sono «note di credito» che forniscono un vantaggio al loro detentore solo nel momento in cui il credito è utilizzato in compensazione di dazi all'importazione.
- (116) Per quanto riguarda il primo motivo, il governo indiano non ha apportato alcuna prova. La mera affermazione che l'obiettivo del MEIS sia fornire assistenza agli esportatori al fine di compensare inefficienze strutturali e i costi o le tasse a queste associati, e assicurare condizioni di parità, non è sufficiente a dimostrare che il MEIS è compatibile con le disposizioni dell'allegato I, lettere g) e h), in combinato disposto con le disposizioni dell'allegato II, dell'ASMC. Per quanto riguarda il secondo motivo, si ricorda che, come spiegato al considerando 108, a partire da quando il governo rilascia un credito sul dazio a un beneficiario del regime MEIS, tale credito sul dazio può essere utilizzato in qualsiasi momento per compensare determinati dazi o tasse o rivenduto ad un altro operatore commerciale, in quanto i crediti sul dazio sono liberamente trasferibili. Si ritiene pertanto che il governo indiano eroga un vantaggio al beneficiario del MEIS nel momento in cui viene rilasciato il credito sul dazio. Tale pare essere anche l'interpretazione adottata nelle norme di contabilità indiane, poiché il valore finanziario dei crediti è contabilizzato come credito appena i relativi documenti sono rilasciati dal governo indiano, come indicato al considerando 112, e non nel momento in cui essi sono effettivamente utilizzati per compensare un dazio o una tassa. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.7. Regime del Gujarat di esenzione dalla tassa sull'elettricità (*Gujarat Electricity Duty Exemption Scheme – GEDES*)

- (117) La Commissione ha riscontrato che una società si è avvalsa di questa misura nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, l'inchiesta ha accertato che il vantaggio ottenuto era trascurabile e pertanto il regime in questione non è stato analizzato ulteriormente.


4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

- (118) La Commissione ricorda che l'importo della sovvenzione stabilito per DPL e Reliance dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 era rispettivamente del 3,2 % e del 6,2 %, che si è tradotto in dazi compensativi rispettivamente nella misura di 35,69 EUR/t e di 69,39 EUR/t.
- (119) Nel corso dei presenti riesami intermedi parziali, la Commissione ha rilevato che l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili è pari al 2,3 % per il gruppo Dhunseri e al 4 % per Reliance. Come spiegato ai considerando da 27 a 30, le aliquote di sovvenzione del gruppo Dhunseri riportate nella tabella sono state calcolate aggregando i dati concernenti IDIPL e MPPL, i due produttori esportatori di PET del gruppo durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella

Aliquote di sovvenzione individuali compensate

	DDS	EPCGS	MEIS	Totale
Gruppo Dhunseri:	0,38 %	0,11 %	1,90 %	2,3 %
— Dhunseri Petrochem Limited				
— IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited				
— Micro Polypet Pvt. Ltd				
Reliance	1,67 %	0,45 %	1,93 %	4,0 %



- (120) Le misure compensative attualmente in vigore assumono la forma di un dazio specifico. Di conseguenza, sulla base delle aliquote di sovvenzione indicate nella tabella, la Commissione ha stabilito i seguenti dazi compensativi specifici: 18,73 EUR/t per il gruppo Dhunseri e 29,21 EUR/t per Reliance.
- (121) In linea con il considerando 16, la Commissione ha valutato la necessità di modificare l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India, che è pari a 69,40 EUR/t. A tale proposito si ricorda che il dazio più elevato in vigore nei confronti dei produttori esportatori indiani, pari a 74,60 EUR/t, è istituito nei confronti di Pearl Engineering Polymers Ltd, un produttore che non è stato oggetto dei presenti riesami. Poiché i presenti riesami non modificano il dazio più elevato, non è stata ritenuta giustificata alcuna modifica dell'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società» in India.

5. CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE RELATIVE ALLE SOVVENZIONI

- (122) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative alle sovvenzioni fossero mutate in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame e se il mutamento di circostanze avesse carattere duraturo.
- (123) La Commissione ha stabilito che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, i produttori esportatori interessati hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dal governo indiano, benché in misure differenti.
- (124) Per quanto riguarda Reliance, nel periodo dell'inchiesta di riesame le sovvenzioni più importanti in termini di aliquote di sovvenzione provenivano dai regimi DDS e MEIS. Niente indica che tali sovvenzioni cesseranno di esistere in un futuro prossimo. Entrambe le sovvenzioni forniscono un vantaggio calcolato come percentuale fissa del valore fob delle esportazioni e non vi sono peraltro elementi indicanti che nel prossimo futuro saranno modificate le rispettive aliquote di sovvenzione.
- (125) Per quanto riguarda il regime DDS, l'aliquota di sovvenzione è stata ridotta più volte dal governo indiano negli ultimi sette anni: dal 5,5 % del valore fob nel 2011 si è scesi al 3,9 % nel 2012, al 3,0 % nel 2013, al 2,4 % nel 2014, all'1,9 % nel 2015 e, infine, all'1,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Secondo il sito Internet della direzione centrale delle Accise e delle dogane (*Central Board of Excise and Customs*)⁽¹⁾, da allora l'aliquota non è stata modificata.
- (126) Per quanto riguarda il regime MEIS, l'aliquota del 2 % del valore fob divenuta applicabile al PET nell'ottobre 2015, come spiegato al considerando 106, è rimasta invariata da allora, secondo il sito Internet della direzione generale per il Commercio estero⁽²⁾.
- (127) Per quanto riguarda il regime EPCGS, non è previsto alcun mutamento significativo del livello di sovvenzione dopo il periodo dell'inchiesta di riesame, perché a) non vi sono state indicazioni di rilevanti importazioni di beni strumentali programmate e b) qualsiasi vantaggio conferito nell'ambito di tale sovvenzione è ripartito su un elevato numero di anni corrispondente al periodo di ammortamento dei beni strumentali (tra i 18 e i 25 anni in India).
- (128) L'AAS è stato il regime che ha sovvenzionato in maggior misura Reliance durante l'ultimo riesame intermedio menzionato al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. Come illustrato al considerando 46, il regime AAS è stato usato raramente nel periodo dell'inchiesta del presente riesame, poiché la maggior parte delle esportazioni ha beneficiato del DDS, e quest'ultimo regime e l'AAS si escludono a vicenda. Il regime AAS resta disponibile e non si può escludere che Reliance cominci a utilizzarlo di nuovo in futuro, ma tale eventualità ridurrebbe automaticamente i vantaggi ottenuti tramite il DDS poiché ogni operazione di esportazione può beneficiare di una sola delle due sovvenzioni.
- (129) Come enunciato ai considerando da 125 a 128, non sono emerse prove indicanti che i regimi compensati avranno termine o che i loro livelli di sovvenzione saranno aumentati o diminuiti in futuro. Su tale base, la Commissione ha concluso che le circostanze che hanno determinato il nuovo livello di sovvenzione di Reliance sono di carattere duraturo.
- (130) Nel periodo dell'inchiesta del presente riesame intermedio, Reliance ha beneficiato di minori sovvenzioni rispetto all'ultimo riesame intermedio di cui al considerando 7, secondo le conclusioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350, visto che l'aliquota di sovvenzione rilevata è scesa dal 6,2 % al 4 %. In base al considerando 129, è inoltre probabile che Reliance continuerà a ricevere sovvenzioni in misura inferiore a quanto stabilito nel

⁽¹⁾ Le aliquote del regime DDS sono disponibili all'indirizzo <http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/dbk-schedule/dbk-idx> (consultato il 4 giugno 2018).

⁽²⁾ Le aliquote del regime MEIS sono disponibili all'indirizzo <http://dgftcom.nic.in/licasp/MEIS/meisitemdetail2016.asp> alla voce 3907 del Codice tariffario indiano (consultato il 4 giugno 2018).



regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350. La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure vigenti determinerebbe un livello del dazio superiore alla sovvenzione compensabile arrecante il pregiudizio. Di conseguenza, il livello delle misure in vigore dovrebbe essere modificato per rispecchiare la nuova situazione.

- (131) Per quanto riguarda il gruppo Dhunseri, l'inchiesta ha accertato, come esposto nei considerando da 27 a 30, che la struttura del gruppo è mutata in misura significativa. Soprattutto, nel periodo dell'inchiesta di riesame il gruppo possedeva due stabilimenti di PET anziché uno solo come durante il precedente riesame intermedio. La riorganizzazione che è stata realizzata nel contesto di un'alleanza con il partner IVL ha comportato una serie di azioni giuridiche in un arco di tempo di circa due anni e, con ogni probabilità, si è conclusa quando è stata sanzionata dalla Corte suprema di Kolkata nel dicembre 2017. La Commissione ha pertanto ritenuto che il mutamento della struttura fosse di carattere duraturo. Si è quindi concluso che le misure in vigore dovrebbero essere modificate per rispecchiare la nuova situazione, anche alla luce delle precedenti conclusioni sull'attuale (inferiore) livello di sovvenzione riscontrato nei presenti riesami.

6. FORMA DELLE MISURE

- (132) Come spiegato al considerando 120, le misure modificate assumono la forma di dazi specifici. Le aliquote del dazio specifiche sono calcolate sulla base dei dati riguardanti il periodo dell'inchiesta di riesame e rimangono pertanto allo stesso livello a prescindere dall'andamento dei prezzi all'esportazione.
- (133) Tuttavia, diversamente dalle sovvenzioni che conferivano i maggiori importi di sovvenzione durante l'inchiesta originaria, i due regimi di sovvenzione principali (il DDS e il MEIS) nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame conferiscono vantaggi finanziari che sono direttamente proporzionali al prezzo di esportazione. Queste due sovvenzioni rappresentavano rispettivamente il 97 % e l'89 % della sovvenzione complessiva del gruppo Dhunseri e di Reliance nel periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò significa che l'importo delle sovvenzioni compensabili aumenta automaticamente in linea con un aumento del prezzo all'esportazione. Di conseguenza, dazi specifici non sembrano compensare opportunamente l'effettivo livello di sovvenzione di cui beneficiavano i due produttori esportatori.
- (134) Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che, contrariamente all'inchiesta originaria, dazi specifici possano non essere più la forma di misure più adeguata alla luce delle summenzionate circostanze. Una modifica della forma delle misure non può tuttavia essere prevista nel contesto degli attuali riesami intermedi, poiché tale modifica dovrebbe essere applicata a tutti i produttori esportatori indiani, mentre i presenti riesami intermedi si limitano a stabilire il livello di sovvenzione di due soli produttori esportatori. Pertanto, la Commissione ha deciso di mantenere la forma attuale delle misure.

7. OFFERTE DI IMPEGNO SUI PREZZI


- (135) Dopo la divulgazione delle informazioni IDIPL ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi. L'offerta è stata respinta, poiché la natura della sovvenzione crea una situazione nella quale l'applicazione di un impegno su un prezzo minimo all'esportazione avrebbe comportato un aumento del livello delle sovvenzioni. Ciò perché il livello delle sovvenzioni a titolo del DDS e del MEIS, che insieme costituiscono il 95 % delle sovvenzioni, dipende dal valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di tali regimi. Oltre a ciò, la struttura del gruppo cui appartiene IDIPL avrebbe reso impossibile controllare efficacemente l'impegno.
- (136) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La riga della tabella relativa a Dhunseri Petrochem Limited all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 è sostituita dalla seguente:

Paese	Impresa	Dazio compensativo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
«India	Dhunseri Petrochem Limited	18,73	A585
India	IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited	18,73	C380
India	Micro Polypet Pvt. Ltd	18,73	C381»



Articolo 2

La riga della tabella relativa a Reliance Industries Limited all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 del Consiglio è sostituita dalla seguente:

Paese	Impresa	Dazio compensativo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
«India	Reliance Industries Limited	29,21	A181»

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE2169



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE
del 1° ottobre 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

- (1) Con il regolamento (UE) n. 2320/1997⁽²⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia. Con la decisione 2000/70/CE della Commissione⁽³⁾ è stato accettato un impegno offerto da un esportatore in Russia. Con il regolamento (CE) n. 348/2000⁽⁴⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio⁽⁵⁾ è stato deciso, a titolo prudenziale, di non applicare ulteriormente le misure in vigore alle importazioni originarie, tra l'altro, della Russia in considerazione del comportamento anticoncorrenziale tenuto in passato da determinati produttori dell'Unione (cfr. il considerando 9 del regolamento suddetto).
- (2) Sulla scorta di un'inchiesta di riesame svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 258/2005⁽⁶⁾, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (CE) n. 348/2000, ha abrogato la possibilità di esenzione dai dazi, prevista all'articolo 2 di detto regolamento, e ha istituito un dazio antidumping del 38,8 % sulle importazioni dalla Croazia e un dazio antidumping del 64,1 % sulle importazioni dall'Ucraina, ad eccezione delle importazioni da Dnepropetrovsk Tube Works sulle quali grava un dazio antidumping del 51,9 %.
- (3) Con la decisione 2005/133/CE⁽⁷⁾, la Commissione ha sospeso parzialmente i dazi antidumping definitivi relativi alla Croazia e all'Ucraina per un periodo di nove mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2005. La sospensione parziale è stata prorogata di un ulteriore periodo di un anno con il regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, del 17 novembre 1997 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GUL 322 del 25.11.1997, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, che accetta un impegno offerto in relazione al riesame intermedio del dazio antidumping applicabile alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati originari, fra l'altro, della Russia (GUL 23 del 28.1.2000, pag. 78).


⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina e recante riscossione definitiva del dazio provvisorio (GUL 45 del 17.2.2000, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1322/2004 del Consiglio, del 16 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania (GUL 246 del 20.7.2004, pag. 10).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 258/2005 del Consiglio, del 14 febbraio 2005, che modifica le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 348/2000 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GUL 46 del 17.2.2005, pag. 7).

⁽⁷⁾ Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2005, recante sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GUL 46 del 17.2.2005, pag. 46).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 1866/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che proroga la sospensione parziale dei dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 258/2005 sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GUL 300 del 17.11.2005, pag. 1).



- (4) Con il regolamento (CE) n. 954/2006 ⁽⁹⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina, ha abrogato i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000, ha chiuso il riesame intermedio e il riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e ha chiuso il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Croazia, della Russia e dell'Ucraina.
- (5) Con la sentenza del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-191/09 e C-200/09 P *Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP*, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso del Consiglio ⁽¹⁰⁾ in merito alla sentenza del Tribunale di primo grado del 10 marzo 2009 che annullava l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 954/2006 in merito al dazio antidumping fissato per i prodotti fabbricati da Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant, Niko Tube ZAT e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (in prosieguo collettivamente «Interpipe Group») che eccedeva quello che sarebbe stato applicabile se non si fosse proceduto ad un adeguamento del prezzo all'esportazione a titolo di commissione quando le vendite avevano avuto luogo con l'intermediazione dell'operatore commerciale collegato, Sepco SA ⁽¹¹⁾. Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione ha adottato le misure necessarie per conformarsi alle sentenze e ha ricalcolato il dazio antidumping applicabile per Interpipe Group in linea con le indicazioni del Tribunale di primo grado e della Corte di giustizia. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio ⁽¹²⁾ ha corretto gli aspetti del regolamento (CE) n. 954/2006 che sono stati ritenuti non conformi al regolamento di base e che pertanto hanno portato all'annullamento di parti del precedente regolamento. Detto regolamento ha mantenuto valide tutte le altre conclusioni del regolamento (CE) n. 954/2006. Dopo il ricalcolo, il dazio antidumping attualmente applicato a Interpipe Group per il prodotto interessato è stato quindi fissato al 17,7 %.
- (6) Con il regolamento (UE) n. 585/2012 ⁽¹³⁾ il Consiglio, in seguito al riesame in previsione della scadenza, ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature originari della Russia e dell'Ucraina e ha chiuso le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio non legato originari della Croazia (il «precedente riesame in previsione della scadenza»).
- (7) Sulla scorta di un'inchiesta di riesame intermedio parziale svolta conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 795/2012 ⁽¹⁴⁾ e il regolamento (UE) n. 1269/2012 ⁽¹⁵⁾ rispettivamente, ha modificato le misure definitive istituite con il regolamento (UE) n. 585/2012 nei confronti di diversi produttori esportatori russi e ucraini.
- (8) I dazi antidumping attualmente in vigore sono del 35,8 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works (24,1 %), OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works (28,7 %), e del 25,7 % sulle importazioni dall'Ucraina, fatta eccezione per OJSC Dnepropetrovsk Tube Works (12,3 %), LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (13,8 %).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina, abroga i regolamenti (CE) n. 2320/97 e (CE) n. 348/2000 del Consiglio, chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania e chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni tubi senza saldature, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4).

⁽¹⁰⁾ C-191/09 P - Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP.


⁽¹¹⁾ T-249/06 - Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP/Consiglio.

⁽¹²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2012 del Consiglio, del 21 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia, della Romania, della Russia e dell'Ucraina (GU L 165 del 26.6.2012, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Croazia (GU L 174 del 4.7.2012, pag. 5).

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 795/2012 del Consiglio, del 28 agosto 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina, in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 238 del 4.9.2012, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 585/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia in seguito a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 357 del 28.12.2012, pag. 1).



1.2. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (9) Il 4 luglio 2017, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (in prosieguo l'«avviso di apertura») ⁽¹⁶⁾.
- (10) Il riesame è stato aperto a seguito di una domanda documentata presentata il 30 marzo 2017 dal Comitato di difesa dell'industria dei tubi di acciaio senza saldature dell'Unione europea (in prosieguo «il richiedente») per conto di produttori dell'Unione europea rappresentanti una quota superiore al 25 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tubi senza saldature. La domanda è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere del dumping per l'Ucraina e la reiterazione del dumping per la Russia, nonché la reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

1.3. Riesame intermedio parziale parallelo

- (11) Il 7 maggio 2018 la Commissione ha parallelamente aperto un riesame intermedio parziale riguardo alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, dell'Ucraina a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base ⁽¹⁷⁾. Il riesame intermedio parziale è stato richiesto da un gruppo di produttori esportatori in Ucraina, Interpipe Group, e si limita alla verifica delle pratiche di dumping solo per quanto concerne il richiedente.

1.4. Inchiesta

Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (12) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (in prosieguo il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e la fine del PIR (in prosieguo il «periodo in esame»).

Parti interessate


- (13) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori conosciuti, i rappresentanti dei paesi esportatori, il richiedente e i produttori dell'Unione menzionati nella domanda di apertura del riesame. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine previsto nell'avviso di apertura.

Campionamento

- (14) In considerazione dell'elevato numero di produttori esportatori in Russia e in Ucraina nonché del gran numero di importatori, nell'avviso di apertura era inizialmente previsto il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Al fine di consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario procedere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, le parti sopra menzionate sono state invitate a manifestarsi entro quindici giorni dall'apertura del procedimento e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (15) Hanno risposto e si sono manifestati entro i termini indicati solo due produttori esportatori russi (TMK Group e ChTPZ Group, in prosieguo «i due gruppi di produttori esportatori russi») e un produttore esportatore ucraino (in prosieguo «Interpipe Group»). Pertanto, si è deciso di non procedere al campionamento per quanto riguarda i produttori esportatori.
- (16) Nessun importatore ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura, né ha espresso la propria disponibilità a collaborare con la Commissione. Tuttavia, quattro importatori hanno inviato le loro osservazioni all'apertura della procedura. La Commissione ha pertanto deciso di non procedere al campionamento.

⁽¹⁶⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina (GU C 214 del 4.7.2017, pag. 9).

⁽¹⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati tubi senza saldature originari, fra l'altro, dell'Ucraina (GU C 159 del 7.5.2018, pag. 18).



- (17) Nell'avviso di apertura, la Commissione affermava altresì di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura, dodici produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base, la Commissione aveva provvisoriamente selezionato un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione.
- (18) A seguito dell'insufficiente collaborazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e a norma di quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base riguardo a tale società, la Commissione ha sostituito il produttore in questione, selezionato provvisoriamente, con due altri produttori dell'Unione. Pertanto, il campione finale dei produttori dell'Unione è composto da Arcelor Mittal Tubular Products, Benteler Steel Tube GmbH, Dalmine SpA, e Zeleziarne Podbrezova a.s.

Questionari

- (19) Sono stati quindi inviati questionari ai cinque produttori dell'Unione inclusi nel campione (totale del campione originario e di quello definitivo), a quattro importatori, ai due gruppi di produttori esportatori russi e a Interpipe Group.
- (20) Nessuno dei due gruppi di esportatori produttori russi ha risposto al questionario. Le autorità russe sono state informate della non collaborazione e dell'intenzione della Commissione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.
- (21) Entrambi i produttori hanno però trasmesso le loro osservazioni con cui contestavano l'accuratezza della richiesta e si opponevano al persistere delle misure.
- (22) Le risposte ai questionari sono state fornite dai cinque produttori dell'Unione e dall'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato. Non sono state fornite altre risposte dai quattro importatori dell'Unione.

Visite di verifica

- (23) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio e per accertare l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle società indicate di seguito.

Produttori dell'Unione:


- Arcelor Mittal Tubular Products, Ostrava, Repubblica ceca;
- Benteler Steel Tube GmbH, Paderborn, Germania;
- Dalmine SpA, Bergamo, Italia;
- Zeleziarne Podbrezova a.s., Podbrezova, Slovacchia, e i suoi operatori commerciali collegati Pipex Italia SpA, Arona, Italia e Slavrur Sp. z o.o., Stalowa Wola, Polonia;
- Vallourec Deutschland GmbH, Boulogne Billancourt, Francia.

Produttore esportatore dell'Ucraina:

- Interpipe Group (OJSC Interpipe NTRP, Dnepropetrovsk, Ucraina, LLC Interpipe Niko Tube, Nikopol, Ucraina) e le società commerciali collegate LLC Interpipe Ukraine, Dnepropetrovsk, Ucraina, e Interpipe Europe SA, Lugano, Svizzera, e Interpipe Central Trade GmbH, Francoforte, Germania.

Fase successiva della procedura

- (24) In data 13 luglio 2018, la Commissione ha proceduto alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature di ferro o di acciaio non legato originari della Russia e dell'Ucraina.
- (25) Sono pervenute osservazioni dai due gruppi di produttori esportatori russi, da Interpipe Group, dalla missione ucraina presso l'Unione europea e dalla missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea. In data 8 agosto 2018 si è tenuta un'audizione con i due gruppi di produttori esportatori russi e la missione permanente della Federazione russa presso l'Unione europea e i servizi della Commissione. Lo stesso giorno, si è tenuta un'audizione con Interpipe Group e i servizi della Commissione. Alla luce delle osservazioni formulate da Interpipe Group, la società ha ricevuto due documenti aggiuntivi di divulgazione concernenti l'analisi con riferimento all'Ucraina e a talune questioni specifiche della società.



- (26) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state valutate e prese in considerazione, se del caso.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (27) Il prodotto in esame è lo stesso dell'ultima inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure attualmente in vigore, ovvero alcuni tubi senza saldature («TSS»), di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (*Carbon Equivalent Value - CEV*) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (*International Institute of Welding - IIW*) ⁽¹⁸⁾, originari della Russia e dell'Ucraina («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93 ⁽¹⁹⁾ (codici TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 e 7304 59 93 20).
- (28) Il prodotto in esame viene usato per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio per il trasporto di gas e di liquidi, per palificazioni nel settore delle costruzioni, per usi meccanici, per tubi del gas, per tubi di boiler, nonché per gli «OCTG» (*oil and country tubular goods*) per la perforazione, il rivestimento e il tubing nel settore dell'industria petrolifera.
- (29) I TSS possono essere forniti agli utilizzatori sotto forme molto diverse: possono essere ad esempio galvanizzati, filettati, consegnati come tubi verdi (ovvero senza alcun trattamento termico), con estremità speciali, sezioni diverse, tagliati su misura o meno. Non esistendo misure standard comuni per questi tubi, i TSS vengono per lo più fabbricati su ordinazione. Di norma i TSS sono uniti tra loro mediante saldatura. Tuttavia, in casi particolari possono essere collegati tramite la filettatura o essere usati da soli, anche se saldabili. L'inchiesta ha evidenziato che tutti i TSS possiedono le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi.

2.2. Prodotto simile

- (30) Come l'ultima inchiesta e quelle precedenti, anche questa inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti esportati nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina, i prodotti fabbricati e venduti sui mercati interni di Russia e Ucraina e i prodotti fabbricati e venduti nell'Unione dai produttori dell'UE presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi usi finali e sono pertanto da considerare prodotti simili conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (31) Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato valutato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping alla scadenza delle misure in vigore.

3.1. Russia

3.1.1. Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.1.1.1. Osservazioni preliminari

- (32) Come disposto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha valutato in primo luogo se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping da parte della Russia.
- (33) In assenza di collaborazione da parte di produttori esportatori russi, come indicato al considerando 20, la Commissione ha basato l'analisi generale, compreso il calcolo del dumping, sui dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

⁽¹⁸⁾ Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (*International Institute of Welding - IIW*).

⁽¹⁹⁾ Come attualmente definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 282 del 31.10.2017, pag. 1).



- (34) Di conseguenza, il rischio del persistere o della reiterazione del dumping è stato valutato utilizzando le informazioni contenute nella richiesta di riesame in previsione della scadenza, insieme con altre fonti d'informazione, come le informazioni rilevate a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, le informazioni contenute nelle osservazioni scritte ricevute fra cui, fra le altre cose, le statistiche sulle esportazioni russe del Servizio doganale federale russo («RFCS») ⁽²⁰⁾, e i dati statistici provenienti dal sito Internet specialistico Metal Expert ⁽²¹⁾.
- (35) La mancata collaborazione russa non ha permesso alla Commissione di mettere a confronto il valore normale con il prezzo all'esportazione per ciascun tipo di prodotto. Pertanto, sia il valore normale che il prezzo all'esportazione sono stati calcolati utilizzando i valori medi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 18 del regolamento di base.
- 3.1.1.2. Valore normale
- (36) Per stabilire il valore normale, la Commissione ha utilizzato la stessa metodologia applicata dal richiedente nella richiesta. Questa metodologia si basa sui dati relativi ai prezzi interni russi disponibili sul sito Metal Expert. La Commissione quindi ha utilizzato i prezzi nazionali medi in Russia, franco fabbrica, indicati sul sito Metal Expert per i 12 mesi intercorsi fra luglio 2016 e giugno 2017.
- 3.1.1.3. Prezzo all'esportazione
- (37) I prezzi all'esportazione nell'Unione sono stati stabiliti sulla base della banca dati della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
- 3.1.1.4. Confronto
- (38) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è avvenuto a livello franco fabbrica. Il valore normale è stato adeguato verso l'alto in base alla metodologia fornita dal richiedente ⁽²²⁾ e sulla base delle informazioni disponibili nel sistema Metal Expert. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato verso il basso per ottenere il livello franco fabbrica. A tal fine, sono stati dedotti i costi di consegna, assicurazione e commissione in base alle informazioni disponibili nella richiesta.
- 3.1.1.5. Dumping
- (39) Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione ha calcolato un margine di dumping per le esportazioni russe verso l'Unione pari a circa il 33 %. Tuttavia, il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stato relativamente limitato, rappresentando solo lo 0,6 % dei consumi dell'Unione.
- 3.1.1.6. Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni
- (40) Dopo la divulgazione, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno presentato congiuntamente le proprie osservazioni sul documento di divulgazione generale della Commissione.
- (41) Entrambe le società hanno contestato la legalità delle misure in vigore. In primo luogo, esse hanno obiettato l'illegittimità delle misure originarie, in quanto la Commissione aveva applicato un adeguamento dei costi per ottenere il valore normale in base all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, asseritamente illegale secondo la giurisprudenza dell'organo d'appello dell'OMC ⁽²³⁾. In secondo luogo hanno sostenuto che l'approccio della Commissione in sede di riesami in vista della scadenza, per cui la Commissione non formula conclusioni specifiche per società ⁽²⁴⁾, fosse contrario alla lettera e allo spirito del regolamento di base e all'accordo antidumping dell'OMC.
- (42) La prima obiezione è stata respinta, in quanto si riferisce al calcolo del dazio originario, che non rientra nell'ambito dell'attuale procedura. Ai fini del presente riesame in vista della scadenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, si è fatto ricorso a quanto previsto dall'articolo 18. In merito alla seconda obiezione, i due gruppi di produttori esportatori russi non hanno dimostrato per quali motivi sarebbero illegali decisioni adottate a livello di paese nel contesto dei riesami in vista della scadenza. L'obiezione è stata pertanto respinta.
- (43) Riguardo agli aspetti specifici dell'inchiesta, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno dapprima contestato l'applicazione da parte della Commissione dell'articolo 18 del regolamento di base, affermando che la Commissione non aveva tenuto conto delle informazioni da questi presentate nel corso dell'inchiesta.


⁽²⁰⁾ Banca dati del Servizio doganale federale sul commercio estero <http://stat.customs.ru/apex/> (dati accessibili al pubblico forniti dai produttori esportatori russi. Allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017 e del 30 luglio 2018).

⁽²¹⁾ Metal Expert LLC: www.metalexper-group.com.

⁽²²⁾ Disponibile nella versione non riservata della richiesta.

⁽²³⁾ *Unione europea – Misure antidumping sul biodiesel dall'Argentina*, WT/DS473/AB.

⁽²⁴⁾ Ad es., una decisione che possa contemplare la fine dell'inchiesta per un produttore esportatore anche se le misure dovessero essere mantenute a livello di paese.



- (44) Riguardo all'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base, tutti i produttori esportatori russi conosciuti sono stati invitati a compilare il questionario preparato per i produttori esportatori dopo l'apertura ⁽²⁵⁾. Inoltre, la missione permanente della Russia presso l'UE ha ricevuto i questionari da compilare ed è stata invitata a contattare (o a segnalare alla Commissione) altri produttori russi eventualmente non noti alla Commissione il giorno dell'apertura, in modo che avessero la possibilità di prendere parte all'inchiesta.
- (45) I due gruppi di produttori esportatori russi che si sono manifestati hanno informato la Commissione, il 21 agosto 2017, di aver deciso di non collaborare completamente all'inchiesta, specificando di aver deciso di non rispondere al questionario e di limitare volontariamente la loro partecipazione presentando solo certi dati (come quelli su produzione e capacità, nonché i prezzi all'esportazione nei mercati terzi) e le loro osservazioni su taluni aspetti dell'inchiesta. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno comunque ricevuto un questionario e sono stati invitati a completarlo. Nella lettera che accompagnava l'invito, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base. Nessuno dei due gruppi ha fatto pervenire risposte ai questionari.
- (46) In considerazione di ciò, il 22 marzo 2018 la Commissione ha informato le autorità russe della sua intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base.
- (47) Tuttavia, la Commissione ha sottolineato, durante l'audizione dell'8 agosto 2018, di non aver ignorato i dati presentati dai due gruppi di produttori esportatori, come erroneamente da questi affermato. Infatti, la Commissione ha spiegato di aver effettuato un controllo incrociato dei dati forniti dai due gruppi di produttori esportatori russi in merito alla capacità e alla produzione, raffrontandoli con i dati accessibili al pubblico, e segnatamente quelli di Metal Expert. Inoltre, la Commissione ha utilizzato i dati provenienti dalle statistiche sulle esportazioni russe ricevuti dai produttori esportatori, come indicato al considerando 34. Pertanto, l'affermazione che la Commissione non ha tenuto conto delle informazioni presentate dai due gruppi di produttori esportatori è stata respinta.
- (48) I due gruppi di produttori esportatori russi hanno anche osservato di aver invitato la Commissione a effettuare visite di verifica sui dati limitati che avevano fornito e che non era stata effettuata alcuna visita di verifica.
- (49) A norma dell'articolo 16 del regolamento di base, la Commissione effettua visite se lo ritiene necessario e, in mancanza di una risposta adeguata e tempestiva, la Commissione può decidere di non effettuare tale visita di verifica. Su questa base, e data la mancanza di un'adeguata risposta al questionario in questo caso, la Commissione ha ritenuto che non si dovesse effettuare nessuna visita di verifica.


3.1.2. *Rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate*

- (50) Come indicato in precedenza, è risultato che la Russia aveva persistito nella pratica del dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, ma che il livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame era stato relativamente limitato. Pertanto, la Commissione ha analizzato se vi fosse il rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le attuali misure antidumping non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata della Russia, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.1.2.1. *Capacità inutilizzata*

- (51) Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato le risultanze cui era giunta la Commissione riguardo alla capacità inutilizzata disponibile in Russia. In particolare, i due gruppi di produttori esportatori russi sostenevano che la Commissione avesse sovrastimato la capacità inutilizzata disponibile in Russia. Tale capacità inutilizzata si basava sui dati provenienti dalle informazioni di mercato (Metal Expert) ed era stimata come pari a oltre 550 000 tonnellate.
- (52) Durante l'audizione dell'8 agosto 2018, la Commissione ha illustrato i dati utilizzati per calcolare la cifra indicata nel documento di divulgazione generale, cioè i dati accessibili al pubblico (come inseriti nel fascicolo) al momento della stesura del documento di divulgazione generale. A seguito delle osservazioni ricevute e delle discussioni avute durante l'audizione, la Commissione ha invitato i due gruppi di produttori esportatori russi a presentare i dati più aggiornati e dettagliati loro disponibili sulla produzione e la capacità. I due gruppi di produttori esportatori russi hanno fornito tali informazioni (reperite presso Metal Expert) alla Commissione il 10 agosto 2018. Pertanto, per calcolare la capacità produttiva la Commissione ha utilizzato i dati aggiornati provenienti da Metal Expert come forniti dai due gruppi di esportatori produttori russi nelle loro osservazioni del 10 agosto 2018.

⁽²⁵⁾ Nella comunicazione del 27 luglio 2018, i produttori esportatori russi sono stati inequivocabilmente informati del fatto che, in mancanza di una risposta al questionario, la Commissione avrebbe applicato l'articolo 18 del regolamento di base.



- (53) I dati aggiornati sulla capacità inutilizzata così ottenuti hanno evidenziato una capacità inutilizzata in Russia, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, pari a 350 000 – 380 000 tonnellate. Questo notevole eccesso di capacità rappresenta più del 25 % dei consumi dell'Unione.

3.1.2.2. Attrattività del mercato dell'Unione

- (54) L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori russi per le ragioni indicate di seguito.
- (55) In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.
- (56) Secondo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio ⁽²⁶⁾, che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni russe verso uno dei loro principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando il rischio che si produca una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE.
- (57) In termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 137) dimostra che il prezzo medio delle importazioni russe sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuino ad aumentare in caso di abrogazione delle misure.
- (58) Dato il livello di esportazioni relativamente basso verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame (8 663 tonnellate), la Commissione ha analizzato anche i prezzi all'esportazione dalla Russia verso altri mercati terzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, come indicati nelle statistiche ufficiali sulle esportazioni russe dell'RFCS, e ha messo a confronto questi prezzi con quelli all'importazione nell'Unione. Dall'analisi è emerso che la Russia stava vendendo in diversi dei suoi principali mercati all'esportazione a prezzi analoghi o a volte perfino inferiori ai prezzi delle esportazioni in dumping nel mercato dell'Unione.
- (59) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando da 50 a 58, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che la Russia reiteri le pratiche di dumping di ingenti volumi di importazioni, qualora le misure non siano prorogate.


3.1.2.3. Osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni

- (60) Dopo la divulgazione delle conclusioni, i gruppi di produttori esportatori russi hanno osservato che non sussisteva il rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero state abrogate. Essi hanno messo in evidenza le prestazioni del mercato interno dei TSS in Russia e la situazione di altri mercati all'esportazione quali principali elementi a confutazione delle conclusioni della Commissione. Inoltre, i produttori esportatori russi hanno obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto dei dati (accessibili al pubblico) da loro forniti concernenti i prezzi sui mercati di altri paesi terzi.
- (61) Tale argomentazione è errata in punto di fatto. Nell'audizione dell'8 agosto 2018 la Commissione ha informato i produttori esportatori russi di aver tenuto conto, per la sua analisi, dei dati accessibili al pubblico derivanti dalle statistiche sulle esportazioni russe presentati dai due gruppi di produttori esportatori russi ⁽²⁷⁾. In base a tali dati, la Commissione ha confermato che i prezzi applicati in diversi mercati principali di esportazione della Russia, che rappresentano una considerevole quota delle sue esportazioni totali di TSS, erano inferiori ai prezzi all'esportazione praticati dalla Russia nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame ⁽²⁸⁾. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (62) I due gruppi di produttori esportatori russi hanno affermato che la conclusione della Commissione in merito alle dimensioni del mercato dell'Unione, come indicata al considerando 55, era «largamente sovrastimata». Inoltre, essi hanno sostenuto che vi sono altri mercati più interessanti di quello dell'Unione.
- (63) Innanzitutto, l'importanza del mercato dell'Unione è stata specificamente sollevata in occasione dell'audizione dell'8 agosto 2018, quando i rappresentanti dei maggiori produttori russi hanno riconosciuto che il mercato dell'Unione era in effetti uno dei principali mercati per il prodotto in esame. Occorre sottolineare che la

⁽²⁶⁾ Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.

⁽²⁷⁾ Originariamente presentata il 21 agosto 2017, allegato 2. Gli stessi dati con lievi variazioni sono stati presentati anche nelle osservazioni al documento di divulgazione generale e nelle osservazioni successive all'audizione del 10 agosto 2018.

⁽²⁸⁾ Allegato 2 delle osservazioni del 30 luglio 2018 e allegato 2 delle osservazioni del 21 agosto 2017. Questi dati dimostrano che i prezzi all'esportazione dei TSS in svariati paesi terzi, incluse le destinazioni all'esportazione più importanti (che rappresentano oltre il 50 % delle esportazioni totali di TSS del paese) sono perfino inferiori ai prezzi all'esportazione oggetto di dumping nell'Unione. Ad esempio, i prezzi all'esportazione verso gli USA (1° posto), la Turchia (4° posto), l'India e gli EAU (5° e 6° posto) sono inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione.



Commissione non ha assunto alcuna posizione in merito alla possibilità che esistano altri mercati più interessanti di quello dell'Unione. La Commissione ha piuttosto indicato come il mercato dell'Unione fosse interessante per i produttori esportatori russi per le ragioni di cui ai considerando da 55 a 58.

- (64) A tal riguardo, la Commissione ha altresì osservato incongruenze fra la parte discorsiva delle osservazioni ricevute dai produttori esportatori russi e i dati reali contenuti in tali osservazioni. In particolare, i produttori esportatori russi hanno sottolineato che i prezzi applicati a taluni paesi, come l'India, la Turchia e gli EAU, sono «prezzi che superano i prezzi all'esportazione nell'Unione»⁽²⁹⁾. Tale affermazione non è corretta in punto di fatto e contraddice le cifre reali presentate dalle stesse parti⁽³⁰⁾, che dimostrano chiaramente come durante il periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi nei confronti dell'Unione fossero effettivamente più elevati⁽³¹⁾. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (65) I due gruppi di produttori esportatori russi hanno contestato inoltre le conclusioni della Commissione secondo cui, a seguito dell'applicazione delle misure statunitensi «Section 232», vi sarebbe stato il rischio di una distorsione degli scambi e hanno altresì fatto riferimento alle conclusioni preliminari formulate dalla Commissione sull'inchiesta di salvaguardia dell'UE in atto su taluni prodotti di acciaio, secondo cui i TSS erano provvisoriamente esclusi dall'applicazione delle misure⁽³²⁾.
- (66) Per quanto riguarda l'inchiesta di salvaguardia dell'UE sull'acciaio, la procedura è ancora in corso e i TSS sono stati provvisoriamente esclusi dalle misure. Tuttavia, la temporanea esclusione dei TSS dalle misure provvisorie di salvaguardia non è dipesa dall'assenza di distorsione degli scambi (come erroneamente asserito dai produttori esportatori russi), bensì da un mancato aumento delle importazioni⁽³³⁾.
- (67) Per quanto concerne il potenziale effetto delle misure statunitensi «Section 232», la Commissione ribadisce di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate. Si noti che un dazio del 25 % negli USA a fronte dello 0 % nell'Unione, se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più attraente il mercato dell'Unione per i produttori esportatori russi rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi i mercati. Pertanto, le tendenze delle importazioni negli USA finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro potrebbe non essere rilevante quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione.
- (68) I due gruppi di produttori esportatori russi hanno inoltre affermato che vi era una forte probabilità che a certi produttori esportatori russi fossero applicate talune esenzioni dalle misure statunitensi «Section 232». La Commissione ha osservato che dagli elementi di prova⁽³⁴⁾ a sua disposizione a tal riguardo, non si poteva dedurre la probabilità che un particolare produttore russo fosse escluso dalle misure. Pertanto, in mancanza di elementi concreti di prova a tal riguardo, la Commissione ha respinto l'obiezione.
- (69) Da ultimo, i due gruppi di produttori esportatori russi hanno sostenuto che, in considerazione delle quantità limitate esportate nel periodo dell'inchiesta di riesame, era improbabile che l'abrogazione delle misure potesse portare a persistere o alla reiterazione del dumping.
- (70) La Commissione ha fatto riferimento alle sue conclusioni sulla probabilità del persistere o della reiterazione del dumping di cui ai considerando da 50 a 68 e ha sottolineato il carattere prospettico dell'analisi della probabilità del persistere o della reiterazione del dumping. Questa obiezione è stata respinta.

3.2. Ucraina

3.2.1. Dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

3.2.1.1. Osservazioni preliminari

- (71) In Ucraina si conoscono tre produttori di TSS. Uno di questi, Interpipe Group, ha collaborato all'inchiesta. Interpipe Group è di gran lunga il maggior produttore dell'Ucraina. Secondo le statistiche commerciali le sue esportazioni di TSS verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame hanno rappresentato circa l'87 % delle importazioni totali dall'Ucraina in quel periodo⁽³⁵⁾, per un totale di 80 711 tonnellate o il 6 % dei consumi dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I dati presentati da Interpipe Group sono stati verificati in

⁽²⁹⁾ Paragrafo 32 delle osservazioni del 21 agosto 2017, nonché paragrafo 25 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

⁽³⁰⁾ Allegato 2 delle osservazioni di cui sopra.

⁽³¹⁾ Si rileva inoltre che, ad esempio nel caso della Turchia, i prezzi nei confronti dell'Unione sono sempre stati più alti, a prescindere dall'anno del periodo in esame considerato (non è specificato nelle osservazioni quale sia il periodo a cui si riferiscono).

⁽³²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2013 della Commissione del 17 luglio 2018 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

⁽³³⁾ Ibid. considerando 24.

⁽³⁴⁾ Allegato 3 delle osservazioni del 30 luglio 2018.

⁽³⁵⁾ Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



Ucraina in loco nonché presso gli operatori commerciali collegati in Svizzera e l'importatore collegato in Germania. Dopo la verifica, la Commissione ha rettificato taluni dati originariamente forniti da Interpipe, principalmente riguardanti i valori «spese generali, amministrative e di vendita» e cif.


- (72) Interpipe Group controlla integralmente due produttori esportatori, LLC Interpipe Niko Tube («Niko Tube») e OJSC Interpipe NTRP («Interpipe NTRP»). Secondo la prassi consueta della Commissione, per i due produttori esportatori è stato calcolato un margine di dumping comune. L'importo del dumping è stato dapprima calcolato per ogni singolo produttore esportatore ed è poi stata stabilita una media ponderata dei singoli margini di dumping a livello di Interpipe group.
- (73) In considerazione della quantità significativa di esportazioni nell'Unione da parte di Interpipe Group durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'analisi del persistere del dumping durante questo periodo si è basata principalmente sui dati verificati forniti da Interpipe Group.

3.2.1.2. Valore normale

- (74) La Commissione ha esaminato innanzitutto se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale di vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per produttore esportatore rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Su questa base, l'esame ha stabilito che le vendite del prodotto simile sul mercato interno erano rappresentative per entrambi i produttori esportatori.
- (75) Successivamente la Commissione ha individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti all'esportazione da Interpipe Group.
- (76) La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di Interpipe Group sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto all'esportazione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta di riesame corrisponde ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo di prodotto identico o comparabile esportato. La Commissione ha indicato che per la maggior parte dei tipi di prodotto, le vendite sul mercato interno sono state effettuate in quantità rappresentative.
- (77) La Commissione ha quindi definito la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti sul mercato interno per ciascun tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (78) Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, indipendentemente dal fatto che le vendite fossero o no remunerative, se:
- il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato rappresentava oltre l'80 % del volume di vendite totali per questo tipo di prodotto; e
 - il prezzo di vendita medio ponderato di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione.

Nel caso in esame, il valore normale è la media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

- (79) Il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative sul mercato interno di quei tipi di prodotto durante il periodo dell'inchiesta di riesame, se:
- il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo; ovvero
 - il prezzo medio ponderato di questo tipo di prodotto era inferiore al costo unitario di produzione.
- (80) Nei casi in cui non risultavano vendite del tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure qualora un tipo di prodotto non era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale conformemente a quanto previsto all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (81) Il valore normale è stato calcolato aggiungendo al costo medio di produzione del prodotto simile di ciascun produttore esportatore che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame quanto indicato di seguito:
- le spese medie ponderate generali, amministrative e di vendita («SG&A») sostenute da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, e



- b) l'utile medio ponderato realizzato da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sulle vendite del prodotto simile sul mercato interno, nell'ambito di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (82) Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato gli elementi utilizzati dalla Commissione nel calcolo del valore normale. Le contestazioni riguardavano le seguenti questioni: i) il calcolo delle SG&A tra società collegate; ii) l'impiego dei costi finanziari dovuti a [riservato] ⁽³⁶⁾; iii) plusvalenze/minusvalenze di cambio dovute a [riservato]; iv) l'opportunità di tenere conto di alcuni costi di credito.
- (83) Riguardo al primo elemento, la Commissione ha informato Interpipe Group, nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione, di quale sarebbe stato l'impatto sul margine di dumping e sulle conseguenti conclusioni nel caso fosse stata accolta la contestazione. La Commissione ha fornito inoltre un calcolo provvisorio a tal fine, in base allo stesso approccio già seguito nel precedente riesame in vista della scadenza. In base all'analisi di tutti gli elementi, la Commissione ha accolto la contestazione di Interpipe Group relativamente a questo punto e pertanto il margine di dumping è stato ridotto di conseguenza (cfr. considerando 90). La Commissione ha respinto le argomentazioni ii) e iii). In virtù della natura riservata dei dati oggetto dell'analisi, la Commissione ha fornito a Interpipe una spiegazione individuale il giorno della pubblicazione del presente regolamento.
- (84) Riguardo alla contestazione che i costi del credito avrebbero dovuto essere presi in considerazione nel calcolo del dumping, la Commissione ha sostenuto (come spiegato nella comunicazione specifica del 13 luglio 2018) che la società non aveva fornito alla Commissione le prove richieste a sostegno di quanto affermato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.1.3. Prezzo all'esportazione

- (85) I produttori esportatori hanno esportato il prodotto in esame vendendolo ad acquirenti indipendenti dell'Unione europea tramite una serie di società commerciali collegate e/o importatori.
- (86) Nei casi in cui il produttore esportatore ha venduto il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti dell'Unione tramite una società collegata che ha operato come trader (Interpipe Europe SA), il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto in questione venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (87) Nei casi in cui i produttori esportatori hanno venduto il prodotto in esame nell'Unione tramite una società collegata che operava come importatore (Interpipe Central Trade GmbH), il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base del prezzo a cui il prodotto importato era rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, conformemente con l'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Gli adeguamenti al prezzo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base sono stati effettuati sulle transazioni concernenti l'importatore collegato in Germania. Il prezzo di vendita applicato dall'importatore collegato ad acquirenti indipendenti è stato soggetto ad un adeguamento retrospettivo per ottenere il prezzo franco fabbrica, deducendo le spese generali, amministrative e di vendita dell'importatore collegato, un congruo importo per l'utile ed altri importi, se del caso.
- (88) Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha obiettato che il prezzo cif di Interpipe Europe doveva essere riesaminato, a causa della discrepanza fra il calcolo e la parte discorsiva di dette conclusioni concernente tale specifica società.

In effetti, la Commissione ha osservato che la parte discorsiva della divulgazione specifica non rispecchiava adeguatamente il modo in cui il calcolo cif era stato effettivamente effettuato. La Commissione pertanto ha corretto la parte discorsiva della divulgazione specifica e confermato che il calcolo era stato effettuato sulla base delle constatazioni discusse con la società durante la visita di verifica.

3.2.1.4. Confronto

- (89) I prezzi all'esportazione di Interpipe Group nell'Unione sono stati confrontati con il valore normale delle sue vendite sul mercato interno a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo, si è tenuto conto delle differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. A tal riguardo, sono stati dedotti importi per i costi di trasporto e le commissioni che incidono sul valore normale e sul prezzo all'esportazione.

3.2.1.5. Dumping

- (90) Sulla base di quanto sopra, il margine di dumping riscontrato per Interpipe Group nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame ammontava al 21,6 %. Dato che Interpipe Group è il maggior produttore ucraino e che rappresentava la maggior parte delle importazioni dall'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame, come illustrato nel considerando 71, la Commissione ha concluso che il dumping rilevato per Interpipe Group fosse rappresentativo dell'Ucraina a livello di paese.

⁽³⁶⁾ I riferimenti a dati riservati delle imprese sono indicati come [riservato] nel presente regolamento.



- (91) La Commissione ha pertanto stabilito che il dumping dall'Ucraina era proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.2.2. *Rischio del persistere del dumping qualora le misure fossero abrogate*


- (92) Come indicato in precedenza, è stato riscontrato il persistere del dumping da parte dell'Ucraina nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni dall'Ucraina hanno toccato le 80 711 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame, che rappresentano il 6 % della quota di mercato nell'Unione ⁽⁹⁷⁾. Successivamente a tali osservazioni, la Commissione ha analizzato l'eventuale rischio che l'Ucraina persistesse nelle pratiche di dumping, qualora le misure antidumping in vigore non fossero prorogate. Nel fare ciò, ha esaminato la produzione e la capacità inutilizzata dell'Ucraina, l'attrattività del mercato dell'Unione e il comportamento degli esportatori russi in altri mercati.

3.2.2.1. *Capacità inutilizzata*

- (93) La capacità inutilizzata è stata calcolata come indicato di seguito. Per quanto riguarda Interpipe Group, la capacità inutilizzata è stata stabilita sulla base dei dati comunicati e debitamente verificati. Gli altri due produttori del prodotto in esame in Ucraina non hanno risposto al questionario. Nelle loro osservazioni scritte, essi hanno fornito soltanto talune informazioni sulla loro produzione e sulla capacità produttiva. Queste informazioni sono state analizzate e confrontate con le fonti di informazione relative al mercato, provenienti in particolare da Metal Expert. Di conseguenza, per l'Ucraina, la capacità inutilizzata è stata stimata essere almeno attorno alle 500 000 tonnellate, che rappresentano circa il 40 % del consumo dell'Unione ⁽⁹⁸⁾.
- (94) Dopo la divulgazione delle conclusioni, Interpipe Group ha contestato il dato fornito dalla Commissione sulla capacità inutilizzata di cui sopra, inizialmente sostenendo che il valore corretto sarebbe [80 000 – 100 000 tonnellate]. A seguito delle osservazioni ricevute, la Commissione ha fornito spiegazioni dettagliate e chiarimenti nel suo primo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group, durante l'audizione con la società e anche nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group. Nelle sue osservazioni al primo documento aggiuntivo di divulgazione e in sede di audizione, Interpipe Group ha confermato di convenire sulla capacità inutilizzata calcolata dalla Commissione per quanto riguardava Interpipe Group, che era un dato notevolmente più elevato di quello indicato nelle sue osservazioni sul documento finale di divulgazione. Ciononostante, Interpipe Group ha continuato a contestare il calcolo della capacità rispetto agli altri due produttori ucraini.
- (95) A tal proposito, la Commissione ha rammentato a Interpipe Group il fatto che nessuna delle due società aveva collaborato appieno con la Commissione, poiché esse avevano presentato soltanto certe informazioni pertinenti alla produzione e/o alla capacità produttiva. Si è rammentato altresì che le informazioni fornite dalle suddette parti erano state comunque prese in considerazione dalla Commissione nella sua analisi, contrariamente a quanto affermato da Interpipe Group. In effetti, la Commissione ha effettuato un controllo incrociato fra le informazioni fornite in tali osservazioni e i dati accessibili al pubblico di Metal Expert.
- (96) Per una di queste parti, i dati di Metal Expert si potevano conciliare con quanto affermato dalla società sull'avvenuta massiccia riduzione nella capacità produttiva durante il periodo in esame. Per calcolare la capacità inutilizzata, la Commissione quindi si è basata sulla capacità produttiva ridotta come indicata da Metal Expert. Ciononostante, dopo questa comunicazione aggiuntiva, Interpipe Group ha continuato a contestare il dato sulla capacità inutilizzata così calcolato. La Commissione ha respinto tale contestazione per le ragioni indicate di seguito.
- (97) La società di cui trattasi, nelle proprie osservazioni, non ha fornito alcun dato relativo alla capacità produttiva, osservando unicamente che «l'occupazione è calata» (riduzione della forza lavoro compresa fra il 60 % e il 75 %) e che la produzione ammontava a [4 000 – 10 000] tonnellate metriche l'anno.» Inoltre, nelle sue osservazioni relative alla divulgazione aggiuntiva, Interpipe Group non ha fornito alcuna stima di sorta sulla capacità produttiva della società in questione.
- (98) Pertanto, dalle osservazioni di Interpipe Group come da quelle della società in questione si evince che alla Commissione non era stato fornito nemmeno un punto da cui partire per valutare la produzione e la capacità inutilizzata per questa società. Nonostante ciò la Commissione ha concluso che quanto affermato dalla società in questione era corroborato da dati accessibili al pubblico, in quanto la ridotta capacità produttiva si rifletteva nei dati sulla corrispondente capacità produttiva forniti da Metal Expert. La Commissione ha quindi deciso di calcolare la capacità inutilizzata sulla base dei dati sulla produzione forniti dalla società in questione e dei dati sulla capacità produttiva reperiti su Metal Expert.
- (99) Pertanto, l'argomentazione che la società avesse massicciamente ridotto la sua capacità produttiva è stata accolta dalla Commissione. L'argomentazione di Interpipe Group è quindi priva di fondamento.

⁽⁹⁷⁾ Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e informazioni verificate di Interpipe Group.

⁽⁹⁸⁾ Fonte: dati verificati di Interpipe Group e Metal Expert per gli altri due produttori in Ucraina.




- (100) Per quanto riguarda il terzo produttore, la Commissione ha osservato notevoli discrepanze fra i dati forniti da questo e quelli accessibili al pubblico. Per il calcolo della capacità inutilizzata, la Commissione si è quindi basata sulla capacità produttiva come indicata da Metal Expert. Interpipe Group ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto formulare delle ipotesi sulla base di una presunta verifica su quella società, effettuata nel quadro di un'altra inchiesta antidumping condotta più di dieci anni prima. La Commissione ritiene che utilizzare dati recenti costituisca una modalità più appropriata e affidabile per ottenere informazioni sulla produzione e sulla capacità produttiva inutilizzata nel quadro della presente inchiesta.
- (101) A tal proposito, la Commissione osserva che il produttore in questione ha confermato nelle diverse osservazioni presentate alla Commissione ⁽³⁹⁾ che il numero di linee di produzione in essere non era cambiato negli ultimi anni (per quanto asseritamente alcune di queste non siano attualmente in attività). Pertanto, e in mancanza di una risposta ai questionari, la Commissione non ha potuto verificare se le affermazioni della società consentissero di accogliere quanto da questa sostenuto in merito alla minore capacità produttiva.
- (102) A seguito del documento aggiuntivo di divulgazione specifico, Interpipe Group ha presentato un documento che, a suo dire, invalidava tale calcolo per gli altri due produttori ucraini. Tuttavia, il documento era in contraddizione con le informazioni di mercato a disposizione della Commissione, che in effetti confermavano il calcolo della Commissione. Tali informazioni di mercato dimostravano che la capacità produttiva degli altri due produttori esportatori ucraini era significativamente superiore a quella indicata dai dati del documento presentato da Interpipe Group.
- (103) Pertanto, la Commissione ribadisce i valori da essa stimati relativamente alla capacità inutilizzata in Ucraina, come indicato al considerando 93.

3.2.2.2. Attrattività del mercato dell'Unione

- (104) L'inchiesta ha confermato che il mercato dell'Unione è attraente per i produttori esportatori ucraini anche per le ragioni indicate di seguito.
- (105) In primo luogo, in termini di dimensioni il mercato dell'Unione (oltre 1,3 milioni di tonnellate di consumo nel periodo dell'inchiesta di riesame e 1,5 milioni di tonnellate nel 2014) può essere considerato come uno dei più grandi mercati di TSS al mondo.
- (106) In secondo luogo, in termini di prezzi, il livello di sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. il considerando 136) dimostra che il prezzo medio delle importazioni ucraine sul mercato dell'Unione è inferiore a quello dei produttori dell'Unione e pertanto è probabile che le esportazioni continuerebbero ad aumentare, se le misure fossero abrogate.
- (107) In terzo luogo, nonostante il dazio antidumping in vigore, le importazioni dall'Ucraina sono costantemente aumentate negli ultimi anni (da meno del 2 % della quota di mercato nel 2012 al 6 % nel periodo dell'inchiesta di riesame), a conferma del fatto che il mercato dell'Unione rimane un mercato attraente, nonostante i dazi in vigore.
- (108) In quarto luogo, dopo l'istituzione delle misure statunitensi «Section 232» del 25 % sui prodotti di acciaio ⁽⁴⁰⁾, che riguardano anche il prodotto in esame, le esportazioni ucraine verso uno dei suoi principali mercati all'esportazione potrebbero essere limitate almeno in parte. Ciò a sua volta renderebbe ancora più interessante il mercato dell'Unione, creando così il rischio di una certa distorsione degli scambi in direzione dell'UE. Questo elemento va considerato unitamente all'esistenza di altri ostacoli al commercio sui mercati terzi (cfr. il considerando 116).
- (109) A seguito del documento finale di divulgazione, Interpipe Group ha contestato le conclusioni della Commissione rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione.
- (110) In particolare, Interpipe Group ha rigettato la valutazione della Commissione in merito al potenziale impatto delle misure statunitensi «Section 232» e alle crescenti importazioni dall'Ucraina durante il periodo considerato.

⁽³⁹⁾ Osservazioni del 27 luglio 2017 (t17.009159), dell'8 agosto 2017 (t17.009653), del 1° febbraio 2018 (t18.000894) e del 31 maggio (t18.006325), e del 1° giugno 2018 (t18.006324)

⁽⁴⁰⁾ Cfr. le proclamazioni presidenziali sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, Registro federale, 83 FR 11619 e 83 FR 11625, 15 marzo 2018; le proclamazioni presidenziali del 22 marzo 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 13355 e 83 FR 13361, 28 marzo 2018; le proclamazioni del 30 aprile 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, 83 FR 20683 e 83 FR 20677, del 7 maggio 2018, e le proclamazioni del 31 maggio 2018 sull'adeguamento delle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti.




- (111) Rispetto al primo punto, Interpipe Group contestava l'analisi della Commissione relativa al potenziale impatto che avrebbero sul mercato le misure statunitensi «Section 232». In particolare, Interpipe Group riteneva che non vi fosse rischio di distorsione degli scambi in direzione del mercato dell'Unione. Interpipe Group inoltre ha posto l'accento sulle misure provvisorie della Commissione nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia sui prodotti dell'acciaio, per quanto concerne i TSS.
- (112) In primo luogo, come affermato al considerando 66 nelle misure provvisorie istituite nel contesto dell'inchiesta di salvaguardia, è stato effettivamente deciso di escludere i TSS dal campo di applicazione delle misure provvisorie. Tuttavia, tale esenzione temporanea non era dovuta all'assenza del rischio di distorsione del mercato, ma piuttosto al fatto che il livello di importazioni di questo prodotto non aveva evidenziato, nel complesso, un aumento nel periodo in esame.
- (113) In secondo luogo, Interpipe Group ha riconosciuto che talune delle sue esportazioni negli USA riguardano i tipi OCTG ma anche tubi d'impiego generale e condotte, che sono il tipo di prodotto maggiormente esportato nell'Unione. Interpipe Group inoltre ha sostenuto che fino al maggio 2018 (compreso), il livello delle esportazioni negli USA era aumentato.
- (114) La Commissione ribadisce l'esistenza del rischio che almeno parte delle quantità attualmente esportate negli USA dall'Ucraina possano essere dirette verso l'Unione, qualora le misure dovessero scadere. Il rischio riguarda in particolare i TSS standard. Si osserva che un dazio del 25 % negli USA sui TSS standard, a fronte dello 0 % nell'Unione se i dazi venissero a scadere, renderebbe chiaramente più interessante il mercato dell'Unione per i produttori esportatori ucraini rispetto alle attuali circostanze, ovvero in presenza di dazi in entrambi i mercati. Pertanto, le tendenze finora non sono indicative, tenuto conto del fatto che le misure dell'Unione restano in vigore e l'incentivo a passare da un mercato all'altro può essere meno rilevante di quanto lo sarebbe in assenza di misure nell'Unione. Inoltre, il fatto che in virtù delle misure statunitensi «Section 232» taluni paesi e/o specifiche società abbiano già beneficiato di esenzioni renderebbe più difficile per i produttori ucraini competere sul mercato statunitense ⁽⁴¹⁾.
- (115) Inoltre, la Commissione ritiene di non poter escludere il rischio di distorsione degli scambi e che tale rischio sarebbe indubbiamente più probabile se le misure in vigore non fossero prorogate.
- (116) Da ultimo, le misure statunitensi «Section 232» dovrebbero essere considerate anche in un contesto più ampio, per quanto concerne l'Ucraina, e segnatamente i numerosi ostacoli al commercio cui sono attualmente soggetti i produttori di TSS ucraini in taluni mercati terzi, e in particolare le misure antidumping applicate da Brasile, Canada, Messico e Russia.
- (117) Pertanto, alla luce di quanto suesposto, la Commissione ribadisce che il mercato dell'Unione diventerebbe ancora più attraente in assenza di dazi antidumping e pertanto sarebbe probabilmente destinatario di maggiori importazioni in dumping da parte dell'Ucraina.

3.2.2.3. Ulteriori osservazioni dopo la divulgazione delle conclusioni

- (118) Interpipe Group ha sollevato una serie di obiezioni in relazione con gli sviluppi dei consumi nel mercato ucraino e con la diversificazione dei mercati di esportazione. Innanzitutto, Interpipe Group ha sostenuto che il suo livello di esportazioni e l'evoluzione della sua quota di mercato seguivano o erano comunque in linea con lo sviluppo dei consumi nell'Unione, e che lo sviluppo delle importazioni e la loro quota di mercato non potevano costituire alcun rischio per l'industria dell'Unione. Secondo, Interpipe Group sosteneva che alla luce di una crescita senza precedenti sul mercato ucraino, essa non avrebbe potuto aumentare le vendite di TSS nell'Unione. Interpipe Group concludeva affermando che la crescita della domanda interna sarebbe stata in grado di assorbire la produzione eccedentaria in Ucraina. Sulla scia di tali affermazioni, Interpipe Group ha anche evidenziato un portafoglio di esportazioni più diversificato per contestare la conclusione della Commissione sul rischio del persistere del dumping. La Commissione ha risposto a tali contestazioni nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato a Interpipe Group.
- (119) La Commissione ha tenuto conto di tali obiezioni, ma le ha ruscate. La prima parte di tale contestazione è errata in punto di fatto e la seconda è in contrasto con i fatti stabiliti dalla presente inchiesta.
- (120) Sulla prima parte, a titolo d'esempio, nel 2015 l'Ucraina ha aumentato le esportazioni del 20 % mentre i consumi nell'Unione hanno subito un calo del 9 %. Inoltre, in termini generali durante il periodo considerato l'Ucraina ha aumentato la sua quota di mercato nell'Unione del 27 % (con un aumento in punti percentuali pari all'1,3) mentre i consumi nell'Unione nello stesso periodo sono diminuiti del 10 %.

⁽⁴¹⁾ Né le autorità ucraine né Interpipe Group hanno informato individualmente la Commissione di eventuali esenzioni concesse loro nell'ambito delle misure statunitensi «Section 232».



- (121) La Commissione ha pertanto ribadito che durante il periodo in esame, l'Ucraina ha significativamente aumentato il volume delle sue esportazioni nell'Unione (toccando una quota di mercato del 6 %) nel contesto di un calo dei consumi, e nonostante le misure in vigore. Come indicato dall'analisi effettuata in precedenza sulla probabilità del persistere del dumping, in assenza di misure la quota di importazioni in dumping dall'Ucraina potrebbe registrare un ulteriore aumento. L'obiezione di Interpipe Group è stata quindi respinta.
- (122) Rispetto alla seconda parte dell'obiezione citata al considerando 118, la Commissione ha ribadito che i fatti dimostravano incontrovertibilmente una diversa evoluzione nel comportamento dei produttori esportatori ucraini nel mercato dell'Unione, rispetto alle proiezioni fatte da Interpipe Group. La Commissione non ha contestato le tendenze dei consumi nazionali e di altri mercati di destinazione delle esportazioni come descritte da Interpipe Group. La Commissione ha piuttosto evidenziato come le conclusioni/previsioni tratte da Interpipe Group in base a tali tendenze (rispetto a come queste avrebbero influito sull'approccio dei produttori ucraini nei confronti del mercato dell'Unione) fossero in contrasto con i fatti, cioè con l'aumento delle importazioni nell'Unione anche con un dazio antidumping in vigore. Infine, nell'ambito di quanto affermato in merito alla diversificazione delle esportazioni, la Commissione fa riferimento al considerando 116, in cui si dimostra l'esistenza di svariate restrizioni agli scambi attualmente in vigore nei confronti dell'Ucraina in alcuni mercati terzi pertinenti. Pertanto, il presunto aumento dei mercati di destinazione delle esportazioni andrebbe considerato insieme con le suddette restrizioni agli scambi in altri mercati.
- (123) Di conseguenza, alla luce delle risultanze emerse rispetto all'attrattività del mercato dell'Unione, alla capacità inutilizzata e a certe restrizioni agli scambi in alcuni mercati terzi, la contestazione è stata respinta.
- (124) Infine, Interpipe Group ha contestato l'analisi della Commissione rispetto a un imminente accordo di joint venture con uno dei «maggiori produttori dell'UE». La Commissione ha illustrato la propria valutazione riguardo a tale questione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società. Innanzitutto, in base alle informazioni a disposizione della Commissione la futura joint venture non ha ancora ricevuto il nulla osta da tutte le autorità competenti in materia di concorrenza. Pertanto, non si può concludere in questa fase del procedimento quale potrebbe essere l'eventuale ripercussione di tale joint venture sulle esportazioni di TSS di Interpipe Group nell'Unione. Secondo, Interpipe ha confermato che la joint venture non è stata ancora costituita. Terzo, la Commissione fa riferimento alla sua valutazione nel secondo documento aggiuntivo di divulgazione inviato alla società, in cui sottolineava anche che, malgrado ne avesse fatto più volte richiesta, le è stato negato l'accesso ai dettagli dell'accordo di joint venture in questione, per cui non è stato possibile valutare gli effetti derivanti, ad esempio, da un'eventuale produzione futura. Di conseguenza, non si possono ancora trarre conclusioni, in questo dato momento, sulle ripercussioni che avrebbe tale joint venture. Ciononostante, la Commissione precisa peraltro che le obiezioni in merito al potenziale impatto della joint venture sul mercato dell'Unione e quelle di Interpipe Group sulla possibilità di persistenza del dumping sono in palese contraddizione reciproca per quanto concerne la capacità (ovvero la mancata capacità) di Interpipe di aumentare le proprie esportazioni nell'Unione ⁽⁴²⁾.


3.3. Conclusione sul rischio del persistere o della reiterazione del dumping qualora le misure fossero abrogate

- (125) Tenuto conto: i) del persistere delle pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame da parte di entrambi i paesi; ii) delle notevoli capacità inutilizzate disponibili (che insieme ammontano a circa 800 000 tonnellate) e iii) dell'attrattività del mercato dell'Unione, la Commissione ha concluso che esiste un rischio elevato che le importazioni in dumping dell'Ucraina e della Russia continuino, rispettivamente, ad aumentare e ripresentarsi in volumi ingenti, qualora le misure non siano prorogate.

4. PRODUZIONE DELL'UNIONE E INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (126) Nel periodo considerato, il prodotto simile è stato fabbricato da 18 produttori nell'Unione. Si ritiene che questi costituiscano l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e saranno di seguito denominati l'«industria dell'Unione».
- (127) Tutte le informazioni disponibili concernenti l'industria dell'Unione (come le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti presso i produttori dell'Unione e il richiedente prima e dopo l'apertura della procedura e le risposte fornite al questionario dai produttori dell'Unione inclusi nel campione) sono state utilizzate per stabilire la produzione totale dell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame.

⁽⁴²⁾ A causa della natura riservata delle informazioni, l'analisi integrale della Commissione non è stata inserita nel presente regolamento. Ulteriori chiarimenti sono stati forniti a Interpipe Group con un documento separato il giorno della pubblicazione del presente regolamento.



- (128) Su questa base, la produzione totale dell'Unione è stata stimata attorno ai 2,25 milioni di tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Questo dato comprende la produzione di tutti i produttori dell'Unione, sia quelli inclusi che quelli non inclusi nel campione, calcolata sulla base dei dati verificati presentati dal richiedente.
- (129) Come indicato ai considerando 17 e 18, è stato selezionato un campione definitivo di quattro dei dodici produttori dell'Unione che hanno fornito le informazioni richieste per la selezione del campione nella fase di preapertura.
- (130) I quattro produttori dell'UE inseriti nel campione rappresentavano il 30 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame e il 37 % del totale delle vendite dell'industria dell'UE sul mercato dell'Unione. Pertanto, si ritiene che il campione sia rappresentativo di tutta l'industria dell'Unione.

5. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1. Consumi dell'Unione

- (131) I consumi dell'Unione sono stati calcolati in base ai volumi delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE e delle importazioni totali. Nel complesso, i consumi dell'Unione sono diminuiti del 10 % durante il periodo in esame. Il valore più basso è stato raggiunto nel 2016, con un calo del 14 % rispetto al 2014. Nel corso del periodo dell'inchiesta di riesame, è stato osservato un moderato aumento dei consumi.

	2014	2015	2016	PIR
Consumi (in tonnellate)	1 493 525	1 360 682	1 283 739	1 344 610
<i>Indice</i>	100	91	86	90

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

5.2. Importazioni dai paesi interessati

5.2.1. Volume e quota di mercato delle importazioni in esame

- (132) Durante il periodo in esame, è stata osservata la seguente evoluzione delle importazioni nell'Unione dalla Russia e dall'Ucraina in termini di volumi e di quota di mercato:

	2014	2015	2016	PIR
Russia				
Volume (tonnellate)	10 073	6 450	8 178	8 663
<i>Indice</i>	100	64	81	86
Quota di mercato del consumo dell'Unione %	0,7	0,5	0,6	0,6
<i>Indice</i>	100	70	94	96
Ucraina				
Volume (tonnellate)	70 608	77 314	77 550	80 711
<i>Indice</i>	100	109	110	114
Quota di mercato del consumo dell'Unione %	4,7	5,7	6,0	6,0
<i>Indice</i>	100	120	128	127



	2014	2015	2016	PIR
Entrambi i paesi in esame				
Volume (tonnellate)	80 681	83 764	85 729	89 373
<i>Indice</i>	100	104	106	111
Quota di mercato del consumo dell'Unione %	5,4	6,2	6,7	6,6
<i>Indice</i>	100	114	124	123

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

- (133) I volumi delle importazioni da entrambi i paesi in esame hanno registrato un aumento dell'11 % nel periodo in esame, nonostante le misure antidumping in vigore. L'aumento è derivato unicamente dalle importazioni dall'Ucraina, che sono aumentate del 14 % nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla Russia hanno subito un calo del 14 %. Nello stesso periodo, la quota di mercato di entrambi è aumentata del 23 %, sempre in virtù dell'aumento delle importazioni dall'Ucraina, la cui quota di mercato è aumentata del 27 % durante il periodo considerato, fino a toccare il 6 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, mentre la quota di mercato della Russia ha registrato un calo del 4 %, attestandosi sullo 0,6 % dei consumi dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questo aspetto va considerato in un contesto di calo dei consumi.

5.2.2. Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

- (134) La tabella di seguito illustra il prezzo medio delle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina. Occorre sottolineare che i prezzi di vendita delle importazioni da entrambi i paesi in esame non solo sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo in esame, ma hanno anche presentato una forte tendenza alla riduzione in questo periodo.

	2014	2015	2016	PIR
Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni russe	758	692	631	633
<i>Indice</i>	100	91	83	83
Prezzo medio in EUR/tonnellata delle importazioni ucraine	731	679	607	618
<i>Indice</i>	100	93	83	85

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

- (135) Data la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori della Russia, è stato necessario calcolare la sottoquotazione dei prezzi delle importazioni da questo paese basandosi sulle statistiche delle importazioni a livello di TARIC, tramite le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. La sottoquotazione dei prezzi delle importazioni dall'Ucraina è stata determinata sulla base dei prezzi all'esportazione del produttore esportatore ucraino che ha collaborato, dazio antidumping non compreso. I prezzi cif delle importazioni sono stati adeguati verso l'alto per tener conto dei costi sostenuti dopo l'importazione. L'adeguamento è stato pari a 2 EUR a tonnellata, come indicato dalle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza. A causa della mancata collaborazione di importatori non collegati nell'attuale procedura non è stato possibile determinare una base per effettuare una nuova stima del livello di tale adeguamento. I prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sono stati quelli praticati agli acquirenti indipendenti dalle società inserite nel campione, adeguati verso il basso per tener conto dei costi di consegna, degli sconti e delle commissioni fino ad ottenere il livello franco fabbrica.
- (136) Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di sottoquotazione per le importazioni di TSS per l'unico produttore esportatore ucraino che ha collaborato (che rappresentava circa il 90 % del volume di esportazioni ucraine nell'UE) è stato del 28,9 %.
- (137) Per quanto riguarda la Russia, è stato calcolato un margine di sottoquotazione del 20,3 % confrontando i prezzi medi. Inoltre, l'analisi dei prezzi all'esportazione russi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Russia praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati all'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi russi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.



- (138) Dopo la divulgazione delle conclusioni, i due produttori esportatori russi hanno obiettato che questo margine di sottoquotazione non era rappresentativo, in quanto le loro esportazioni nell'Unione erano costituite asseritamente da prodotti di fascia bassa mentre le vendite nazionali dell'industria dell'Unione comprendevano una quota sostanziale di prodotti di fascia alta, e segnatamente gli OCTG. Secondo le società, i calcoli della sottoquotazione avrebbero prodotto un margine completamente diverso, se fossero stati messi a confronto i prezzi di tipi di prodotto simili.
- (139) A tal riguardo, si osserva che la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dei prezzi per ciascun tipo di prodotto, dato che i produttori esportatori russi in questione avevano deciso di non collaborare all'inchiesta e non avevano fornito le risposte al questionario che avrebbero consentito alla Commissione di effettuare i calcoli sulla sottoquotazione tenendo conto dell'asserita diversa gamma di prodotti in esportazione russi e delle vendite dell'industria dell'Unione.

5.3. Altro paese interessato dalle misure antidumping

- (140) Secondo i dati di Eurostat, il volume delle importazioni di TSS originari della Repubblica popolare cinese, secondo la definizione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio ⁽⁴³⁾, è diminuito del 34 % durante il periodo in esame.
- (141) La quota di mercato delle importazioni cinesi è diminuita, passando dal 5,7 % nel 2014 al 4,2 % nel PIR.

5.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

5.4.1. Osservazioni preliminari

- (142) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e gli indici economici pertinenti che influiscono sulla situazione dell'industria dell'Unione.
- (143) Come indicato al considerando 129, si è proceduto al campionamento per valutare l'eventuale pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
- (144) Ai fini della suddetta analisi, la Commissione ha operato una distinzione fra gli indicatori del pregiudizio a livello macroeconomico e micro economico. A tal riguardo, la situazione economica dell'industria dell'Unione è valutata sulla base di a) indicatori macroeconomici, e segnatamente produzione, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità dell'effettivo margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, in base a dati raccolti a livello dell'intera industria dell'Unione, e sulla base di b) indicatori macroeconomici, segnatamente prezzi medi unitari, costo unitario, redditività, flussi di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali, scorte e costo del lavoro, in base a dati raccolti a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.
- (145) Tutte le informazioni disponibili relative all'industria dell'Unione, comprese le informazioni fornite nella richiesta, i dati raccolti dai produttori dell'Unione prima e dopo l'apertura dell'inchiesta e le risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione sono state usate per stabilire gli indicatori macroeconomici e in particolare i dati relativi ai produttori dell'UE non inseriti nel campione.
- (146) Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base alle informazioni fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione con le risposte al questionario.


5.4.2. Indicatori macroeconomici

a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità produttiva

- (147) L'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo della capacità produttiva dell'Unione si è sviluppato come segue durante il periodo in esame:

	2014	2015	2016	PIR
Volume della produzione (in tonnellate)	2 925 290	2 125 668	1 921 743	2 247 474
Indice	100	73	66	77

⁽⁴³⁾ Regolamento (CE) n. 926/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 19).



	2014	2015	2016	PIR
Capacità produttiva (in tonnellate)	4 658 456	4 658 456	4 540 036	4 541 932
<i>Indice</i>	100	100	97	97
Utilizzo della capacità produttiva %	63	46	42	49
<i>Indice</i>	100	73	67	79

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario.

- (148) Il volume della produzione dell'Unione è diminuito del 23 % durante il periodo considerato. Tenendo conto del fatto che la capacità produttiva è rimasta quasi costante (con un lieve calo del 3 %) nel periodo, la minor produzione ha causato una notevole riduzione dell'utilizzo della capacità produttiva di 14 punti percentuali, passando dal 63 % nel 2014 al 49 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. L'utilizzo della capacità produttiva ha raggiunto livelli minimi record negli anni 2015 e 2016 (46 % e 42 % rispettivamente). Nel periodo dell'inchiesta di riesame, la produzione e quindi il tasso di utilizzo della capacità produttiva sono aumentati, ma il secondo resta ancora al di sotto del 50 %.

b) Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

- (149) Le vendite dei produttori dell'Unione comprendono le vendite effettuate tramite le società commerciali collegate. Le vendite tramite le società collegate hanno rappresentato, nel periodo in esame, circa il 17 % dei consumi dell'UE. Tuttavia, se tali volumi di vendita sono in seguito rivenduti ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'UE, essi sono comunque considerati facenti parte delle vendite ai fini della definizione dell'andamento dei volumi delle vendite, della quota di mercato e della crescita dell'industria dell'Unione.
- (150) Durante il periodo in esame, le tendenze registrate da volumi delle vendite, quota di mercato e crescita si sono sviluppate come segue:

	2014	2015	2016	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	1 213 764	1 096 745	1 038 252	1 095 231
<i>Indice</i>	100	90	86	90
Quota di mercato %	81,3	80,6	80,9	81,5
<i>Indice</i>	100	99	100	100

Fonte: base di dati a norma dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento di base, richiesta, risposte al questionario


- (151) Il volume delle vendite effettuate dall'industria dell'Unione è diminuito del 10 % nel periodo in esame. Questa tendenza ha seguito quella dei consumi, per cui l'industria dell'Unione è riuscita a mantenere la sua quota di mercato pari a circa l'81 % per tutto il periodo considerato. Tuttavia, tale risultato è stato ottenuto con una drastica riduzione dei prezzi di vendita e ha portato al deterioramento degli indicatori finanziari, come illustrato di seguito.

c) Occupazione e produttività

- (152) In linea con il calo della produzione e delle vendite, è stata riscontrata anche una diminuzione dei livelli occupazionali nell'industria dell'Unione pari al 18 % fra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. Tuttavia, la riduzione dell'occupazione non ha portato a un aumento della produttività, misurata in termini di produzione annua per dipendente, in quanto la diminuzione dei volumi di produzione nel periodo in esame è stata più pronunciata della riduzione dei livelli occupazionali. Si è registrato un aumento dell'indicatore della produttività soltanto nel periodo dell'inchiesta di riesame, in relazione all'aumento della produzione rispetto al 2016, mentre i livelli di occupazione, dopo il calo del 2015, sono rimasti invariati.

	2014	2015	2016	PIR
Numero di dipendenti	15 830	14 209	12 928	12 941
<i>Indice</i>	100	90	82	82
Produttività (tonnellate/dipendente)	184,8	149,6	148,6	173,7
<i>Indice</i>	100	81	80	94

Fonte: richiesta, risposte al questionario



d) Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (153) Il margine di dumping rilevato per le importazioni dall'Ucraina è notevole (cfr. il considerando 90). Dati il volume, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping dall'Ucraina, come sopra illustrato, l'incidenza sull'industria dell'Unione del margine di dumping effettivo non può essere ritenersi trascurabile. A causa delle ripetute pratiche tariffarie sleali da parte degli esportatori ucraini, inoltre, l'industria dell'Unione non ha potuto riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.4.3. Indicatori microeconomici

a) Prezzi medi unitari di vendita sul mercato dell'Unione e costo unitario di produzione

- (154) I prezzi medi di vendita praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno subito un calo del 19 % tra il 2014 e il periodo dell'inchiesta di riesame. La diminuzione dei prezzi riflette una tendenza generale al ribasso nel costo delle materie prime principali, nonché i tentativi di ristrutturazione dei costi che hanno portato a una riduzione degli stessi da parte dei produttori dell'Unione. Tuttavia, a causa dell'ulteriore effetto depressivo sui prezzi esercitato nel periodo in esame dagli esportatori russi e ucraini, i quali hanno praticato regolarmente prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione non hanno potuto beneficiare della riduzione dei costi, poiché per mantenere la propria quota di mercato hanno dovuto diminuire i prezzi di vendita in misura maggiore di quanto lo permettesse la riduzione dei costi.
- (155) Nel periodo in esame, i costi dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 9 %, percentuale di molto inferiore alla diminuzione dei prezzi. Di conseguenza, nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha subito un deterioramento significativo.

	2014	2015	2016	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione praticato ad acquirenti indipendenti (EUR/tonnellata)	1 024	977	844	832
<i>Indice</i>	100	95	82	81
Costo unitario delle merci vendute (EUR/tonnellata)	944	1 037	932	858
<i>Indice</i>	100	110	99	91

Fonte: risposte ai questionari


b) Redditività, flusso di cassa, investimenti, ritorno sugli investimenti e capacità di reperire capitali

- (156) Nel corso del periodo considerato l'evoluzione del flusso di cassa, degli investimenti, del ritorno sugli investimenti e della capacità di reperire capitali dei produttori dell'Unione è stata la seguente:

	2014	2015	2016	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (% del volume d'affari)	6,2	- 4,0	- 8,2	- 6,0
Flusso di cassa (EUR)	33 622 691	20 584 055	- 5 190 651	- 5 153 970
<i>Indice</i>	100	61	- 15	- 15
Investimenti (EUR)	70 668 341	49 594 481	31 073 864	25 325 867
<i>Indice</i>	100	70	44	36
Ritorno sugli investimenti %	5,5	- 2,9	- 5,3	- 4,1

Fonte: risposte ai questionari

- (157) La redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è espressa come l'utile netto prima delle imposte ricavato dalle vendite di prodotti simili ad acquirenti indipendenti nell'Unione come percentuale del volume d'affari di tali vendite. Come illustrato al considerando 155, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno conseguito utili nel 2014, ma dal 2015 hanno subito perdite. Su tutto il periodo considerato, la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è passata dal 6 % di profitti al 6 % di perdite.



- (158) Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le proprie attività, è stato positivo negli anni 2014-2015 ma, a seguito della tendenza al ribasso della redditività, il dato ha acquisito il segno negativo nel 2016 e nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (159) La capacità d'investimento dei produttori dell'Unione si è mantenuta per tutto il periodo in esame, ma l'evoluzione della redditività e del flusso di cassa ha inciso negativamente anche sul livello degli investimenti, che sono diminuiti del 64 % nel periodo in esame. Inoltre, il ritorno sugli investimenti evidenzia un segno negativo a partire dal 2015, sulla scorta della tendenza della redditività.
- (160) Alla luce di quanto precede, si può concludere che i risultati finanziari dei produttori dell'Unione inseriti nel campione sono stati negativi durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

c) Scorte

- (161) Il livello delle scorte dei produttori inclusi nel campione è diminuito del 21 % durante il periodo in esame. Tuttavia, il rapporto scorte/volume della produzione resta stabile nel periodo considerato (attorno al 3 %). La tendenza del livello delle scorte segue quella della produzione. In questo caso, tuttavia, questo indicatore non è considerato di grande rilevanza per la valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione in quanto, di solito, i TSS vengono prodotti su ordinazione.

	2014	2015	2016	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	87 502	51 661	53 858	68 982
Indice	100	59	62	79

Fonte: risposte ai questionari

d) Costo del lavoro

- (162) Il costo del lavoro medio sostenuto dai produttori dell'Unione inseriti nel campione è lievemente calato durante il periodo in esame, nel quadro del tentativo dell'industria dell'Unione di ristrutturare i propri costi. Questo indicatore è particolarmente importante, in quanto il costo del lavoro rappresenta oltre il 25 % dei costi di produzione dei TSS.

	2014	2015	2016	PIR
Costo del lavoro medio per dipendente (EUR)	53 628	58 653	51 161	50 437
Indice	100	109	95	94


Fonte: risposte ai questionari

5.5. Conclusione sul rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio

- (163) Alla luce dei considerando da 131 a 162, si conclude che i produttori dell'Unione erano in una situazione meno favorevole durante il periodo dell'inchiesta di riesame rispetto al 2014 e che l'industria dell'Unione ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (164) L'inchiesta ha evidenziato il deterioramento della maggior parte degli indicatori del pregiudizio durante il periodo in esame. I volumi delle vendite sono diminuiti del 10 %, il volume della produzione del 23 % e il tasso di utilizzo della capacità produttiva è sceso dal 63 % al 49 %. Per quanto l'industria dell'Unione sia riuscita a mantenere il suo livello di quota di mercato attorno all'81 %, ciò è andato a discapito della redditività; infatti, i prezzi delle vendite nell'UE sono diminuiti in modo significativo (-19 %). Nonostante gli sforzi per ridurre i costi di produzione (riduzione del 9 %), l'industria dell'Unione ha cominciato a registrare perdite a partire dal 2015. Fra il 2014 (utile del 6,2 %) e il periodo dell'inchiesta di riesame (perdita del 6,0 %) la redditività è calata di 12,2 punti percentuali. Anche gli indicatori finanziari come il flusso di cassa e il ritorno sugli investimenti sono passati da un segno positivo nel 2014 a un segno negativo negli anni successivi e durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nello stesso periodo, gli investimenti sono calati del 64 %.
- (165) Il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori, quali la diminuzione dei consumi dell'Unione e il calo delle esportazioni. Oltre a ciò, i prezzi dell'Unione sono stati compressi a causa delle importazioni in dumping. Infatti l'Ucraina ha aumentato del 14 % il volume delle esportazioni a prezzi bassi e in dumping nell'UE ed ha acquisito una quota di mercato del 27 % nel periodo in esame. L'unico esportatore ucraino ha praticato prezzi inferiori a quelli dell'UE di quasi il 30 %. In questa industria ad alta intensità di capitali, una diminuzione del volume della produzione insieme con una compressione dei prezzi ha avuto conseguenze negative sulla redditività.



- (166) Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e due produttori esportatori russi hanno elencato svariati fattori che avrebbero dovuto essere presi in considerazione per l'analisi del nesso causale fra la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione e le importazioni dai paesi interessati. Tali fattori sarebbero stati il calo dei consumi nell'Unione, la concorrenza interna fra i produttori dell'Unione, i risultati insoddisfacenti delle esportazioni dei produttori dell'Unione, l'eccesso di capacità e gli alti costi fissi delle società dell'Unione e le importazioni dalla Bielorussia.
- (167) Come riconosciuto al considerando 165, il persistere del pregiudizio emerge da svariati fattori. Oltre ai minori consumi, al calo delle vendite all'esportazione e alle importazioni oggetto di dumping, altri fattori non hanno svolto un ruolo significativo. In effetti, il modesto tasso di capacità utilizzata riflette una diminuzione della produzione piuttosto che una situazione di eccesso di capacità, e le importazioni da altri paesi terzi sono nel complesso diminuite. Anche le quote di mercato dell'industria dell'Unione sono rimaste relativamente stabili durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'obiezione concernente la concorrenza fra i produttori dell'Unione non è stata suffragata da elementi di prova. Essa si fonda unicamente sul fatto che il campione di produttori dell'Unione rappresentava solo il 30 % della produzione dell'UE e che pertanto occorrerebbe esaminare la concorrenza fra i produttori inseriti nel campione e quelli che non sono stati inseriti. Tale obiezione deve essere respinta, in quanto in contraddizione con il costrutto logico del ricorso al campionamento. La Commissione ha in effetti esaminato la situazione di tutti i produttori dell'Unione ma - dato il gran numero di produttori - ha circoscritto il proprio esame di taluni fattori a un campione rappresentativo del complesso dell'industria dell'Unione. Pertanto, non è necessario esaminare l'effetto dei produttori non inseriti nel campione sulle società selezionate nel campione.
- (168) Ad ogni modo, come illustrato di seguito, la conclusione sul pregiudizio in questo caso si è incentrata soprattutto sulla probabile situazione dell'industria dell'Unione nel caso venissero abrogate le misure.
- (169) Dopo la divulgazione delle conclusioni, il governo ucraino e uno dei produttori esportatori ucraini hanno eccepito che la quota di mercato delle esportazioni ucraine nei consumi dell'Unione ammontava soltanto al 6 % e non si prevede che aumenti in futuro a causa dei consumi interni dell'Ucraina e della notevole diversificazione delle esportazioni ucraine che hanno acquisito nuovi mercati.
- (170) In risposta a questa obiezione, occorre evidenziare che l'attuale quota di mercato del 6 % rappresenta già un pregiudizio per l'industria dell'Unione, soprattutto se si tiene conto della significativa sottoquotazione dei prezzi operata. Si osserva altresì che l'aumento delle importazioni ucraine in termini di volumi rispetto al periodo in esame si è verificato nonostante i dazi antidumping in vigore.
- (171) Uno dei produttori esportatori dell'Ucraina, sostenuto in parte dalle osservazioni del governo ucraino, ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto tener conto nella propria analisi della reiterazione del pregiudizio dell'accordo di joint venture stipulato fra il produttore esportatore ucraino in questione e uno dei maggiori produttori dell'Unione per quanto concerne il prodotto in esame. Stando al produttore ucraino, tale accordo di joint venture eserciterà una notevole influenza sul volume delle esportazioni future della società nell'UE, sui canali di distribuzione e sulla determinazione dei prezzi.
- (172) La Commissione rimanda alla sua confutazione al considerando 124.
- (173) La Russia ha esportato verso l'UE solo volumi contenuti, ma i prezzi praticati sono risultati anch'essi al di sotto dei prezzi dell'UE. È stata effettuata un'analisi prospettica dei probabili volumi delle esportazioni per questo paese in caso di abrogazione delle misure, come descritto ai considerando da 50 a 68. Dall'analisi è emerso che le importazioni dalla Russia tenderebbero ad aumentare, arrivando a livelli notevolmente superiori a quelli raggiunti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (174) Come illustrato ai considerando 53 e 93, entrambi i paesi hanno una capacità inutilizzata considerevole e potrebbero aumentare le importazioni a basso prezzo nel caso le misure fossero abrogate, data l'attrattività del mercato dell'UE in termini di volume e prezzi. L'attrattività del mercato dell'Unione, come indicato ai considerando 56 e 108, potrebbe aumentare a causa del dazio del 25 % istituito nel marzo 2018 dagli USA sulle importazioni dei prodotti di acciaio, inclusi i TSS. Gli USA sono uno dei maggiori mercati all'esportazione per la Russia e l'Ucraina e il mercato dell'Unione è una destinazione probabile, quanto meno per una parte delle quantità che potrebbero non essere più vendute negli USA.
- (175) L'industria dell'Unione si trova ancora in una posizione vulnerabile e la sua situazione potrebbe diventare ancora più difficile se le misure fossero abrogate. Le importazioni in dumping dell'Ucraina vendute a basso prezzo continuerebbero ad aumentare e le importazioni in dumping russe potrebbero ripresentarsi in quantità ingenti, causando un'ulteriore contrazione dei prezzi e il calo delle vendite sui mercati dell'UE.



6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Introduzione

- (176) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore nei confronti della Russia e dell'Ucraina fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. L'interesse dell'Unione è stato determinato in base a una valutazione degli interessi di tutte le parti in causa. Va ricordato che nelle precedenti inchieste si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta si svolga nel quadro di un riesame e analisi pertanto una situazione in cui sono già state istituite misure antidumping, consente di individuare qualsiasi effetto negativo indebito sulle parti interessate delle misure antidumping in vigore.
- (177) Si è pertanto esaminato se, a prescindere dalle conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole, esistevano valide ragioni per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure nei confronti delle importazioni originarie della Russia e dell'Ucraina non fosse nell'interesse dell'Unione.

6.2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (178) Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, è chiaro che se le misure fossero abrogate la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione, che attualmente rappresenta 13 000 posti di lavoro nel settore dell'acciaio in relazione al prodotto in esame, subirebbe un ulteriore deterioramento.


6.3. Interesse degli importatori e degli utilizzatori

- (179) Non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori, per quanto tutti gli importatori e gli utilizzatori conosciuti (oltre 70 società) siano stati informati dell'apertura della procedura e della possibilità di collaborare in quanto parti interessate.
- (180) Sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza, gli importatori si riforniscono presso vari fornitori di molti paesi diversi e pertanto l'impatto del mantenimento delle misure sulle importazioni dalla Russia e dall'Ucraina è limitato. All'epoca era poi emerso che, anche se le misure erano in vigore da svariati anni, gli importatori avevano potuto mantenere la loro redditività.
- (181) Per quanto riguarda gli utilizzatori, sulla base delle conclusioni del precedente riesame in previsione della scadenza e delle informazioni disponibili, sembrerebbe che la quota di TSS sui loro costi di produzione sia assai bassa. In generale i TSS vengono usati nel quadro di progetti più vasti (caldaie, condotte, lavori di costruzione) di cui costituiscono solo una parte limitata. L'eventuale impatto del mantenimento delle misure sugli utilizzatori potrebbe pertanto non essere significativo.
- (182) A causa della mancanza di collaborazione da parte delle società in questione, non vi sono dati né informazioni verificabili che dimostrino che la situazione generale sia cambiata.

6.4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (183) In base a quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle attuali misure antidumping.
- (184) Dopo la divulgazione delle conclusioni, due produttori esportatori russi hanno affermato che il mantenimento in vigore delle misure avrebbe avuto un impatto negativo su diversi consumatori (utilizzatori) dell'Unione e avrebbe limitato la concorrenza nell'Unione. Pertanto, le parti interessate in questione hanno invitato la Commissione a considerare la proroga delle misure per un periodo non superiore ai due anni.
- (185) La Commissione ha esaminato la proposta di proroga limitata delle misure nell'interesse dell'Unione. A tal riguardo, si ricorda che l'esame dell'interesse dell'Unione ai fini delle inchieste antidumping costituisce un procedimento rigoroso che comporta l'equilibrio degli interessi in esame, fra cui gli interessi dell'industria e degli utilizzatori e consumatori dell'Unione, nonché la valutazione di complessi fattori giuridici, economici e politici ⁽⁴⁴⁾. La Commissione ha ricordato che la valutazione degli Interessi dell'Unione in relazione all'industria dell'Unione ha dimostrato che qualora le misure fossero abrogate, la già fragile situazione economica dell'industria dell'Unione potrebbe subire un ulteriore deterioramento. La Commissione ha altresì ricordato che non vi è stata collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori per indicare che sarebbero stati danneggiati dalla proroga delle attuali misure in vigore. Di conseguenza, non vi sono prove agli atti che dimostrino che una limitazione a due anni dell'applicazione delle misure sarebbe nell'interesse dell'Unione in misura maggiore rispetto all'applicazione delle misure per tutto il periodo di tempo di cinque anni previsto dall'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base. Su tale base, la Commissione ha respinto l'argomentazione presentata da due produttori esportatori russi.

⁽⁴⁴⁾ Sentenza della Corte del 15 giugno 2017 nella causa C-349/16 *T.KUP*, ECLI:EU:C:2017:469, punto 44. Cfr. anche la sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2003 nella causa T-132/01 *Euroalligies et al./Commissione*, ECLI:EU:T:2003:189, punto 40.



7. MISURE ANTIDUMPING

- (186) Da quanto precede si desume, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, che è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di TSS originarie della Russia e dell'Ucraina.
- (187) Le parti interessate sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali la Commissione ha ritenuto opportuno introdurre le misure antidumping in questione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni pervenute non sono state di natura tale da modificare le sopraccitate conclusioni.
- (188) Il comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, a sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (*Carbon Equivalent Value*, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (*International Institute of Welding - IIW*)⁽⁴⁵⁾, attualmente classificati ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 ed ex 7304 59 93⁽⁴⁶⁾ (codici TARIC 7304 11 00 10, 7304 19 10 20, 7304 19 30 20, 7304 22 00 20, 7304 23 00 20, 7304 24 00 20, 7304 29 10 20, 7304 29 30 20, 7304 31 80 30, 7304 39 58 30, 7304 39 92 30, 7304 39 93 20, 7304 51 89 30, 7304 59 92 30 e 7304 59 93 20) originari della Russia e dell'Ucraina.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso elencate è la seguente:

Paese	Società	Dazio antidumping (%)	Codice addizionale TARIC
Russia	Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works	24,1	A741
	OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works	28,7	A859
	Tutte le altre società	35,8	A999
Ucraina	OJSC Dnepropetrovsk Tube Works	12,3	A742
	LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)	13,8	A743
	CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist	25,7	A744
	Tutte le altre società	25,7	A999

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

⁽⁴⁵⁾ Il CEV va determinato secondo le norme di cui alla relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-555-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (*International Institute of Welding - IIW*).

⁽⁴⁶⁾ Come attualmente definiti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1º ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE2170



DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1470 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla
proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo tedesco,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Stefan KÖRZELL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Florian MORITZ, *Head of Department Economic, Finance and Fiscal Policy, German Confederation of Trade Unions (DGB) Executive Board*, è nominato membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2018/1471 DELLA COMMISSIONE

del 19 settembre 2018

relativa alla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni»*[notificata con il numero C(2018) 6077]***(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» è il seguente: «Le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato (anche ex ante) e di applicare sanzioni più rigorose negli Stati membri dell'UE che non fanno parte della Procura europea.»
- (2) Questa proposta di iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Per prevenire e sanzionare le frodi e gli abusi dei fondi UE, le istituzioni europee dovrebbero avere il diritto di esercitare un controllo rafforzato negli Stati membri che non fanno parte della cooperazione concernente la Procura europea. Tale controllo comprenderebbe il controllo ex ante delle decisioni in materia di finanziamenti e di appalti nei settori a rischio. Si propone che tale controllo approfondito comprenda l'esame esaustivo di tutte le circostanze e la pubblicazione delle attività fraudolente e degli altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.»
- (3) La costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (4) Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione
 - a) destinati a definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi strutturali, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi, conformemente all'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - b) recanti adozione di un programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, i programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione del programma quadro pluriennale e l'attuazione del programma quadro pluriennale, conformemente agli articoli 182 e 183 del TFUE;
 - c) volti a definire le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative all'esecuzione del bilancio dell'Unione, conformemente all'articolo 322 del TFUE;
 - d) nei settori della prevenzione e della lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, conformemente all'articolo 325 del TFUE.
- (5) La decisione di partecipare o no a una cooperazione rafforzata, ad esempio la cooperazione rafforzata che ha istituito la Procura europea, è una scelta volontaria per ciascuno Stato membro. Pertanto gli atti giuridici dell'Unione adottati ai fini dell'applicazione dei trattati non dovrebbero, in linea di principio, operare una distinzione tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione a una cooperazione rafforzata. Nell'ambito dell'attuazione degli atti giuridici dell'Unione possono tuttavia essere operate distinzioni tra gli Stati membri quando ciò è oggettivamente giustificato, ad esempio quando, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, in pratica il livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione differirebbe da uno Stato membro a un altro.

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



- (6) Il TUE rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (7) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (8) Per tali motivi la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni» non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in conformità con l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e dovrebbe pertanto essere registrata. Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini dovrebbero essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni».
2. Le dichiarazioni di sostegno per questa proposta di iniziativa dei cittadini possono essere raccolte nella misura in cui essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati che, pur rafforzando la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, non operino distinzioni tra gli Stati membri esclusivamente in funzione della loro partecipazione alla cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2018.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «STOP ALLE FRODI e agli abusi dei FONDI UE - mediante un miglior controllo delle decisioni, dell'esecuzione e delle sanzioni», rappresentati da Zoltán KERESZTÉNY e Balázs FEHÉR in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente

18CE2172



REGOLAMENTO (UE) 2018/1472 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2018

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda la sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) La sostanza E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (5) A tal fine il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione ⁽³⁾ ha istituito un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari, secondo il quale la nuova valutazione dei coloranti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.
- (6) Il 18 novembre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione dell'E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio come additivo alimentare ⁽⁴⁾. Essa ha concluso che in base all'insieme dei dati attuali non sussisteva alcun motivo per rivedere il valore della dose giornaliera ammissibile (DGA) per l'E 120 e che le stime del grado di esposizione particolareggiate erano inferiori alla DGA per tutti i gruppi della popolazione. L'Autorità ha tuttavia raccomandato di rivedere l'attuale denominazione «Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» affinché rifletta in modo più accurato il materiale usato come additivo alimentare e di aggiornare le specifiche riguardanti la percentuale del materiale di cui non è stato tenuto conto, i limiti massimi per gli elementi tossici e la presenza di composti proteici.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 19).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015; 13(11):4288.



- (7) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati è modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (9) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 dovrebbero pertanto essere modificati.
- (10) Prima che le modifiche diventino applicabili è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di conformarsi ai nuovi requisiti stabiliti nel presente regolamento.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, qualsiasi riferimento a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituito da «E 120 Acido carminico, carminio».

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 231/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 23 ottobre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (G.U.L. 354 del 31.12.2008, pag. 1).



ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 la voce relativa a «E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio» è sostituita dalla seguente:

«E 120 ACIDO CARMINICO, CARMINIO

Sinonimi

CI Rosso naturale 4

Definizione

L'acido carminico è ottenuto da estratti acquosi, alcolici-acquosi o alcolici della cocciniglia, costituita dai corpi essiccati dell'insetto di sesso femminile *Dactylopius coccus* Costa.

I carmini sono pigmenti di alluminio dell'acido carminico in cui si ritiene che l'alluminio e l'acido carminico siano presenti in un rapporto molare di 1:2.

Il principio colorante è l'acido carminico. Possono essere presenti anche piccole quantità della sua forma amminica, l'acido 4-ammino carminico.

Nei prodotti in commercio il principio colorante acido carminico può essere presente in associazione con cationi di ammonio, calcio, potassio o sodio, singolarmente o in combinazione, e tali cationi possono anche essere in eccesso. I prodotti in commercio possono contenere anche materiale proteico derivante dall'insetto di origine.

Colour Index n.

75470

EINECS

Acido carminico: 215-023-3; carmini: 215-724-4.

Denominazione chimica

Acido 7-β-D-glucopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantracen-2-carbossilico (acido carminico); il carminio è il chelato di alluminio idrato di tale acido.

Formula chimica

C₂₂H₂₀O₁₃ (acido carminico)

Peso molecolare

492,39 (acido carminico)

Tenore

Contenuto non inferiore al 90 % di acido carminico; non inferiore al 50 % di acido carminico nei chelati.

Descrizione

Di colore da rosso a rosso scuro, friabile, solido o in polvere.

Identificazione

Spettrometria

Acido carminico:

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 518 nm.

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 494 nm.

E 1 %/1 cm 139 al picco a circa 494 nm in acido cloridrico diluito.

Acido 4-ammino carminico:

Massimo in soluzione acquosa ammoniacale a circa 535 nm.

Massimo in soluzione cloridrica diluita a circa 530 nm.

E 1 %/1 cm 260 al picco a circa 535 nm in soluzione acquosa ammoniacale a pH 9,5.

Nei prodotti in commercio l'acido carminico può essere differenziato dalla sua ammina mediante cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

Purezza

Residui di solventi

Etanolo: non più di 150 mg/kg

Metanolo: non più di 50 mg/kg

Ceneri totali

Acido carminico: non più del 5 %

Carminio: non più del 12 %


Proteine (N × 6,25)

Acido carminico: non più del 2,2 %

Carminio: non più del 25 %

Acido 4-ammino carminico

Non più del 3 % rispetto all'acido carminico



Sostanze insolubili in ammoniaca diluita	Carminio: non più dell'1 %
Arsenico	Non più di 1 mg/kg
Piombo	Non più di 1,5 mg/kg
Mercurio	Non più di 0,5 mg/kg
Cadmio	Non più di 0,1 mg/kg
Criteri microbiologici	
<i>Salmonella</i> spp.	Assente in 10 g

È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio di questo colorante.»

18CE2173



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1473 DELLA COMMISSIONE
del 2 ottobre 2018

che fissa, per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA, il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,


previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione ⁽²⁾ prevede che le spese finanziarie relative alle risorse mobilitate dagli Stati membri per l'acquisto dei prodotti siano determinate secondo le modalità di calcolo definite nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) Ai sensi dell'allegato I, punto I.1, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il calcolo dell'importo delle spese finanziarie in questione è effettuato sulla base di un tasso di interesse uniforme per l'Unione fissato dalla Commissione all'inizio di ciascun esercizio contabile. Detto tasso di interesse corrisponde alla media dei tassi EURIBOR a termine di 3 e di 12 mesi praticati nel periodo di riferimento di 6 mesi stabilito dalla Commissione, precedente la comunicazione degli Stati membri di cui al suddetto allegato, punto I.2, primo capoverso, applicando rispettivamente una ponderazione di un terzo e due terzi.
- (3) A norma dell'allegato I, punto I.2, primo capoverso, del regolamento (UE) n. 906/2014, per determinare i tassi di interesse applicabili in un dato esercizio contabile gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta, il tasso di interesse medio da essi realmente sostenuto nel corso del periodo di riferimento di cui al punto I.1 di detto allegato entro il termine specificato nella richiesta.
- (4) Inoltre, a norma dell'allegato I, punto I.2, secondo capoverso, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, in assenza di comunicazione da parte di uno Stato membro secondo le forme ed entro il termine di cui al primo capoverso dello stesso punto, il tasso di interesse sostenuto da detto Stato membro deve essere considerato pari a 0 %. Se uno Stato membro dichiara di non aver sostenuto spese per interessi, non avendo avuto prodotti agricoli all'ammasso pubblico nel periodo di riferimento, la Commissione deve fissare tale tasso in base al terzo capoverso del medesimo punto.
- (5) A norma dell'allegato I, punto I.3, del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, il tasso di interesse determinato in applicazione del disposto del punto I.2 di tale allegato va confrontato con il tasso di interesse uniforme fissato in applicazione del disposto del relativo punto I.1. Il tasso di interesse applicabile a ciascuno Stato membro deve essere il valore più basso tra i suddetti due tassi di interesse. Tuttavia, tassi di interesse negativi non possono essere presi in considerazione per il rimborso delle spese degli Stati membri.
- (6) È opportuno fissare i tassi di interesse da applicare per l'esercizio contabile 2019 del FEAGA tenendo conto di questi diversi fattori.
- (7) Al fine di evitare un vuoto giuridico per quanto riguarda il tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi, è opportuno che il nuovo tasso si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° ottobre 2018,

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all'acquisto dei prodotti all'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2019 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 906/2014, definiti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono fissati a 0 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE2174



DECISIONE (UE) 2018/1474 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2018

relativa alla nomina di due membri e di quattro supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta della Repubblica d'Austria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo austriaco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Michael HÄUPL e del sig. Herwig VAN STAA.
- (3) Tre seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati della sig.ra Renate BRAUNER, della sig.ra Brigitta PALLAUF e della sig.ra Barbara SCHWARZ.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Günther PLATTER a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Günther PLATTER, *Landeshauptmann von Tirol*,
- sig. Michael LUDWIG, *Landeshauptmann/Bürgermeister von Wien*;

b) quali supplenti:

- sig.ra Sonja LEDL-ROSSMANN, *Präsidentin des Landtags von Tirol*,
- sig. Peter HANKE, *Stadtrat für Finanzen und Budget der Stadt Wien*,
- sig.ra Brigitta PALLAUF, *Präsidentin des Landtags von Salzburg*,
- sig. Martin EICHTINGER, *Landesrat für Wohnen, Arbeitsmarkt und Internationale Beziehungen von Niederösterreich*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK

18CE2175



REGOLAMENTO (UE) 2018/1475 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La solidarietà tra i cittadini dell'Unione e tra gli Stati membri rappresenta uno dei valori universali sui quali l'Unione si fonda. Questo valore comune guida le azioni dell'Unione e le conferisce l'unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo nella pratica la propria solidarietà. La solidarietà stimola altresì l'interesse dei giovani per il progetto comune europeo. Il principio della solidarietà è sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) e nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (2) Nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016 è stata messa in evidenza la necessità di investire nei giovani ed è stata annunciata l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare per i giovani dell'Unione occasioni di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro competenze, abilità e conoscenze, acquisendo così un'esperienza umana inestimabile, fondamentale anche per lo sviluppo di una cittadinanza dell'Unione attiva e impegnata.
- (3) Nella comunicazione del 7 dicembre 2016 dal titolo «Un Corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, offrire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà di elevata qualità in una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali negli sforzi per far fronte alle diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del Corpo europeo di solidarietà, durante la quale sono stati attivati diversi programmi dell'Unione per offrire ai giovani occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro in tutta l'Unione. Queste attività, a prescindere dal fatto che siano attuate prima o dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicare le regole e le condizioni previste dai programmi dell'Unione che le hanno finanziate nell'ambito della prima fase del Corpo europeo di solidarietà.


⁽¹⁾ GU C 81 del 2.3.2018, pag. 160.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2018.



- (4) Nel contesto del presente regolamento, per solidarietà si intende un senso di responsabilità, da parte di tutti nei confronti di tutti, a impegnarsi per il bene comune, che è espresso attraverso azioni concrete senza aspettarsi nulla in cambio.
- (5) Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà di elevata qualità con una forte dimensione europea come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, l'inclusione sociale e la democrazia nei paesi partecipanti, a vantaggio delle comunità locali, e migliorare al contempo le loro competenze utili per lo sviluppo personale, favorendo così la loro autostima, autonomia e motivazione all'apprendimento, nonché stimolando il loro sviluppo formativo, sociale, artistico, linguistico, culturale, civico e professionale, facilitandone la cittadinanza attiva, l'occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro. Tali attività di solidarietà sosterebbero inoltre la mobilità dei partecipanti.
- (6) Il presente regolamento istituisce un programma di azione dell'Unione chiamato «Corpo europeo di solidarietà» quale punto di partenza da cui avviare un cambiamento sociale positivo, fornendo sostegno alle comunità di persone fisiche e ai soggetti giuridici impegnati ad accrescere la solidarietà in tutta l'Europa. Il presente regolamento stabilisce pertanto la creazione di uno strumento di spesa di azione dell'Unione, che dovrebbe applicarsi dalla sua data di entrata in vigore su base continuativa, e getta le basi per il Corpo europeo di solidarietà in quanto comunità e fonte di ispirazione per un maggiore spirito di solidarietà in Europa attraverso il più ampio impatto delle attività svolte nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.
- (7) Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero essere di elevata qualità, nel senso che dovrebbero contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e aiutare a superare le sfide sociali, rispondendo nel contempo alle esigenze delle comunità locali. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire competenze per lo sviluppo personale, sociale, civico e professionale, includere una solida dimensione di apprendimento e formazione, essere accessibili a tutti i giovani, essere attuate in condizioni di sicurezza e igiene ed essere adeguatamente convalidate. Le attività di solidarietà non dovrebbero avere un impatto negativo sui posti di lavoro esistenti, né sui tirocini e dovrebbero contribuire a rafforzare gli impegni di responsabilità sociale delle imprese, senza tuttavia sostituirli.
- (8) Qualsiasi soggetto giuridico che intenda partecipare al Corpo europeo di solidarietà, indipendentemente dal fatto che sia finanziato dal bilancio del Corpo europeo di solidarietà, da un altro programma dell'Unione o da un'altra fonte di finanziamento, dovrebbe ricevere un marchio di qualità, purché siano soddisfatti i requisiti specifici. Il requisito dell'ottenimento del marchio di qualità non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedano un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. Il marchio di qualità attribuito alle organizzazioni partecipanti dovrebbe attestare la capacità di tali organizzazioni di garantire la qualità delle attività di solidarietà offerte. Il processo di attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere effettuato dagli organismi di attuazione del Corpo europeo di solidarietà in modo accessibile e trasparente. Il marchio di qualità attribuito dovrebbe essere rivalutato periodicamente e dovrebbe essere possibile revocare tale marchio nel caso in cui si accerti, nel contesto delle rivalutazioni, che non sono più soddisfatte le condizioni che ne hanno motivato l'attribuzione.
- (9) Il Corpo europeo di solidarietà costituirebbe un punto di accesso unico per le attività di solidarietà in tutta l'Unione. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità del Corpo europeo di solidarietà con altri strumenti, politiche, programmi pertinenti dell'Unione. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe basarsi sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi esistenti e precedenti, in particolare i programmi Erasmus+ e Gioventù in azione. Esso dovrebbe inoltre integrare gli sforzi compiuti dagli Stati membri a sostegno dei giovani e agevolare il passaggio di questi ultimi dalla scuola al mondo del lavoro nel quadro di programmi quali la garanzia per i giovani istituita in linea con la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani⁽¹⁾, offrendo loro ulteriori occasioni per prendere parte ad attività di solidarietà mediante tirocini o lavori nei rispettivi Stati membri o a livello transfrontaliero. Dovrebbe essere garantita la complementarità anche con le esistenti reti a livello dell'Unione che hanno attinenza con le attività del Corpo europeo di solidarietà, come la rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, EURES e la rete Eurodesk. Dovrebbero essere inoltre incoraggiate la complementarità e la cooperazione leale tra gli attuali regimi pertinenti e il Corpo europeo di solidarietà, in particolare con sistemi di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani a livello nazionale, regionale o locale, come pure con le priorità connesse alla solidarietà e alla gioventù nei paesi partecipanti, ove opportuno, per il reciproco arricchimento e incremento dell'impatto e della qualità di tali regimi

(1) GUC 120 del 26.4.2013, pag. 1.



e lo sviluppo di buone pratiche. Il Corpo europeo di solidarietà non dovrebbe sostituire simili sistemi nazionali di solidarietà, volontariato, servizio civile e mobilità per i giovani. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali. È opportuno incoraggiare partenariati con le reti europee specializzate in determinati problemi sociali urgenti.


- (10) Al fine di massimizzare l'incidenza del Corpo europeo di solidarietà, altri programmi dell'Unione dovrebbero poter contribuire agli obiettivi dell'iniziativa sostenendo attività che rientrano nel suo ambito di applicazione. Tale contributo dovrebbe essere finanziato conformemente ai rispettivi atti giuridici dei programmi interessati nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei giovani, della società civile e delle esperienze di volontariato già esistenti negli Stati membri. Una volta ottenuto un marchio di qualità valido, le organizzazioni partecipanti dovrebbero avere accesso al portale dell'iniziativa e beneficiare delle misure di qualità e di sostegno previste per il tipo di attività di solidarietà offerta.
- (11) Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere volontariato, tirocini o lavori e per elaborare e sviluppare, di propria iniziativa, progetti di solidarietà che presentino un chiaro valore europeo. Tali opportunità dovrebbero contribuire a dare risposta a esigenze sociali insoddisfatte e a rafforzare le comunità e dovrebbero contribuire a migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe inoltre sostenere attività di rete per i partecipanti e le organizzazioni che vi partecipano, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell'apprendimento. Esso dovrebbe inoltre contribuire a sostenere e rafforzare le organizzazioni esistenti che realizzano iniziative di solidarietà.
- (12) Il volontariato costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento formale e non formale che potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, nonché l'occupabilità e la cittadinanza attiva dei giovani. Il volontariato non dovrebbe sostituire i tirocini o i lavori e dovrebbe essere basato su un contratto scritto di volontariato. La Commissione e gli Stati membri collaboreranno in merito alle politiche di volontariato nel settore dei giovani mediante il metodo aperto di coordinamento.
- (13) I tirocini e i lavori dovrebbero essere nettamente distinti dal volontariato, sotto il profilo sia finanziario che organizzativo. I tirocini non dovrebbero mai sfociare nella sostituzione di posti di lavoro. Tuttavia, i tirocini remunerati e i lavori possono costituire un incentivo per incoraggiare i giovani svantaggiati e quelli con minori opportunità a partecipare ad attività connesse al mondo della solidarietà a cui non potrebbero accedere in altro modo. I tirocini possono facilitare la transizione dei giovani dall'istruzione al lavoro e possono contribuire a promuovere l'occupabilità dei giovani, fattore fondamentale ai fini della loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro. I tirocini e i lavori offerti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà dovrebbero sempre essere remunerati dall'organizzazione partecipante che ospita o assume il soggetto partecipante. I tirocini dovrebbero essere basati su un contratto scritto di tirocinio in conformità del quadro normativo applicabile nel paese in cui ha luogo il tirocinio, a seconda dei casi, e dovrebbero seguire i principi indicati nella raccomandazione del Consiglio del 10 marzo 2014 su un quadro di qualità per i tirocini ⁽¹⁾.

I lavori dovrebbero essere basati su un contratto di lavoro conforme al quadro normativo nazionale o ai contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese partecipante in cui il lavoro è svolto. Il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavori non dovrebbe avere una durata superiore a dodici mesi. I tirocini e i lavori dovrebbero essere accompagnati da una preparazione, una formazione sul lavoro e un sostegno post-collocamento adeguati, collegati al coinvolgimento del partecipante. I tirocini e i lavori potrebbero essere facilitati da pertinenti attori del mercato del lavoro, in particolare i servizi per l'impiego pubblici e privati, le parti sociali e le camere di commercio, come anche dalle organizzazioni membri di EURES a norma del regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ in caso di attività transfrontaliere.

- (14) Lo spirito d'iniziativa dei giovani e la loro cittadinanza attiva sono risorse importanti per la società. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe contribuire a promuovere questo aspetto offrendo ai giovani l'opportunità di elaborare e attuare progetti propri che presentino un chiaro valore aggiunto volti ad affrontare sfide chiave a beneficio delle comunità locali, in particolare delle comunità situate in zone rurali, isolate o emarginate. Tali progetti dovrebbero costituire un'occasione per i giovani di sviluppare soluzioni innovative e sperimentare idee in modo sostenibile, nonché di vivere l'esperienza di essere promotori di iniziative di solidarietà. Essi potrebbero anche servire da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e potrebbero essere costituiti un primo passo per incoraggiare i partecipanti a impegnarsi nell'imprenditoria sociale o nel volontariato in associazioni, associazioni non governative (ONG), organizzazioni giovanili o altri organismi attivi nei settori della

⁽¹⁾ GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GUL 107 del 22.4.2016, pag. 1).



solidarietà, del non profit e dei giovani, come pure per dedicarsi alla fondazione di associazioni. Il sostegno post-collocamento mirerà a sostenere i giovani a rimanere impegnati e attivi nel settore della solidarietà, anche con il coinvolgimento in associazioni, cooperative, imprese sociali, organizzazioni giovanili e centri comunitari.

- (15) Il volontariato e i progetti di solidarietà dovrebbero coprire le spese dei partecipanti derivanti dalla partecipazione a tali attività di solidarietà, ma non dovrebbero fornire retribuzioni o prestazioni economiche.
- (16) I partecipanti e le organizzazioni partecipanti dovrebbero sentirsi parte di una comunità di persone e soggetti giuridici impegnati a promuovere la solidarietà in Europa e oltre. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di solidarietà di alta qualità a un numero crescente di partecipanti e di attirare nuovi partecipanti. Il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare la capacità dei giovani e delle organizzazioni partecipanti di impegnarsi in questa comunità, a promuovere uno spirito di corpo specifico di tale iniziativa e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze di solidarietà utili, basandosi anche sull'esperienza con la protezione civile, se del caso. Le attività di rete dovrebbero anche contribuire a informare i soggetti giuridici pubblici e privati in merito al Corpo europeo di solidarietà e a raccogliere riscontri di partecipanti e organizzazioni partecipanti sull'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
- (17) È opportuno prestare particolare attenzione a garantire la qualità delle attività di solidarietà e delle altre opportunità offerte nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, in particolare offrendo ai partecipanti formazione online e offline, sostegno linguistico (nel rispetto del principio del multilinguismo), un'assicurazione, sostegno amministrativo e supporto prima dell'attività di solidarietà, dopo tale attività, o in entrambi i casi, così come la convalida delle competenze acquisite durante la loro esperienza nel Corpo europeo di solidarietà. Tali misure di sostegno dovrebbero essere sviluppate e fornite in collaborazione con le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile e senza scopo di lucro, onde trarre vantaggio dalla loro esperienza in questo settore. Tali misure di sostegno dovrebbero tenere conto dell'ambiente e della natura delle attività svolte dai partecipanti, con particolare attenzione a potenziali rischi.
- (18) Per garantire l'incidenza delle attività del Corpo europeo di solidarietà sullo sviluppo personale, formativo, artistico, sociale, civico e professionale dei partecipanti, le competenze che costituiscono i risultati dell'apprendimento relativi a tali attività di solidarietà dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate, secondo le circostanze e le specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale⁽¹⁾. A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l'utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, quali lo Youthpass ed Europass.
- (19) Tutti i soggetti giuridici pubblici o privati, comprese le organizzazioni internazionali, le organizzazioni della società civile, le organizzazioni giovanili e le imprese sociali, dovrebbero poter presentare domanda per un marchio di qualità. Dovrebbero essere istituiti marchi di qualità distinti per il volontariato, i tirocini e i lavori, per garantire la conformità effettiva e sistematica delle organizzazioni partecipanti ai principi e agli obblighi del Corpo europeo di solidarietà per quanto riguarda i loro diritti e doveri nelle varie fasi dell'esperienza di solidarietà. Ottenere un marchio di qualità dovrebbe essere una condizione preliminare per la partecipazione, ma non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà.
- (20) Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. In qualità di organizzazioni ospitanti svolgeranno attività relative all'accoglienza dei partecipanti, tra cui l'organizzazione di attività e l'offerta di orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In qualità di organizzazioni di sostegno svolgeranno attività in relazione all'invio e alla preparazione dei partecipanti prima della partenza, e durante e dopo le attività di solidarietà, comprese la formazione dei partecipanti e il loro orientamento verso le organizzazioni locali dopo l'attività di solidarietà.
- (21) Gli organismi di attuazione, le organizzazioni partecipanti e i partecipanti dovrebbero essere assistiti dai centri risorse del Corpo europeo di solidarietà al fine di incrementare la qualità delle attività di solidarietà e della loro attuazione nonché di migliorare l'individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche mediante il rilascio di Youthpass.


⁽¹⁾ GUC 398 del 22.12.2012, pag. 1.



- (22) Dovrebbe essere sviluppato e costantemente aggiornato un portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di garantire un accesso agevole all'iniziativa e fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l'altro, la registrazione, l'individuazione e l'abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico, così come tutte le altre funzioni di sostegno prima dell'attività di solidarietà, dopo l'attività di solidarietà, o in entrambi i casi, e altre funzioni utili che possano emergere in futuro.
- (23) Le strutture di attuazione adotteranno le misure necessarie al fine di garantire che ai candidati registrati siano offerte opportunità di volontariato, tirocinio e lavoro entro un termine ragionevole e relativamente prevedibile. Saranno inoltre previste informazioni periodiche e attività di comunicazione e di rete per stimolare la partecipazione dei candidati registrati.
- (24) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2018-2020 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il bilancio complessivo nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾.
- (25) Al fine di garantire la continuità delle attività finanziate dai programmi che contribuiscono al Corpo europeo di solidarietà, il sostegno finanziario alle attività di solidarietà dovrebbe essere indicativamente pari al 90 % per progetti di volontariato e di solidarietà, da un lato, e al 10 % per tirocini o lavori, o entrambi, dall'altro, con un massimo del 20 % per le attività nazionali.
- (26) Per massimizzare l'incidenza del Corpo europeo di solidarietà, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire ai paesi partecipanti di rendere disponibili finanziamenti nazionali, regionali o locali integrativi conformemente alle norme del Corpo europeo di solidarietà.
- (27) Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzati nella massima misura possibile somme forfetarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero poter partecipare ad attività di volontariato, tirocinio, lavoro, progetti di solidarietà e attività di rete. Inoltre, come nel caso del servizio volontario europeo, il volontariato, i progetti di solidarietà e le attività di rete dovrebbero essere aperti alla partecipazione anche di altri paesi, in particolare i paesi limitrofi dell'Unione. Tale partecipazione dovrebbe avvenire, se del caso, mediante stanziamenti supplementari resi disponibili in conformità di procedure da convenire con i paesi interessati.
- (29) La partecipazione al Corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere aperta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni. La partecipazione alle attività di solidarietà dovrebbe richiedere la previa registrazione nel portale del Corpo europeo di solidarietà, che è disponibile per le persone di età compresa tra i 17 e i 30 anni.
- (30) Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività sostenute dal Corpo europeo di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, soprattutto quelli con minori opportunità, come ulteriormente specificato nella strategia per l'inclusione e la diversità messa a punto e applicata nel quadro del programma Erasmus+ nel settore della gioventù. È pertanto opportuno introdurre misure speciali, come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato, per promuovere l'inclusione sociale e la partecipazione dei giovani svantaggiati e per tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e dei paesi e territori d'oltremare a norma della decisione 2013/755/EU del Consiglio ⁽²⁾. Analogamente, i paesi partecipanti dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del Corpo europeo di solidarietà. Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatto salvo l'*acquis* di Schengen e il diritto dell'Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni amministrative che generano difficoltà nell'ottenimento di visti e permessi di soggiorno.
- (31) Un soggetto giuridico che intenda chiedere un finanziamento per offrire attività di solidarietà nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà dovrebbe avere prima ricevuto, in modo accessibile e trasparente, un marchio di qualità come condizione preliminare. Tale obbligo non si dovrebbe applicare alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. Gli organismi di esecuzione competenti dovrebbero svolgere controlli di qualità per accertare la conformità, da parte di tali persone fisiche, ai requisiti del Corpo europeo di solidarietà.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).



- (32) Le esigenze e le aspettative delle comunità locali dovrebbero costituire un criterio importante per la valutazione della qualità dei progetti; di conseguenza, dovrebbero essere posti in essere indicatori adeguati.
- (33) Un'efficace gestione dei risultati del programma, incluse le attività di valutazione e monitoraggio, richiede lo sviluppo di una serie di indicatori qualitativi e quantitativi specifici, misurabili e realistici che possano essere quantificati nel tempo e riflettano la logica dell'intervento.
- (34) A livello europeo, nazionale, regionale e locale dovrebbero essere garantite una sensibilizzazione, una pubblicità e una divulgazione appropriate delle opportunità e dei risultati delle attività sostenute dal Corpo europeo di solidarietà. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese sociali, incoraggiandole a sostenere le attività del Corpo europeo di solidarietà. Le attività di sensibilizzazione, pubblicità e divulgazione dovrebbero fare affidamento, senza aumentare l'onere amministrativo, su tutti gli organismi di attuazione del Corpo europeo di solidarietà, anche, se del caso, con il sostegno di altri importanti soggetti interessati.
- (35) Allo scopo di agevolare il conseguimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà, la Commissione, gli Stati membri e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente in partenariato con le ONG, le organizzazioni giovanili e i soggetti interessati locali con competenza in iniziative di solidarietà.
- (36) Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il Corpo europeo di solidarietà dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione esistenti già in funzione nell'ambito del programma Erasmus +. L'attuazione del Corpo europeo di solidarietà dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, come la Commissione, l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Saranno stabilite procedure chiare e dettagliate per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti in tutte le fasi delle attività di solidarietà nei pertinenti documenti di programma, quali il programma di lavoro annuale e la guida del programma. La Commissione dovrebbe consultare periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
- (37) Al fine di garantire una corretta attuazione e un attento monitoraggio finanziari del Corpo europeo di solidarietà a livello nazionale, è importante utilizzare le esistenti autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.
- (38) Le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbero agire anche in qualità di autorità nazionali ai fini del presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire la designazione di più autorità nazionali conformemente al diritto e alla prassi nazionali, come previsto all'articolo 27, paragrafo 1, di tale regolamento. Qualora un paese partecipante intenda sostituire la propria autorità nazionale nel corso del programma del Corpo europeo di solidarietà, dovrebbe applicarsi la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, di tale regolamento.
- (39) Al fine di garantire una corretta gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo indipendente di revisione contabile. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo indipendente di revisione contabile potrebbe essere lo stesso designato per le azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013.
- (40) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.
- (41) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- (42) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie alla loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del Corpo europeo di solidarietà, i criteri di selezione e di attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame.
- (43) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di un Corpo europeo di solidarietà, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) Per motivi di efficienza ed efficacia, il comitato istituito a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe assistere la Commissione anche nell'attuazione del presente regolamento. Per quanto riguarda il Corpo europeo di solidarietà, il comitato dovrebbe riunirsi in una formazione specifica e il suo mandato dovrebbe essere adattato al fine di svolgere questo nuovo ruolo. I paesi partecipanti dovrebbero designare i rappresentanti competenti per tali incontri, tenendo conto dell'oggetto, della finalità, degli obiettivi e delle azioni del Corpo europeo di solidarietà.
- (45) Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere modificato per tenere conto dei cambiamenti che il volontariato ai sensi del presente regolamento comporta per il servizio volontario europeo.
- (46) La dotazione finanziaria del Corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale si basa anche su fondi riassegnati provenienti dal programma Erasmus+. Tali fondi dovrebbero provenire esclusivamente da stanziamenti destinati al finanziamento di attività del servizio volontario europeo che rientrerebbero nell'ambito del volontariato ai sensi del presente regolamento.
- (47) La dotazione finanziaria del Corpo europeo di solidarietà nell'ambito della rubrica 1a del quadro finanziario pluriennale dovrebbe inoltre essere integrata da contributi finanziari provenienti da altri programmi e rubriche, il che richiede la modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (48) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1


Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce il quadro giuridico per il Corpo europeo di solidarietà, che rafforza la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità al fine di contribuire ad accrescere la coesione, la solidarietà e la democrazia in Europa, con un particolare impegno a favore della promozione dell'inclusione sociale.
2. Il Corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante attività di solidarietà nonché misure di qualità e di sostegno. Le attività di solidarietà sono realizzate conformemente a specifici requisiti definiti per ciascun tipo di attività di solidarietà svolta nel quadro del Corpo europeo di solidarietà, oltre che ai quadri normativi vigenti nei paesi partecipanti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 185).

⁽³⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 924).



3. Il Corpo europeo di solidarietà sostiene attività di solidarietà che presentino un chiaro valore aggiunto europeo, ad esempio grazie alle seguenti caratteristiche:
- a) il carattere transnazionale, in particolare per quanto concerne la mobilità ai fini dell'apprendimento e la cooperazione;
 - b) la capacità di integrare altri programmi e politiche a livello locale, regionale, nazionale, dell'Unione e internazionale;
 - c) la dimensione europea per quanto riguarda i temi, gli obiettivi, gli approcci, i risultati attesi e altri aspetti delle attività di solidarietà;
 - d) l'approccio volto a coinvolgere giovani provenienti da contesti diversi;
 - e) il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «attività di solidarietà»: un'attività temporanea di elevata qualità che non interferisce con il funzionamento del mercato del lavoro, risponde a importanti sfide sociali a beneficio di una comunità o dell'intera società, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà, assume la forma di volontariato, tirocini, lavori, progetti di solidarietà e attività di rete in vari settori, garantisce un valore aggiunto europeo e il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, comprende una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti che possono essere offerte ai partecipanti prima, durante e dopo l'attività, riguarda una vasta gamma di settori, quali la protezione dell'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e il rafforzamento dell'inclusione sociale, ma non include attività che fanno parte di un curriculum di istruzione formale, formazione professionale e sistemi di formazione né attività in situazioni di emergenza;
- 2) «candidato registrato»: una persona di età compresa tra 17 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante e si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà al fine di esprimere il proprio interesse a partecipare a un'attività di solidarietà, a cui però non partecipa ancora;
- 3) «partecipante»: una persona di età compresa tra 18 e 30 anni che risiede legalmente in un paese partecipante, si è registrata nel portale del Corpo europeo di solidarietà e prende parte a un'attività di solidarietà;
- 4) «giovani con minori opportunità»: persone di età compresa fra i 18 e i 30 anni che hanno bisogno di un sostegno supplementare a causa della propria condizione svantaggiata rispetto ai loro pari dovuta a vari ostacoli, come ad esempio disabilità, problemi di salute, difficoltà scolastiche, differenze culturali o ostacoli economici, sociali e geografici, inclusi i giovani appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- 5) «organizzazione partecipante»: qualsiasi soggetto giuridico pubblico o privato, con o senza scopo di lucro, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, che ha ricevuto il marchio di qualità – nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe – a garanzia del fatto che è in grado di attuare attività di solidarietà in linea con gli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e che offre a un partecipante un'opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro o attua e sostiene altre attività nel quadro del Corpo europeo di solidarietà;
- 6) «volontariato»: un'attività di solidarietà consistente in un'attività di volontariato non retribuita per un periodo massimo di dodici mesi, offre ai giovani la possibilità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni in attività di solidarietà, a vantaggio, in ultima istanza, delle comunità al cui interno hanno luogo le attività, si svolge in un paese diverso dal paese di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), non sostituisce i tirocini o i lavori e, di conseguenza, non è in nessun caso assimilabile a un'occupazione ed è basata su un contratto scritto di volontariato;
- 7) «attività di gruppi di volontariato»: volontariato che permette a gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra due settimane e due mesi e contribuisce in modo particolare all'inclusione dei giovani con minori opportunità nel Corpo europeo di solidarietà o è giustificata dai suoi obiettivi specifici, o entrambi;
- 8) «tirocinio»: un'attività di solidarietà sotto forma di pratica lavorativa per un periodo compreso tra due e sei mesi, rinnovabile una sola volta e per una durata massima di dodici mesi all'interno della stessa organizzazione




partecipante, offerta e pagata dall'organizzazione partecipante che ospita il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale), include una componente di apprendimento e formazione per aiutare il partecipante ad acquisire esperienza rilevante al fine di sviluppare competenze utili per il suo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, è basata su un contratto scritto di tirocinio concluso all'inizio del tirocinio, conformemente al quadro normativo vigente nel paese in cui si svolge il tirocinio, a seconda dei casi, che indichi gli obiettivi formativi, le condizioni di lavoro, la durata del tirocinio, la remunerazione del partecipante nonché i diritti e gli obblighi delle parti, tenendo conto dei principi del quadro di qualità per i tirocini, e non sostituisce i lavori;

- 9) «lavoro»: un'attività di solidarietà intrapresa per un periodo da tre a dodici mesi, pagata dall'organizzazione partecipante che assume il partecipante, in un paese diverso da quello di residenza del partecipante (attività transfrontaliera) o nel paese di residenza del partecipante (attività nazionale). Qualora la durata del contratto di lavori superi i dodici mesi, il sostegno finanziario alle organizzazioni partecipanti che offrono lavoro è erogato per un periodo massimo di dodici mesi. Tali lavori includono una componente di apprendimento e formazione e sono basate su un contratto di lavoro scritto conforme a tutte le condizioni di lavoro definite nel diritto nazionale, nei contratti collettivi applicabili, o entrambi, del paese in cui è svolto il lavoro;
- 10) «progetto di solidarietà»: un'attività di solidarietà nazionale non retribuita, intrapresa per un periodo da due a dodici mesi, che è istituita e svolta da un gruppo di almeno cinque partecipanti, al fine di affrontare le principali sfide delle loro comunità, presentando al tempo stesso un chiaro valore aggiunto europeo, e non sostituisce i tirocini o i lavori;
- 11) «attività di rete»: un'attività nazionale o transfrontaliera volta a rafforzare la capacità di un'organizzazione partecipante di offrire progetti di qualità a un crescente numero di partecipanti, di attirare nuove adesioni, sia di giovani sia di organizzazioni, e di fornire l'opportunità di dare un riscontro sulle attività di solidarietà, che può altresì contribuire allo scambio di esperienze e a rafforzare il senso di appartenenza tra partecipanti e organizzazioni partecipanti e sostiene così il più ampio impatto positivo del Corpo europeo di solidarietà;
- 12) «marchio di qualità»: la certificazione attribuita a un'organizzazione che intende offrire attività di solidarietà, nelle sue funzioni di organizzazione di accoglienza o di sostegno, compresa la funzione di invio, oppure di entrambe, che attesta che l'organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in conformità dei principi e degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà ed è attribuita in base a vari requisiti specifici a seconda del tipo di attività di solidarietà e della funzione dell'organizzazione;
- 13) «centri risorse del Corpo europeo di solidarietà»: le ulteriori funzioni svolte da agenzie nazionali designate per sostenere lo sviluppo, l'attuazione e la qualità delle azioni condotte nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà e l'individuazione delle competenze acquisite dai partecipanti durante le attività di solidarietà, incluse le relative attività di formazione;
- 14) «portale del Corpo europeo di solidarietà»: uno strumento interattivo basato su internet, disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e gestito sotto la responsabilità della Commissione, che fornisce servizi online volti a contribuire all'attuazione di qualità del Corpo europeo di solidarietà, integrando le attività delle organizzazioni partecipanti, tra cui informazioni sul Corpo europeo di solidarietà, registrazione dei partecipanti, ricerca di partecipanti, pubblicità e ricerca di attività di solidarietà, ricerca di potenziali partner per i progetti, sostegno alla creazione di contatti e alle offerte di attività di solidarietà, attività di formazione, comunicazione e messa in rete, informazione e notifica circa le opportunità, messa a punto di un meccanismo di riscontro sulla qualità delle attività di solidarietà e altre novità pertinenti relative al Corpo europeo di solidarietà;
- 15) «strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento»: strumenti che consentono ai soggetti interessati di comprendere, valutare e, se del caso, riconoscere i risultati dell'apprendimento non formale e informale in tutta l'Unione.

Articolo 3

Obiettivo generale

L'obiettivo generale del Corpo europeo di solidarietà è promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e incrementare l'impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l'inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani.



*Articolo 4***Obiettivi specifici**

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) offrire ai giovani, con il sostegno delle organizzazioni partecipanti, occasioni facilmente accessibili di impegnarsi in attività di solidarietà che contribuiscano a un cambiamento positivo nella società, migliorando nel contempo le loro abilità e competenze per uno sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale nonché la loro cittadinanza attiva, la loro occupabilità e la transizione verso il mercato del lavoro, anche mediante il sostegno alla mobilità di giovani volontari, tirocinanti e lavoratori;
- b) garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti siano di elevata qualità, debitamente convalidate e rispettino i principi del Corpo europeo di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 2;
- c) garantire che ci si adoperi in particolare per promuovere l'inclusione sociale e le pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità, attraverso una serie di misure speciali come formati appropriati per le attività di solidarietà e sostegno personalizzato;
- d) contribuire alla cooperazione europea riguardante i giovani e sensibilizzare in merito al suo impatto positivo.

*Articolo 5***Coerenza e complementarità dell'azione dell'Unione**

1. Le azioni del Corpo europeo di solidarietà sono conformi e complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello dell'Unione, così come alle esistenti reti a livello dell'Unione pertinenti alle attività del Corpo europeo di solidarietà.
2. Le azioni del Corpo europeo di solidarietà sono altresì conformi e complementari alle politiche, ai programmi e agli strumenti pertinenti a livello nazionale nei paesi partecipanti. A tal fine, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali si scambiano informazioni sui sistemi e le priorità esistenti a livello nazionale in materia di solidarietà e gioventù, da un lato, e sulle azioni nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà, dall'altro, allo scopo di basarsi sulle buone prassi e realizzare un'azione efficiente ed efficace.
3. Anche altri programmi dell'Unione possono contribuire agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà sostenendo attività che rientrano nel suo ambito. Tale contributo è finanziato conformemente ai rispettivi atti di base.

CAPO II

AZIONI DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ*Articolo 6***Azioni del Corpo europeo di solidarietà**

Il Corpo europeo di solidarietà persegue i propri obiettivi mediante i seguenti tipi di azioni:

- a) volontariato;
- b) tirocini, lavori;
- c) progetti di solidarietà e attività di rete; e
- d) misure di qualità e di sostegno.

*Articolo 7***Attività di solidarietà**

1. Le azioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 sostengono le attività di solidarietà che si concretizzano in:
 - a) volontariato, tirocini e lavori, incluse le attività individuali sia transfrontaliere che nazionali. Nel caso del volontariato sono sostenute anche le attività in cui sono coinvolti gruppi di partecipanti provenienti da diversi paesi partecipanti;
 - b) progetti di solidarietà su iniziativa dei partecipanti;
 - c) attività di rete per partecipanti e organizzazioni partecipanti.



2. Il volontariato nel quadro del servizio volontario europeo continua a essere effettuato, a seconda dei casi, ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013 o del presente regolamento. I riferimenti al servizio volontario europeo negli atti giuridici dell'Unione, in particolare nella direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, si intendono come comprendenti il volontariato di cui sia al regolamento (UE) n. 1288/2013 sia al presente regolamento.

Articolo 8

Misure di qualità e di sostegno

L'azione di cui alla lettera d) dell'articolo 6 sostiene:

- a) misure volte a garantire la qualità e l'accessibilità del volontariato, dei tirocini, dei lavori o dei progetti di solidarietà e pari opportunità per tutti i giovani dei diversi paesi partecipanti, tra cui la formazione offline e online, il sostegno linguistico, il sostegno amministrativo per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, l'assicurazione complementare e il sostegno prima e, ove necessario, dopo l'attività di solidarietà, così come l'ulteriore utilizzo dello Youthpass per individuare e documentare le competenze acquisite durante le attività di solidarietà;
- b) lo sviluppo e la gestione di marchi di qualità distinti per i soggetti giuridici che intendono offrire, rispettivamente, volontariato o tirocini e lavori per il Corpo europeo di solidarietà al fine di garantire la conformità con i principi e gli obblighi del Corpo europeo di solidarietà;
- c) le attività dei centri risorse del Corpo europeo di solidarietà per sostenere e migliorare la qualità dell'attuazione delle azioni del Corpo europeo di solidarietà e la convalida dei risultati;
- d) la creazione, la manutenzione e l'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e di altri servizi online pertinenti, nonché i necessari sistemi di supporto informatico e strumenti basati su internet, tenendo conto della necessità di colmare il divario digitale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 9

Bilancio

1. Il bilancio totale disponibile per l'attuazione del Corpo europeo di solidarietà è fissato a 375 600 000 EUR ai prezzi correnti, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.


2. Il sostegno finanziario alle attività di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), è indicativamente del 90 % per i progetti di volontariato e di solidarietà e del 10 % per i tirocini o i lavori, o per entrambi, con un massimo del 20 % per le attività nazionali.

3. La dotazione finanziaria può coprire anche le spese per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie alla gestione del Corpo europeo di solidarietà e al conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, iniziative di informazione e comunicazione, spese connesse alla creazione, alla manutenzione e all'aggiornamento del portale del Corpo europeo di solidarietà e dei necessari sistemi di supporto informatico, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del Corpo europeo di solidarietà.

4. Se necessario, alcuni stanziamenti possono essere iscritti nel bilancio dopo il 2020 per coprire spese simili e consentire la gestione delle azioni non ultimate entro il 31 dicembre 2020.

5. Un paese partecipante può mettere a disposizione dei beneficiari del programma fondi nazionali da gestire in base alle norme del Corpo europeo di solidarietà e utilizzare a tale scopo le strutture decentrate del Corpo europeo di solidarietà, a condizione che ne garantisca proporzionalmente il finanziamento complementare.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).



*Articolo 10***Forme di finanziamento dell'Unione**

1. Il finanziamento del Corpo europeo di solidarietà può essere fornito in una o più delle forme previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare mediante sovvenzioni, appalti e premi.
2. Al fine di semplificare gli obblighi applicabili ai beneficiari, si utilizzano nella massima misura possibile somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso.
3. La Commissione può attuare indirettamente il Corpo europeo di solidarietà a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE AL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ*Articolo 11***Paesi partecipanti**


1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi seguenti («paesi partecipanti»):
 - a) il volontariato, i tirocini, i lavori, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione degli Stati membri;
 - b) il volontariato, i progetti di solidarietà e le attività di rete sono aperti alla partecipazione anche dei paesi seguenti:
 - i) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro, nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi;
 - ii) i paesi EFTA che sono firmatari dell'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;
 - iii) la Confederazione svizzera, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
 - iv) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l'Unione che prevedono la possibilità di una loro partecipazione ai programmi dell'Unione, sotto riserva della conclusione di un accordo bilaterale con l'Unione in merito alle condizioni della loro partecipazione al Corpo europeo di solidarietà.
2. I paesi di cui al paragrafo 1, lettera b), sono soggetti a tutti gli obblighi e adempiono a tutti i compiti previsti dal presente regolamento per gli Stati membri.
3. Il Corpo europeo di solidarietà sostiene la cooperazione con i paesi partner, in particolare i paesi del vicinato europeo, per le attività di cui all'articolo 2, punti 6) e 11).

*Articolo 12***Partecipazione delle persone fisiche**

1. I giovani di età compresa tra 17 e 30 anni che intendono partecipare al Corpo europeo di solidarietà si registrano nel portale del Corpo europeo di solidarietà o ricevono sostegno per provvedere alla registrazione. Tuttavia, al momento di iniziare del volontariato, un tirocinio, un lavoro o un progetto di solidarietà, un giovane deve avere almeno 18 anni e non più di 30.
2. In sede di attuazione del presente regolamento, la Commissione, gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti provvedono affinché si adottino misure specifiche ed efficaci per promuovere l'inclusione sociale e pari condizioni di accesso, in particolare per quanto riguarda la partecipazione dei giovani con minori opportunità.

*Articolo 13***Organizzazioni partecipanti**

1. Il Corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione di soggetti giuridici pubblici o privati, con o senza scopo di lucro, a condizione che offrano attività corrispondenti alla definizione di attività di solidarietà di cui al presente regolamento e abbiano ricevuto un marchio di qualità. In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le sovvenzioni non hanno per scopo o per effetto un profitto.



2. La domanda presentata da un soggetto giuridico per diventare organizzazione partecipante è valutata dal competente organismo di attuazione del Corpo europeo di solidarietà sulla base dei principi di parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione, non sostituzione dei posti di lavoro, offerta di attività di elevata qualità aventi una dimensione di apprendimento incentrata sullo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, adeguate condizioni di formazione, lavoro e volontariato, ambiente e condizioni sicuri e dignitosi, nonché del «principio del divieto del fine di lucro», in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il rispetto di tali principi garantisce che le attività delle organizzazioni partecipanti siano conformi agli obblighi del Corpo europeo di solidarietà. Il marchio di qualità è attribuito unicamente alle organizzazioni che si impegnano a rispettare tali principi. L'effettivo rispetto degli stessi è soggetto a controllo a norma degli articoli 22 e 23 del presente regolamento. Il soggetto giuridico che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività ne informa il competente organismo di attuazione ai fini di una nuova valutazione. Il processo di attribuzione del marchio di qualità per il volontariato è differente rispetto a quanto previsto per i lavori e i tirocini.
3. In seguito alla valutazione, al soggetto giuridico può essere attribuito il marchio di qualità. Il marchio deve essere rivalutato periodicamente e può essere revocato. Qualora il marchio di qualità sia revocato, può essere riattribuito a seguito di una nuova domanda e di ulteriore valutazione.
4. I soggetti giuridici che hanno ottenuto il marchio di qualità hanno accesso al portale del Corpo europeo di solidarietà, nelle loro funzioni di organizzazioni di accoglienza o di sostegno, oppure entrambe, e possono presentare offerte per le attività di solidarietà ai candidati registrati.
5. Il marchio di qualità non comporta automaticamente finanziamenti a titolo del Corpo europeo di solidarietà.
6. Le attività di solidarietà e le relative misure di qualità e di sostegno offerte da un'organizzazione partecipante possono ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà o di un altro programma dell'Unione che contribuisce in maniera autonoma agli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà e ne rispetta i requisiti o da altre fonti di finanziamento che non dipendono dal bilancio dell'Unione.

Articolo 14

Accesso al finanziamento del Corpo europeo di solidarietà

I soggetti giuridici pubblici o privati stabiliti in uno dei paesi partecipanti che svolgono attività di solidarietà nei paesi partecipanti possono richiedere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso delle attività di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), l'ottenimento del marchio di qualità da parte dell'organizzazione partecipante è la precondizione per ricevere finanziamenti nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Nel caso dei progetti di solidarietà di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), anche le persone fisiche possono chiedere un finanziamento a nome di gruppi informali di partecipanti.


CAPO V

PRESTAZIONI, RISULTATI E DIVULGAZIONE

Articolo 15

Monitoraggio e valutazione delle prestazioni e dei risultati

1. La Commissione, di concerto con le autorità nazionali e le agenzie nazionali nei paesi partecipanti e coinvolgendo le organizzazioni partecipanti, nonché i soggetti interessati dell'Unione e nazionali quali le organizzazioni giovanili, monitora periodicamente e in modo efficace le prestazioni del Corpo europeo di solidarietà nel raggiungimento dei suoi obiettivi. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.
2. Sulla base del quadro minimo di indicatori definito nell'allegato, al più tardi entro il 6 aprile 2019 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce mediante atti di esecuzione un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del Corpo europeo di solidarietà. Tale programma dettagliato comprende un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi a tal fine, oltre che il calendario e la metodologia del monitoraggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.
3. Nel 2020 la Commissione pubblica una relazione che illustra i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del Corpo europeo di solidarietà.



4. Entro il 6 ottobre 2022, la Commissione procede a una valutazione indipendente del presente regolamento per stimare l'efficienza, l'efficacia e l'impatto del programma in considerazione dei suoi obiettivi e presenta una relazione sulle principali conclusioni, comprese raccomandazioni per il futuro del programma, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale europeo. Nell'ambito della valutazione, la Commissione garantisce una consultazione periodica di tutti i soggetti interessati, compresi i partecipanti, le organizzazioni partecipanti e le comunità locali interessate, a seconda dei casi. Le proposte future relative alla concezione del programma e all'assegnazione delle risorse tengono conto dei risultati della valutazione.

Articolo 16

Comunicazione e divulgazione

1. La Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali e le agenzie nazionali dei paesi partecipanti come pure le pertinenti reti a livello dell'Unione, assicura la diffusione di informazioni, la pubblicità e il seguito da dare a tutte le azioni sostenute nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.
2. Le agenzie nazionali di cui all'articolo 20 sviluppano strategie per una sensibilizzazione efficace. Tali strategie sono indirizzate altresì ai giovani con minori opportunità, anche nelle zone isolate, e alla divulgazione e all'impiego dei risultati delle attività sostenute nell'ambito delle azioni che gestiscono, coinvolgendo anche le organizzazioni giovanili e i servizi specializzati di informazione ai giovani, a seconda dei casi.
3. Le attività di comunicazione contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano connesse all'obiettivo generale del presente regolamento e comportino un valore aggiunto nonché visibilità per l'Unione.
4. Le organizzazioni partecipanti utilizzano il marchio «Corpo europeo di solidarietà» ai fini della comunicazione e della divulgazione di informazioni connesse al Corpo europeo di solidarietà.

CAPO VI

SISTEMA DI GESTIONE E DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 17

Organismi di attuazione

Il presente regolamento è attuato in modo coerente:

- a) dalla Commissione a livello dell'Unione;
- b) dalle agenzie nazionali a livello nazionale nei paesi partecipanti.

Articolo 18

Autorità nazionale

In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le autorità nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 agiscono anche in qualità di autorità nazionali ai fini del Corpo europeo di solidarietà. L'articolo 27, paragrafi 1, 3, 8, 9 e da 11 a 16, di tale regolamento si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà.

Articolo 19

Organismo indipendente di revisione contabile

1. L'autorità nazionale designa un organismo indipendente di revisione contabile. L'organismo indipendente di revisione contabile esprime un parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale di cui all'articolo 155, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046.



2. L'organismo indipendente di revisione contabile:
 - a) dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare revisioni contabili nel settore pubblico;
 - b) garantisce che le proprie revisioni contabili rispettino gli standard di revisione contabile accettati a livello internazionale;
 - c) non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale di cui all'articolo 20 ed è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui è parte l'agenzia nazionale.
3. L'organismo indipendente di revisione contabile assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di revisione contabile sulla dichiarazione della gestione annuale dell'agenzia nazionale.

Articolo 20

Agenzia nazionale

1. In ciascun paese partecipante al Corpo europeo di solidarietà le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1288/2013 nei rispettivi paesi agiscono anche in qualità di agenzie nazionali nel quadro del Corpo europeo di solidarietà.

L'articolo 28, paragrafi 1, 2, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica per analogia al Corpo europeo di solidarietà.

2. Fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1288/2013, l'agenzia nazionale è responsabile anche della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto delle azioni del Corpo europeo di solidarietà che figurano negli atti di esecuzione di cui all'articolo 24 del presente regolamento, in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 21

Commissione europea

1. Le norme che si applicano al rapporto tra la Commissione e un'agenzia nazionale sono definite, conformemente alle norme di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1288/2013, in un documento scritto. Tale documento:

- a) sancisce i criteri di controllo interno per le agenzie nazionali e le norme per la gestione, da parte delle agenzie nazionali, dei fondi dell'Unione destinati al sostegno;
- b) comprende il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, ivi inclusi i compiti di gestione dell'agenzia nazionale a cui è erogato il sostegno dell'Unione;
- c) specifica gli obblighi per le relazioni a carico dell'agenzia nazionale.


2. Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi:

- a) finanziamenti per le sovvenzioni al paese partecipante interessato dalle azioni del Corpo europeo di solidarietà la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;
- b) un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione dell'agenzia nazionale, definito in conformità dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3. La Commissione stabilisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non mette a disposizione dell'agenzia nazionale i fondi del Corpo europeo di solidarietà prima di aver formalmente approvato il programma di lavoro dell'agenzia nazionale, tenendo conto dei principi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 24.

4. Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, la dichiarazione della gestione dell'agenzia nazionale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, tenendo conto delle informazioni fornite dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al Corpo europeo di solidarietà.

5. Dopo avere valutato la dichiarazione della gestione annuale e il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni.



6. Qualora la Commissione non potesse accettare la dichiarazione della gestione annuale o il parere dell'organismo indipendente di revisione contabile, oppure nel caso di insoddisfacente esecuzione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può adottare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 131, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

7. La Commissione organizza riunioni e formazioni periodiche con e per la rete di agenzie nazionali, per garantire una coerente attuazione del Corpo europeo di solidarietà in tutti i paesi partecipanti. La Commissione consulta periodicamente i principali soggetti interessati, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all'attuazione del Corpo europeo di solidarietà.

CAPO VII

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 22

Principi del sistema di controllo

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni del Corpo europeo di solidarietà gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa le prescrizioni minime per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo indipendente di revisione contabile.

3. Le agenzie nazionali sono responsabili dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del Corpo europeo di solidarietà che sono loro affidate. Tali controlli sono proporzionati e adeguati e offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni assegnate siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4. Per quanto riguarda i fondi trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio della revisione contabile unica e secondo un'analisi basata sui rischi. Il presente paragrafo non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione


1. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno il potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti e altri terzi che hanno beneficiato di fondi dell'Unione nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà. Essi possono anche effettuare revisioni contabili e controlli concernenti le agenzie nazionali.

2. L'OLAF può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni in loco presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati nell'ambito del Corpo europeo di solidarietà.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).



CAPO VIII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 24

Attuazione del Corpo europeo di solidarietà

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento, la Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, tenendo conto delle priorità delle politiche nazionali di solidarietà ove tali informazioni le siano trasmesse. Ogni programma di lavoro garantisce che l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici di cui agli articoli 3 e 4 siano attuati in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e il relativo importo totale. I programmi di lavoro contengono inoltre una descrizione delle azioni da finanziare, un'indicazione dell'importo assegnato a ogni azione e un'indicazione della distribuzione dei fondi tra i paesi partecipanti per le azioni gestite tramite le agenzie nazionali nonché un calendario indicativo dell'attuazione.
2. Per il bilancio gestito tramite le agenzie nazionali, l'atto di esecuzione consente alle agenzie nazionali di distribuire gli importi tra le principali azioni nazionali e transfrontaliere in modo coerente con le priorità individuate dalle politiche nazionali di solidarietà, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, ed entro i limiti fissati nei programmi di lavoro.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 25

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1288/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO IX

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E FINALI

Articolo 26

Modifiche del regolamento (UE) n. 1288/2013


Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è così modificato:

- 1) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento

1. La mobilità individuale ai fini dell'apprendimento contribuisce:
 - a) alla mobilità dei giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale e informale tra i paesi del programma; tale mobilità può esplicarsi negli scambi di giovani così come in azioni innovative basate su disposizioni esistenti in materia di mobilità;
 - b) alla mobilità degli individui che operano nell'animazione socioeducativa o nelle organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili; tale mobilità può esplicarsi in attività di formazione e di rete.
 2. La presente azione sostiene anche la mobilità dei giovani e la mobilità delle persone attive nel settore dell'animazione socioeducativa o in organizzazioni giovanili e degli animatori giovanili da e verso paesi partner, in particolare i paesi interessati dalla politica di vicinato.»
- 2) all'articolo 18, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma a decorrere dal 1° gennaio 2014 ammonta a 14 542 724 000 EUR a prezzi correnti.



2. L'importo di cui al paragrafo 1 è assegnato alle azioni del programma secondo la ripartizione seguente, con un margine di flessibilità non superiore al 5 % per ciascun importo stanziato:
- a) almeno l'80,8 % all'istruzione e alla formazione. Dalla citata percentuale sono assegnati i seguenti stanziamenti minimi:
 - i) il 44,3 % all'istruzione superiore, pari al 35,7 % del bilancio totale;
 - ii) il 21,4 % all'istruzione e alla formazione professionale, pari al 17,3 % del bilancio totale;
 - iii) il 14,6 % all'istruzione scolastica, pari all'11,8 % del bilancio totale;
 - iv) il 4,9 % all'apprendimento degli adulti, pari al 3,9 % del bilancio totale;
 - b) l'8,6 % alla gioventù;
 - c) fino all'1,5 % allo strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti;
 - d) l'1,9 % all'iniziativa Jean Monnet;
 - e) l'1,8 % allo sport, di cui una percentuale non superiore al 10 % a favore dell'attività di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b);
 - f) il 3,4 % quali sovvenzioni di funzionamento destinate alle agenzie nazionali;
 - g) l'1,8 % alla copertura delle spese amministrative.
3. Degli stanziamenti previsti al paragrafo 2, lettere a) e b), almeno il 63 % è assegnato alla mobilità individuale ai fini dell'apprendimento, almeno il 27 % alla cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone prassi e almeno il 4,2 % al sostegno delle riforme programmatiche.».

Articolo 27

Modifica del regolamento (UE) n. 1293/2013

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1293/2013, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Il sottoprogramma per l'Ambiente corrispondente al settore prioritario "Governance e informazione in materia ambientale" e il sottoprogramma Azione per il clima corrispondente al settore prioritario "Governance e informazione in materia di clima" possono finanziare progetti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del presente regolamento attuati dal Corpo europeo di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) che contribuiscono a uno o più dei settori prioritari ai sensi degli articoli 9 e 13 del presente regolamento. Tali progetti sono attuati unicamente in conformità del regolamento (UE) 2018/1475, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).».

Articolo 28

Modifiche della decisione n. 1313/2013/UE

All'articolo 19, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«La dotazione finanziaria proveniente dalla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" può finanziare azioni attuate dal Corpo europeo di solidarietà, a norma del regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), che contribuiscono a una o più delle priorità dell'Unione in materia di protezione civile. Tali azioni sono attuate unicamente in conformità del regolamento (UE) 2018/1475, indipendentemente dalle prescrizioni specifiche della presente decisione.

(*) Regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che fissa il quadro giuridico del Corpo europeo di solidarietà e che modifica il regolamento (UE) n. 1288/2013, il regolamento (UE) n. 1293/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (GU L 250 del 4.10.2018, pag. 1).».



Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

J. BOGNER-STRAUSS

ALLEGATO

Il Corpo europeo di solidarietà è monitorato strettamente al fine di valutare la misura in cui sono stati raggiunti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici e di monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti. A tal fine è definito un quadro minimo di indicatori che servano da base per un futuro programma dettagliato per il monitoraggio di esiti, risultati ed effetti del Corpo europeo di solidarietà, ivi compreso un ampio insieme di indicatori qualitativi e quantitativi, come indicato all'articolo 15, paragrafo 2:

Indicatori di realizzazione

- a) il numero di partecipanti al volontariato (nazionale e transfrontaliero), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;
- b) il numero di partecipanti a tirocini (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;
- c) il numero di partecipanti a lavori (nazionali e transfrontalieri), suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;
- d) il numero di partecipanti a progetti di solidarietà, suddivisi per paese, età, genere, esperienze professionali e livello di istruzione;
- e) il numero di organizzazioni titolari di un marchio di qualità, suddivise per paese e finanziamenti ricevuti;
- f) il numero di giovani partecipanti con minori opportunità.

Indicatori di risultato (indicatori compositi)

- g) il numero di partecipanti che ha indicato risultati di apprendimento positivi;
- h) la percentuale di partecipanti i cui risultati di apprendimento sono stati riconosciuti mediante un certificato, come lo Youthpass, o un altro tipo di riconoscimento formale della loro partecipazione al Corpo europeo di solidarietà;
- i) il grado di soddisfazione generale dei partecipanti per quanto riguarda la qualità delle attività;
- j) il numero di persone sostenute direttamente o indirettamente mediante le attività di solidarietà.

È garantita altresì, se del caso, la coerenza rispetto agli indicatori fondamentali per la gioventù di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1288/2013.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1476 DELLA COMMISSIONE**del 3 ottobre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 28 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«128. STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY (alias STATE ENTERPRISE FOR AUTOMOTIVE INDUSTRIES). Indirizzo: P.O. Box 138, Iskandariya-Babylon, Iraq.»

18CE2177



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1477 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 2018

relativa ai termini e alle condizioni delle autorizzazioni di biocidi contenenti etil butil acetilamino propionato comunicati dal Belgio a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 6291]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 dicembre 2014, la società Merck KGaA («il richiedente») ha presentato all'autorità competente del Belgio («lo Stato membro di riferimento») una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo di due insettifughi applicati sugli esseri umani contro le zanzare e le zecche contenenti il principio attivo etil butil acetilamino propionato sotto forma di spray e di aerosol rispettivamente («i prodotti in causa»), conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Contestualmente il richiedente ha presentato domande di riconoscimento reciproco dei prodotti in causa in vari Stati membri, tra cui il Regno Unito, conformemente all'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 14 febbraio 2017 il Regno Unito ha comunicato delle obiezioni al gruppo di coordinamento e al richiedente, segnalando che i prodotti in causa non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
- (3) Il Regno Unito ritiene che la valutazione delle domande non sia stata correttamente eseguita dallo Stato membro di riferimento, poiché vi è una discrepanza fra la dose di applicazione impiegata negli studi sull'efficacia e la dose di applicazione impiegata nella valutazione dell'esposizione, che è inferiore («la discrepanza»).
- (4) Il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il richiedente a presentare osservazioni scritte in merito alla comunicazione. La Danimarca, la Germania, la Lettonia e il richiedente hanno presentato osservazioni. La comunicazione è stata anche oggetto di discussione in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento del 14 marzo e del 10 maggio 2017.
- (5) Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all'interno del gruppo di coordinamento, il 18 luglio 2017 lo Stato membro di riferimento ha comunicato alla Commissione l'obiezione irrisolta a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata delle questioni su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.
- (6) Lo Stato membro di riferimento, l'Austria, la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, la Finlandia, la Lettonia, la Lituania, Malta, i Paesi Bassi, la Repubblica ceca, la Spagna e la Svezia hanno autorizzato il pertinente prodotto in causa nel periodo che va dal 16 maggio 2017 al 6 marzo 2018, a norma dell'articolo 34, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (7) Il 7 settembre 2017 la Commissione ha chiesto il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»), a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 su una serie di questioni concernenti la discrepanza.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.




- (8) Il 12 dicembre 2017 l'Agenzia (il comitato sui biocidi) ha adottato il parere ⁽¹⁾.
- (9) Secondo l'Agenzia, l'approccio adottato dallo Stato membro di riferimento, ossia accettare la discrepanza, risulta inadeguato al momento di verificare se le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012 sono soddisfatte. L'Agenzia ritiene che o le informazioni disponibili non sono sufficienti a dimostrare che i prodotti in causa, se impiegati alle dosi di applicazione inferiori, sono sufficientemente efficaci oppure sono individuati effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo, se i prodotti in causa sono impiegati alle dosi di applicazione più alte derivate negli studi sull'efficacia.
- (10) L'Agenzia sottolinea nel suo parere il principio generale che la dose di applicazione dimostratasi efficace dovrebbe essere quella presa in considerazione per la valutazione dell'esposizione. L'impiego della dose di applicazione derivata dagli studi sull'efficacia durante la valutazione dell'esposizione per i prodotti in causa comporta un rischio inaccettabile per la salute umana in relazione a una serie di usi previsti.
- (11) Alla luce del parere dell'Agenzia, la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012 non può essere considerata soddisfatta né per gli usi previsti del prodotto in causa sotto forma di aerosol, né per l'uso previsto del prodotto in causa sotto forma di spray per i bambini di età inferiore a un anno. Tali usi possono pertanto essere autorizzati solo conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, di detto regolamento negli Stati membri in cui è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 5, primo comma.
- (12) Tuttavia, a norma dell'allegato VI, punto 77, del regolamento (UE) n. 528/2012, la dose di applicazione raccomandata dovrebbe essere la dose minima necessaria per raggiungere l'effetto desiderato. Una dose di applicazione inutilmente alta sarebbe incompatibile con il principio di uso corretto di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di detto regolamento.
- (13) Nel parere l'Agenzia rileva anche che non esistono orientamenti precisi concordati a livello dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia degli insettifughi quando si impiegano le dosi di applicazione raccomandate. L'elaborazione di tali orientamenti dell'Unione è già stata avviata, ma è necessario del tempo per giungere a conclusioni e permettere ai richiedenti di produrre dati che dimostrino l'efficacia di un prodotto in maniera prevedibile.
- (14) Nel parere l'Agenzia fa riferimento a un accordo raggiunto all'interno del gruppo di coordinamento conformemente all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 su alcuni altri insettifughi contenenti un principio attivo diverso ⁽²⁾. Nel caso di questi prodotti, la discrepanza era stata accettata da tutti gli Stati membri interessati a condizione che venisse riesaminata al momento del rinnovo delle autorizzazioni per il prodotto e una volta che gli orientamenti dell'Unione fossero stati disponibili. Il parere menziona anche che questo precedente può aver portato a un fraintendimento da parte del richiedente e dello Stato membro di riferimento in merito ai requisiti relativi ai dati sull'efficacia per gli insettifughi.
- (15) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'autorizzazione di un biocida stabilisce i termini e le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del prodotto. Tali termini e condizioni possono comprendere un obbligo per il titolare dell'autorizzazione di fornire informazioni supplementari e, se opportuno, di presentare una domanda di modifica dell'autorizzazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione ⁽³⁾ entro un certo termine.
- (16) È necessario mantenere sufficiente disponibilità di insettifughi contenenti principi attivi diversi per ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza negli organismi nocivi bersaglio; per quanto riguarda la produzione di dati sull'efficacia alla dose di applicazione raccomandata dovrebbero inoltre essere applicate condizioni di parità a tutti i richiedenti e/o titolari di autorizzazione, indipendentemente dai principi attivi contenuti nei loro prodotti. La dose di applicazione raccomandata dovrebbe essere la dose minima necessaria per raggiungere l'effetto desiderato dell'insettifugo nel rispetto del principio di uso corretto.
- (17) Di conseguenza le autorizzazioni dei prodotti in causa dovrebbero includere una condizione secondo la quale il titolare dell'autorizzazione fornisce nuovi dati per confermare l'efficacia dei prodotti alla dose di applicazione proposta una volta che l'Agenzia avrà pubblicato gli orientamenti dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia alle dosi di applicazione raccomandate. Al titolare dell'autorizzazione dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per produrre nuovi dati conformemente a tali orientamenti.
- (18) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ ECHA opinion of 12 December 2017 on a request according to Article 38 of Regulation (EU) No 528/2012 on unresolved objections during the mutual recognition of two IR3535 containing insect repellents (ECHA/BPC/179/2017) [Parere dell'ECHA del 12 dicembre 2017 su una richiesta conforme all'articolo 38 del regolamento (UE) n. 528/2012 sulle obiezioni irrisolte durante il riconoscimento reciproco di due IR3535 contenenti insettifughi].

⁽²⁾ <https://webgate.ec.europa.eu/echa-scircabc/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 4).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai biocidi identificati con i numeri di riferimento BE-0012319-0000 e BE-0012317-0000 nel registro per i biocidi.

Articolo 2

Nell'applicare la dose di applicazione impiegata negli studi sull'efficacia, i biocidi di cui all'articolo 1 soddisfano la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012, ma non la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di detto regolamento per tutti gli usi previsti.

Di conseguenza gli usi previsti del prodotto in causa sotto forma di aerosol e l'uso previsto del prodotto in causa sotto forma di spray per i bambini al di sotto di un anno di età possono essere autorizzati solo conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

Lo Stato membro di riferimento aggiorna la relazione di valutazione del prodotto di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

Articolo 3

Quando concedono o modificano le autorizzazioni dei biocidi di cui all'articolo 1, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e, se opportuno, all'articolo 19, paragrafo 5, del medesimo regolamento, gli Stati membri inseriscono la seguente condizione:

«Entro due anni dalla pubblicazione da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche degli orientamenti dell'Unione sulle modalità per produrre dati sull'efficacia degli insettifughi alle dosi di applicazione raccomandate, il titolare dell'autorizzazione presenta dati per confermare la dose di applicazione minima efficace. Tali dati sono presentati nella forma di una domanda di modifica dell'autorizzazione, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione».


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

18CE2178



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1478 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2018

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi («l'elenco europeo») è stato istituito mediante la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione⁽²⁾ ed è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione⁽³⁾.
- (2) Il Regno Unito ha informato la Commissione in merito all'autorizzazione rilasciata a un impianto di riciclaggio delle navi stabilito sul suo territorio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1275/2013 e ha fornito alla Commissione tutte le informazioni necessarie al fine dell'inclusione di detto impianto nell'elenco europeo.
- (3) L'autorizzazione di due impianti di riciclaggio delle navi situati in Polonia è scaduta il 28 aprile 2018 e la Commissione non ha ricevuto informazioni dalla Polonia in merito al rinnovo, avvenuto o previsto, delle autorizzazioni concesse agli impianti citati per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi. Pertanto, i due impianti non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1257/2013 e dovrebbe essere rimossi dall'elenco europeo conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento.
- (4) Occorre pertanto modificare la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (5) Per quanto attiene agli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo per i quali è stata presentata alla Commissione una domanda di inserimento nell'elenco europeo a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1257/2013, la valutazione delle informazioni e dei documenti giustificativi trasmessi o raccolti è tuttora in corso. La Commissione adotterà atti di esecuzione pertinenti agli impianti di riciclaggio delle navi situati al di fuori dell'Unione una volta conclusa la valutazione.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 330 del 10.12.2013, pag. 1.⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GUL 345 del 20.12.2016, pag. 119).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/684 della Commissione, del 4 maggio 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 116 del 7.5.2018, pag. 47).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018


Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

**ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013
Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro dell'Unione**

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
BELGIO						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent BELGIO Tel. +32 92512521 Email: peter.wynin@galoo.com	Laterale (or- mezzo in ac- qua), rampa	Navi definite all'articolo 3, para- grafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 36 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 (4)	31 marzo 2020
DANIMARCA						
Formaes ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenå DANIMARCA www.formaes.dk	Demolizione al molino e succes- siva rottama- zione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio effi- caci	Navi definite all'articolo 3, para- grafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 6 metri stazza lorda: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pe- ricolosi a impianti ricevitori ap- provati sotto il profilo ambien- tale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	30 000 (5)	30 giugno 2021
Smedegaarden A/S Vikingskaj 5 6700 Esbjerg DANIMARCA www.smedegaarden.net	Demolizione al molino e succes- siva rottama- zione su suoli impermeabili con sistemi di drenaggio effi- caci	Navi definite all'articolo 3, para- grafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	20 000 (6)	15 settembre 2021




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
ESTONIA						
OÜ BLRT Refonda Baltic	Galleggiante in banchina e in bacino galleggiante	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri stazza lorda: 28 000	Autorizzazione relativa ai rifiuti n. LJA/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme Vene-Balti Port, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Re-fonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto la concessione.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.	21 852 (7)	15 febbraio 2021
SPAGNA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Porto «El Musel» Gijón SPAGNA Tel. +34 630144416 Email: abarredo@ddr-vessels.com	Rampa di demolizione	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, eccetto navi nucleari. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 84,95 metri (Le navi fino a 169,9 metri che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate subordinatamente all'esito di uno studio di fattibilità dettagliato)	Le limitazioni sono incluse nell'autorizzazione ambientale integrata.	Non è stata finora definita alcuna procedura specifica.	0 (8)	28 luglio 2020
FRANCIA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait FRANCIA Tel. + 33 7 69 79 12 80 Email: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	0 (9)	11 dicembre 2022



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Gardet & De Bezenac Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT — GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANCIA Tel. + 33 235951634 Email: infos@gardet-bezenac.com	Galleggiante e scalo di alaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri LDT: 7 000	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	16 000 (10)	30 dicembre 2021
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex FRANCIA Tel. + 33 556905800 Email: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	18 000 (11)	21 ottobre 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant — 29 610 Plouigneau FRANCIA Tel. + 33 298011106 Email: navaleo@navaleo.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (bacino di carenaggio): lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri	Le limitazioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura	Approvazione esplicita — L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'ambiente.	5 500 (12)	24 maggio 2021




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
LETTONIA						
A/S «Tosmares kugubūvētava» Ģenerāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 LETTONIA Tel. +371 63401919 Email: shipyard@tosmare.lv	Demolizione di navi (ormeggio in acqua e bacino di carenaggio)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 m larghezza: 22 m profondità: 7 m 14 000 TPL stazza lorda: 200 - 12 000 Peso: 100 - 5 000 tonnellate LDT: 100 -5 000	Cfr. permesso nazionale n. LI10IB0024	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	0 (13)	11 giugno 2020
LITUANIA						
UAB APK Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT 93269, Klaipėda, LITUANIA Tel. +370 46365776 Fax +370 46365776 Email: uab.apk@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri stazza lorda: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	1 500 (14)	17 marzo 2020
UAB Armar Minijos 180 (ormeggi 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda, LITUANIA Tel. +370 68532607 Email: armar.uab@gmail.com; albatrosas3@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi definite all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A): lunghezza: 80 metri	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A)	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	3 910 (15)	17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) 19 aprile 2022 (ormeggio 131 A)




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
UAB Vakarų refonda Mimijos 180 (ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, LITUANIA Tel. +370 46483940/483891 Fax +370 46483891 Email: refonda@wsy.lt	Laterale (ormeggio in acqua)	larghezza: 16 metri profondità: 6 metri stazza lorda: 1 500 Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A): lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda: 1 500	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL- KL.1-18/2015	Approvazione esplicita — notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	20 140 (16)	21 maggio 2020
Keppel-Verolme Prof. Gerbrandwyweg 25 3197 KK Rotterdam-Boilek PAESI BASSI Tel. +31 181234353 Email: mzoethout@keppelverolme.nl	Demolizione navale	Dimensioni massime della nave: lunghezza: 405 metri larghezza: 90 metri profondità: 11,6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	52 000 (17)	21 luglio 2021

PAESI BASSI



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Scheepsloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel PAESI BASSI Tel. +31 786736055 Email: info@sloperij-nederland.nl	Demolizione navale	Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 6 metri altezza: 45 metri (Botlebridge) Le operazioni di riciclaggio iniziano in acqua per alleggerire lo scafo; la gru per tirare in secco le navi può trainare 2 000 tonnellate.	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene limitazioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	9 300 (18)	27 settembre 2021
PORTOGALLO						
Navalria — Docas, Construções e Reparações Navais Porto Commercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro PORTOGALLO Tel. +351 234378970, +351 232767700 Email: info@navalria.pt	Demolizione in bacino di carenaggio, decontaminazione e demolizione su piano orizzontale e inclinato, secondo le dimensioni della nave	Capacità nominale del piano orizzontale: 700 tonnellate Capacità nominale del piano inclinato: 900 tonnellate		Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDRC del 26 gennaio 2016.	1 900 tonnellate (19)	26 gennaio 2020
REGNO UNITO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB REGNO UNITO Tel. +44 1642806080 Email: info@ableuk.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 337,5 metri larghezza: 120 metri pescaggio: 6,65 metri	L'impianto possiede un piano di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciato un'autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	66 340 (20)	6 ottobre 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edimburgo EH6 7DR REGNO UNITO Referente: Tel. +44 1314543380 Email: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Ogni nave fino a un massimo di 7 000 tonnellate, Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 21 metri pescaggio: 7,7 metri	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rimasto un'autorizzazione (n. WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	7 275 (21)	2 novembre 2022
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU REGNO UNITO Tel. +44 2890458456 Email: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: il molo principale (il più ampio) misura 56 m x 93 m x 1,2 m TPL e può accettare unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL.	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/V2) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	13 200 (22)	3 agosto 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Galles SA1 1LY REGNO UNITO Tel. +44 1792654592 Email: info@swanseadrydocks.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni contemplate nell'autorizzazione. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri	Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1257/2013.	Approvazione esplicita	7 275 (23)	2 luglio 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
		larghezza: 27 metri pescaggio: 7 metri	Al sito è rilasciato un'autorizzazione (rif. EPR/UP3298VL) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.			

(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 sul riciclaggio delle navi.
 (2) Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
 (3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
 (4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
 (5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
 (6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
 (7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
 (8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
 (9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
 (10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.
 (11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
 (12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
 (13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
 (14) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
 (15) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).
 (16) In base al permesso, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
 (17) In base al permesso, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 tonnellate/anno.
 (18) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
 (19) Non sono state comunicate informazioni relative alla capacità massima teorica annua di riciclaggio delle navi.
 (20) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 tonnellate/anno.
 (21) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 tonnellate/anno.
 (22) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 tonnellate/anno.
 (23) In base al permesso l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 tonnellate/anno.

18CE2179



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1479 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2018

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,


considerando quanto segue:

- (1) Il principio attivo fluoruro di solforile è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva.
- (2) L'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scadrà il 31 dicembre 2018. In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, in data 28 giugno 2017 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione di tale principio attivo.
- (3) Il 14 febbraio 2018 l'autorità di valutazione competente della Svezia ha informato i servizi della Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo la quale sarà necessario effettuare una valutazione completa. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, per effettuare una valutazione completa è consentito un periodo di 365 giorni. Nel corso di tale valutazione, l'autorità di valutazione competente può, se del caso, invitare il richiedente a fornire dati sufficienti per effettuare la valutazione, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che ciò sia giustificato dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
- (4) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i periodi di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2021.
- (6) Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, il fluoruro di solforile dovrebbe rimanere approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del fluoruro di solforile ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 è posticipata al 30 giugno 2021.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE2180



REGOLAMENTO (UE) 2018/1480 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2018****recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento (UE) 2017/776 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 5, e l'articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella 3.1 dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 contiene l'elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose sulla base dei criteri di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, dello stesso regolamento.
- (2) All'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) sono state trasmesse, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1272/2008, proposte volte a introdurre la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze e ad aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di talune altre sostanze. Sulla base dei pareri resi su queste proposte dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia, nonché dei commenti ricevuti dalle parti interessate, è opportuno introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze.
- (3) La direttiva 67/548/CEE del Consiglio⁽²⁾ e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾ sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1° giugno 2015. Di conseguenza, l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione⁽⁴⁾ onde eliminare la tabella 3.2. Tale modifica è entrata in vigore il 1° giugno 2017. L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato ulteriormente dal regolamento (UE) 2017/776 della Commissione⁽⁵⁾ al fine di sopprimere i riferimenti alla tabella 3.2, di convertire i riferimenti alla tabella 3.1 in riferimenti alla tabella 3 e di sopprimere i riferimenti alle direttive abrogate. A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/776, la maggior parte di tali modifiche si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 1° giugno 2017, mentre era stato stabilito che le restanti modifiche si sarebbero applicate a decorrere dal 1° dicembre 2018. Tuttavia,

⁽¹⁾ GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUL 196 del 16.8.1967, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GUL 200 del 30.7.1999, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 195 del 20.7.2016, pag. 11).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 116 del 5.5.2017, pag. 1).



a causa di un errore, nell'articolo 2, paragrafo 2 non sono state elencate due ulteriori modifiche che si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 1° giugno 2017, tra cui in particolare la modifica del nome della tabella, da «Tabella 3.1» a «Tabella 3». L'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/776 dovrebbe pertanto essere modificato per includervi un riferimento a queste due modifiche. Tale correzione, anche se comporta l'applicazione retroattiva delle due modifiche, non pregiudica i diritti e gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori, degli utilizzatori a valle o dei fornitori.

- (4) Il regolamento (UE) 2017/776 ha inoltre modificato l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiungere i valori «stima della tossicità acuta» (STA) nella tabella 3.1 tra le informazioni relative alla classificazione e all'etichettatura di determinate sostanze ai fini della classificazione delle miscele. La STA introdotta per la nicotina è stata espressa in mg/kg. Al fine di chiarire come debbano essere classificate le miscele contenenti nicotina, la STA per le vie di esposizione orali e cutanee per la nicotina dovrebbe invece essere espressa in «mg/kg di p.c.»⁽¹⁾. Le STA per altre tre sostanze, ossia colesticiferolo, 1,2-Diidrossibenzene e pinoxaden, dovrebbero essere espresse nello stesso modo. Inoltre, nel titolo della penultima colonna della tabella 3.1, è opportuno aggiungere una nota a piè di pagina che spieghi il significato dell'abbreviazione «mg/kg di p.c.».
- (5) L'allegato del regolamento (UE) 2018/669⁽²⁾ prevede la traduzione dei nomi delle sostanze figuranti nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Di conseguenza, il titolo della seconda colonna della tabella, che attualmente fa riferimento ai «Dati di identificazione internazionale», deve essere modificato per tener conto del fatto che i «dati di identificazione internazionale» perderanno il loro carattere internazionale una volta che il regolamento che prevede la loro traduzione nell'allegato VI sarà applicabile. A fini di coerenza, questa modifica dovrebbe avere effetto quando la traduzione dei nomi nell'allegato VI sarà effettiva. Il nuovo titolo dovrebbe riflettere la terminologia utilizzata nell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (6) Non è necessario conformarsi immediatamente alle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, visto che occorrerà concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle classificazioni nuove o riviste e di vendere le scorte esistenti. Tale periodo di tempo sarà anche necessario per consentire ai fornitori di adeguarsi a e di rispettare altri obblighi legislativi derivanti dalle classificazioni armonizzate nuove o aggiornate, come quelli di cui all'articolo 22, lettera f), o all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, quelli previsti all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ o quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁵⁾.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (8) In linea con le disposizioni transitorie del regolamento (CE) n. 1272/2008 che consentono l'applicazione delle nuove disposizioni in una fase precedente su base volontaria, è opportuno che i fornitori abbiano la facoltà di applicare le classificazioni armonizzate nuove e aggiornate e di adattare l'etichettatura e l'imballaggio di conseguenza, su base volontaria, prima della data di applicazione di tali classificazioni nuove o armonizzate.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


⁽¹⁾ Peso corporeo.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 115 del 4.5.2018, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1).



*Articolo 2***Rettifica del regolamento (UE) 2017/776**

Nel regolamento (UE) 2017/776, all'articolo 2, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato, il punto 1), il punto 2) e il punto 3), lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 1° giugno 2017.»

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2019.


Il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° maggio 2020.

In deroga al terzo paragrafo del presente articolo, le sostanze e le miscele possono, prima del 1° maggio 2020, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, modificato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

1) nella parte 1, l'intestazione del punto 1.1.1.4 è sostituita dalla seguente:

«Denominazione chimica»;

2) nella parte 3, la tabella 3.1 è modificata come segue:

a) il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente: «Denominazione chimica»;


b) il titolo della penultima colonna è sostituito dal seguente: «Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA (*)»

(*) Le STA per le vie di esposizione orali e cutanee sono espresse in mg/kg di p. c., che indicano i milligrammi per chilogrammo di peso corporeo.»


c) la voce corrispondente al numero della sostanza 607-414-00-6 è soppressa;

d) le voci corrispondenti ai numeri della sostanza 006-044-00-7, 015-101-00-5, 016-096-00-2, 017-011-00-1, 025-002-00-9, 603-180-00-4, 604-014-00-3, 604-016-00-4, 604-090-00-8, 605-003-00-6, 606-047-00-9, 607-096-00-9, 607-103-00-5, 607-113-00-X, 607-373-00-4, 613-167-00-5, 613-205-00-0 e 614-001-00-4 sono sostituite rispettivamente dalle seguenti voci:


Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«006-044-00-7	isoproturon (ISO); 3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea	251-835-4	34123-59-6	Carc. 2 STOT RE 2 Acute Acute 1 Acute Chronic 1	H351 H373 (sangue) H400 H410	GHS08 GHS09 Wng	H351 H373 (sangue) H410		M = 10 M = 10 ^a	
«015-101-00-5	Fosmet (ISO); S-[(1,3-diosso-1,3-diidro-2H-isoindol-2-il)metile] O,O-dimetil fosforoditoato; O,O-dimetil-S-falimmidometil fosforoditoato	211-987-4	732-11-6	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Acute Acute 1 Acute Chronic 1	H361f H332 H301 H370 (sistema nervoso) H400 H410	GHS08 GHS06 GHS09 Dgr	H361f H332 H301 H370 (sistema nervoso) H410		M = 100 M = 100 ^a	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«016-096-00-2	Tifensulfuron-metile (ISO) 3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoyl-sulfamoyl)iofen-2-carbossilato di metile	—	79277-27-3	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 100 ^a	
«017-011-00-1	ipoclorito di sodio, soluzione ... % Cl attivo	231-668-3	7681-52-9	Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H314 H318 H400 H410	GHS05 GHS09 Dgr	H314 H410	EUH031	M = 10 M = 1 EUH031: C ≥ 5 %	B ^a
«025-002-00-9	Permanganato di potassio	231-760-3	7722-64-7	Ox. Sol. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 * Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H272 H361d H302 H400 H410	GHS03 GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H272 H361d H302 H410 ^a			
«603-180-00-4	colecalfiferolo; colecalfiferolo; vitamina D3	200-673-2	67-97-0	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 STOT RE 1	H330 H310 H300 H372	GHS06 GHS08 Dgr	H330 H310 H300 H372		inalazione: STA = 0,05 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 50 mg/kg di p. c. via orale: STA = 35 mg/kg di p. c. STOT RE 1; H372; C ≥ 3 % STOT RE 2; H373; 0,3 % ≤ C < 3 % ^a	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«604-014-00-3	clorocresolo; 4-cloro-m-cresolo; 4-cloro-3-metilfenolo	200-431-6	59-50-7	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 STOT SE 3 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H302 H314 H318 H335 H317 H400 H412	GHS07 GHS05 GHS09 Dgr	H302 H314 H335 H317 H410		M = 1»	
«604-016-00-4	1,2-diidrossibenzene; pirocatecolo	204-427-5	120-80-9	Carc. 1B Muta. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2	H350 H341 H311 H301 H315 H319	GHS08 GHS06 Dgr	H350 H341 H311 H301 H315 H319		via orale: STA = 300 mg/kg di p. c. via cutanea: STA = 600 mg/kg di p. c.»	
«604-090-00-8	4-tert-butilfenolo	202-679-0	98-54-4	Repr. 2 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Chronic 1	H361f H315 H318 H410	GHS08 GHS05 GHS09 Dgr	H361f H315 H318 H410		M = 1»	
«605-003-00-6	acetaldeide; etanale	200-836-8	75-07-0	Flam. Liq. 1 Carc. 1B Muta. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2	H224 H350 H341 H335 H319	GHS02 GHS08 GHS07 Dgr	H224 H350 H341 H335 H319»			
«606-047-00-9	2-benzil-2-dimetilammino-4'-morfolinobutirofenone	404-360-3	119313-12-1	Repr. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H400 H410	GHS08 GHS09 Dgr	H360D H410»			



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-096-00-9	anidride maleica	203-571-6	108-31-6	Acute Tox. 4 STOT RE 1 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1A	H302 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H314 H318 H334 H317	GHS07 GHS08 GHS05 Dgr	H302 H372 (vie respiratorie) (inalazione) H314 H334 H317	EUH071	Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 % ^a	
«607-103-00-5	Anidride succinica	203-570-0	108-30-5	Acute Tox. 4 Skin Corr. 1 Eye Dam. 1 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1	H302 H314 H318 H334 H317	GHS07 GHS05 GHS08 Dgr	H302 H314 H334 H317	EUH071 ^a		
«607-113-00-X	metacrilato di isobutile	202-613-0	97-86-9	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1B	H226 H335 H315 H317	GHS02 GHS07 Wng	H226 H335 H315 H317			D ^b
«607-373-00-4	quizalofop-P-terfurile (ISO); (+/-) Terratidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2-ilossi)etilossil]propionato	414-200-4	200509-41-7	Carc. 2 Repr. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H361fd H302 H373 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H361fd H302 H373 H410		M = 1 M = 1 ^b	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-167-00-5	massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)	—	55965-84-9	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1C Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H330 H310 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS06 GHS05 GHS09 Dgr	H330 H310 H301 H314 H317 H410	EUH071	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 M = 100	B*
«613-205-00-0	propiconazolo (ISO); (2RS,4RS,2RS,4SR)-1-[[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-diossolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolo	262-104-4	60207-90-1	Repr. 1B Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H360D H302 H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H360D H302 H317 H410		M = 1 M = 1*	
«614-001-00-4	nicotina (ISO); 3-[(2S)-1-metilpirrolidin-2-il]piridina	200-193-3	54-111-5	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Aquatic Chronic 2	H330 H310 H300 H411	GHS06 GHS09 Dgr	H330 H310 H300 H411		inalazione: STA = 0,19 mg/L (polveri o nebbie) via cutanea: STA = 70 mg/kg di p. c. via orale: STA = 5 mg/kg di p. c.*	



e) le voci seguenti sono inserite nelle posizioni appropriate, secondo l'ordine delle voci di cui alla tabella 3.1:


Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«604-094-00-X	Isoeugenolo; [1] (E)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo; [2] (Z)-2-metossi-4-(prop-1-enil)fenolo [3]	202-590-7 [1] 227-678-2 [2] 227-633-7 [3]	97-54-1 [1] 5932-68-3 [2] 5912-86-7 [3]	Skin Sens. 1 A	H317	GHS07 Wng	H317		Skin Sens. 1 A; H317; C ≥ 0,01 %	
«607-724-00-1	2,3,5,6-tetrafluoro-4-(metossimetil)benzil (IR,3R)-2,2-dimetil-3-[(1Z)-prop-1-en-1-il]ciclopropanocarbossilato; epsilon-metofluthrin	—	240494-71-7	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 STOT SE 1 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H332 H301 H370 (sistema nervoso) H373 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H332 H301 H370 (sistema nervoso) H373 H410		M = 100 M = 100 ^b	
«607-725-00-7	isopropil (2E,4E,7S)-11-metossi-3,7,11-trimetilidodeca-2,4-dienoato; S-metoprene	—	65733-16-6	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 1 M = 1 ^a	
«607-726-00-2	pinoxaden (ISO); 8-(2,6-dietil-4-metilfenil)-7-ossosol-1,2,4,5-tetraidro-7H-pirazolo[1,2-d] [1,4,5]ossadiazepin-9-il 2,2-dimetilpropanoato	—	243973-20-8	Repr. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 3	H361d H332 H302 H319 H335 H317 H400 H412	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H332 H302 H319 H335 H317 H410		inalazione: STA = 4,63 mg/L (polveri o nebbie) via orale: STA = 500 mg/kg di p. c. M = 1 ^a	




Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-727-00-8	tetrametrina (ISO); 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-en-1-il)ciclopropanocarbossilato di (1,3-diosso-1,3,4,5,6,7-esaidro-2H-isoindol-2-il)metile	231-711-6	7696-12-0	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H410		M = 100 M = 100*	
«607-728-00-3	(1R-trans)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di (1,3,4,5,6,7-esaidro-1,3-diosso-2H-isoindol-2-il)metile	214-619-0	1166-46-7	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT SE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H302 H371 (sistema nervoso) (inalazione) H410		M = 100 M = 100*	
«607-729-00-9	metisulfuron-metile (ISO); metil 2-[(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbamoil)sulfammoil]- α -(metanesulfonammido)-p-toluato;	—	208465-21-8	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410	GHS09 Wng	H410		M = 100 M = 100*	
«607-730-00-4	spirodiclofen (ISO); 3-(2,4-diclorofenil)-2-osso-1-ossaspiro[4,5]dec-3-en-4-il-2,2-dimetilbutirato	—	148477-71-8	Carc. 1B Repr. 2 STOT RE 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 1	H350 H361f H373 H317 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Dgr	H350 H361f H373 H317 H410		M = 10*	



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«607-731-00-X	metil[(4-amminofenil)sulfonil]carbamato di sodio; metil (EZ)-sulfamilcarbonimidato di sodio; asulam-sodio	218-953-8	2302-17-2	Skin Sens. 1 Aacute Acute 1 Aacute Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 1 M = 1*	
«607-732-00-5	Acido salicilico	200-712-3	69-72-7	Repr. 2 Acute Tox. 4 Eye Dam. 1	H361d H302 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H361d H302 H318*			
«608-068-00-9	flutianil (ISO): (2Z)-[2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil]tio[3-(2-metossifenil)-1,3-tiazolidin-2-ilidene]acetoni-trile	—	958647-10-4	Aacute Chronic 1	H410	GHS09 Wng	H410		M = 100*	
«612-293-00-8	massa di reazione di 1-[2-(2-aminobutossietossi)but-2-ilamina e 1-([2-(2-aminobutossietossi)metil]propossi)but-2-ilamina	447-920-2	—	Repr. 2 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1	H361f H302 H314 H318	GHS08 GHS07 GHS05 Dgr	H361f H302 H314	EUH071*		
«613-326-00-9	2-metilisotiazol-3(2H)-one	220-239-6	2682-20-4	Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Eye Dam. 1 Skin Sens. 1 A Aacute Acute 1 Aacute Chronic 1	H330 H311 H301 H314 H318 H317 H400 H410	GHS05 GHS06 GHS09 Dgr	H330 H311 H301 H314 H317 H410	EUH071	Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 10 M = 1*	



Numero della sostanza	Denominazione chimica	Numero CE	Numero CAS	Classificazione		Etichettatura			Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA	Note
				Codici di classe e di categoria di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo	Pittogrammi, codici di avvertenza	Codici di indicazioni di pericolo	Codici di indicazioni di pericolo supplementari		
«613-327-00-4	pyroxsulam (ISO); N-(5,7-dimetossi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metossi-4-(trifluorometil)piridina-3-sulfonammide	—	422556-08-9	Skin Sens. 1 Aacute Acute 1 Aacute Chronic 1	H317 H400 H410	GHS07 GHS09 Wng	H317 H410		M = 100 M = 100»	
«613-328-00-X	1-vinilimidazolo	214-012-0	1072-63-5	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D		Repr. 1B; H360D; C ≥ 0,03 %»	
«616-224-00-2	amisulbrom (ISO); 3-(3-bromo-6-fluoro-2-metilindol-1-il)sulfonil)-N,N-dimetil-1H-1,2,4-triazolo-1-sulfonammide	—	348635-87-0	Carc. 2 Eye Irrit. 2 Aacute Acute 1 Aacute Chronic 1	H351 H319 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H351 H319 H410		M = 10 M = 10»	



REGOLAMENTO (UE) 2018/1481 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2018

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e le condizioni del loro uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (4) Il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) sono sostanze autorizzate come antiossidanti in una varietà di alimenti, nonché negli aromi alimentari, in conformità agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 dispone che tutti gli additivi alimentari già autorizzati nell'Unione anteriormente al 20 gennaio 2009 siano sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (6) A tal fine, il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari ⁽³⁾. A norma del regolamento (UE) n. 257/2010 la nuova valutazione degli antiossidanti doveva essere ultimata entro il 31 dicembre 2015.
- (7) Il 5 maggio 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato di dodecile (E 312) come additivo alimentare ⁽⁴⁾. Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato di dodecile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale dose giornaliera ammissibile (DGA) globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato di dodecile come additivo alimentare.
- (8) Il 1° ottobre 2015 l'Autorità ha emesso un parere scientifico sulla nuova valutazione del gallato d'ottile (E 311) come additivo alimentare ⁽⁵⁾. Nel parere è stata constatata una mancanza di dati tossicologici adeguati sul gallato d'ottile. Di conseguenza l'Autorità non è stata in grado di confermare la sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare e ha concluso che l'attuale DGA globale per le sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) non dovrebbe più essere valida. Il parere ha rilevato che sarebbe necessaria una banca dati tossicologica sufficiente per una valutazione adeguata della sicurezza del gallato d'ottile come additivo alimentare.


⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GUL 80 del 26.3.2010, pag. 19).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2015; 13(5):4086.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2015; 13(10):4248.



- (9) Il 30 maggio 2017 la Commissione ha indetto un bando di gara per la raccolta di dati scientifici e tecnologici sulle sostanze gallato di propile (E 310), gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) ⁽¹⁾, inteso a soddisfare le esigenze di dati rilevate nei pareri scientifici sulla nuova valutazione di tali sostanze come additivi alimentari. Nessun operatore commerciale si è tuttavia impegnato a fornire i dati tossicologici richiesti per il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312). In mancanza di tali dati l'Autorità non può completare la nuova valutazione sulla sicurezza del gallato d'ottile e del gallato di dodecile come additivi alimentari e di conseguenza non è possibile stabilire se tali sostanze soddisfino ancora le condizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 per l'inclusione nell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.
- (10) È pertanto opportuno espungere il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati.
- (11) L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati sia modificato secondo la procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (12) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 prevede che l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari possa essere aggiornato su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (13) È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 espungendo il gallato d'ottile (E 311) e il gallato di dodecile (E 312) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati in quanto, vista la mancanza di dati tossicologici adeguati, la loro inclusione nell'elenco non è più giustificabile.
- (14) È opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possano continuare a essere commercializzati.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse.

Articolo 3


Gli alimenti contenenti gallato d'ottile (E 311) e/o gallato di dodecile (E 312) che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al 25 aprile 2019.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/food/safety/food_improvement_agents/additives/re-evaluation_en.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- a) nella parte B, tabella 3 (Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti), le voci relative agli additivi alimentari gallato d'ottile (E 311) e gallato di dodecile (E 312) sono soppresse;
- b) nella parte C, tabella 5 (Altri additivi che potrebbero essere regolamentati in combinazione), la lettera k) «E 310-320: gallati, TBHQ e BHA» è sostituita dalla seguente:
- «k) E 310-320: gallato di propile, TBHQ e BHA

Numero E	Denominazione
E 310	Gallato di propile
E 319	Butilidrocchinone terziario (TBHQ)
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)»

c) la parte E è così modificata:

- 1) nella categoria 01.5 (Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo latte in polvere per distributori automatici»
------------	--------------------------------	-----	-----	--

- 2) nella categoria 02.1 [Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo grassi e oli per la preparazione professionale di alimenti trattati termicamente; olio e grasso per frittura (escluso l'olio di sansa di oliva) nonché lardo, strutto, olio di pesce, grasso bovino, grasso di pollame e grasso ovino»
------------	--------------------------------	-----	----------	---

- 3) nella categoria 02.2.2 [Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed emulsioni liquide], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (2)	Solo grasso per frittura»
------------	--------------------------------	-----	---------	---------------------------

- 4) nella categoria 04.2.5.4 (Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (41)	Solo frutta a guscio trasformata»
------------	--------------------------------	-----	----------	-----------------------------------

- 5) nella categoria 04.2.6 (Prodotti trasformati a base di patate), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	25	(1)	Solo patate disidratate»
------------	--------------------------------	----	-----	--------------------------

- 6) nella categoria 05.3 [Gomme da masticare (*chewing-gum*)], la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	
------------	-------------------------------------	-----	------	--



- 7) nella categoria 06.3 (Cereali da colazione), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo cereali precotti»
------------	--------------------------------	-----	----------	------------------------

- 8) nella categoria 06.7 (Cereali precotti o trasformati), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo cereali precotti»
------------	--------------------------------	-----	-----	------------------------

- 9) nella categoria 07.2 (Prodotti da forno fini), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo preparati per torte»
------------	--------------------------------	-----	-----	---------------------------

- 10) nella categoria 08.3.1 (Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata»
------------	--------------------------------	-----	----------	-------------------------

- 11) nella categoria 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo carne disidratata»
------------	--------------------------------	-----	----------	-------------------------

- 12) nella categoria 12.2.2 (Condimenti), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	200	(1) (13)»	
------------	-------------------------------------	-----	-----------	--

- 13) nella categoria 12.5 (Zuppe, minestre e brodi), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)	Solo zuppe, minestre e brodi disidratati»
------------	--------------------------------	-----	----------	---

- 14) nella categoria 12.6 (Salse), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:


«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)»	
------------	--------------------------------	-----	-----------	--

- 15) nella categoria 15.1 (Snack a base di patate, cereali, farina o amido), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1)	Solo snack a base di cereali»
------------	--------------------------------	-----	-----	-------------------------------

- 16) nella categoria 15.2 (Frutta a guscio trasformata), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-320 (Gallati, TBHQ e BHA) è sostituita dalla seguente:

«E 310-320	Gallato di propile, TBHQ e BHA	200	(1) (13)»	
------------	--------------------------------	-----	-----------	--



- 17) nella categoria 17.1 (Integratori alimentari in forma solida, compresse capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	
------------	-------------------------------------	-----	------	--

- 18) nella categoria 17.2 (Integratori alimentari in forma liquida), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	
------------	-------------------------------------	-----	------	--

- 19) nella categoria 17.3 (Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare), la voce relativa agli additivi alimentari E 310-321 (Gallati, TBHQ, BHA e BHT) è sostituita dalla seguente:

«E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)»	
------------	-------------------------------------	-----	------	--

- 2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:


- a) nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), le voci relative agli additivi alimentari E 310, E 311, E 312, E 319 ed E 320 sono sostituite dalle seguenti:

«E 310 E 319	Gallato di propile Butilidrochinone terziario (TBHQ)	Oli essenziali	1 000 mg/kg (gallato di propile, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali
E 320	Butilidrossianisolo (BHA)	Aromi diversi dagli oli essenziali	100 mg/kg ⁽¹⁾ (gallato di propile) 200 mg/kg ⁽¹⁾ (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi;

- b) nella parte 4 (Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari), la nota a piè di pagina ⁽¹⁾ è sostituita dalla seguente:

«⁽¹⁾ Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallato di propile, TBHQ e BHA, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.».

18CE2182



REGOLAMENTO (UE) 2018/1482 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caffeina e la teobromina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base il cui uso è autorizzato negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ⁽³⁾ ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) La parte A dell'elenco dell'Unione contiene sia sostanze aromatizzanti valutate, alle quali non sono assegnate note, sia sostanze aromatizzanti in corso di valutazione, identificate da rimandi a note numerati da 1 a 4.
- (5) Le sostanze caffeina [n. FL 16.016] e teobromina [n. FL 16.032] sono elencate con la nota 1, secondo la quale la valutazione di queste sostanze deve essere completata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (6) Il 31 gennaio 2017 l'Autorità ha completato la valutazione della sicurezza della caffeina [n. FL 16.016] e della teobromina [n. FL 16.032] come sostanze aromatizzanti ⁽⁴⁾ ed ha concluso che il loro uso come sostanze aromatizzanti non suscita timori sulla sicurezza in base ai livelli di assunzione stimati per alcune categorie di alimenti. Le condizioni d'uso già stabilite nell'elenco dell'Unione possono pertanto essere mantenute.
- (7) Di conseguenza la caffeina [n. FL 16.016] e la teobromina [n. FL 16.032] dovrebbero figurare nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti come sostanze valutate senza il rimando a una nota attualmente contenuto nelle rispettive voci dell'elenco dell'Unione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GUL 267 del 2.10.2012, pag. 1).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(4):4729.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:


1. nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.016 è sostituita dalla seguente:

«16.016	caffaina	58-08-2		11741	Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 70 mg/kg. Categoria 3: non oltre 70 mg/kg. Categoria 5: non oltre 100 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 150 mg/kg.	EFSA»
---------	----------	---------	--	-------	---	-------

2. nella parte A, sezione 2, la voce relativa al n. FL 16.032 è sostituita dalla seguente:

«16.032	teobromina	83-67-0			Restrizioni per l'uso come sostanza aromatizzante: Categoria 1: non oltre 70 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 100 mg/kg.	EFSA»
---------	------------	---------	--	--	--	-------

18CE2183



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1483 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni
alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/96 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 1° ottobre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.



ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«177. STATE ORGANISATION FOR CONSTRUCTION INDUSTRIES. Indirizzo: P.O. Box 2101, Masbeh Square, Baghdad, Iraq.»

18CE2184



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1484 DELLA COMMISSIONE
del 4 ottobre 2018

recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la venticinquesima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la venticinquesima gara parziale, dovrebbe essere fissato un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 2 ottobre 2018, il prezzo minimo di vendita è fissato a 123 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



DECISIONE (UE) 2018/1485 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alle modifiche degli allegati dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) e dei regolamenti allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada («ADR») è entrato in vigore il 29 gennaio 1968. L'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne («ADN») è entrato in vigore il 29 febbraio 2008.
- (2) L'Unione non è parte contraente dell'ADR o dell'ADN. Tutti gli Stati membri sono parti contraenti dell'ADR e tredici Stati membri sono parti contraenti dell'ADN.
- (3) A norma dell'articolo 14 dell'ADR, ciascuna parte contraente può proporre una o più modifiche agli allegati dell'ADR. Il gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15) può adottare un progetto di modifiche di tali allegati. A norma dell'articolo 20 dell'ADN, il comitato amministrativo dell'ADN può adottare progetti di modifiche dei regolamenti allegati all'ADN. Tali proposte di modifiche si ritengono accettate a meno che, entro tre mesi dalla data in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite le comunica, almeno un terzo delle parti contraenti, o cinque di esse se un terzo supera tale cifra, non abbiano notificato per iscritto al Segretario generale la loro obiezione alla modifica proposta.
- (4) Le modifiche proposte adottate durante il biennio 2016-2018 dal WP.15 e dal comitato amministrativo dell'ADN sono state comunicate alle parti contraenti dell'ADR e dell'ADN il 1º luglio 2018.
- (5) Gli atti proposti sono in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Tale direttiva stabilisce prescrizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne all'interno degli Stati membri o tra gli stessi, facendo riferimento all'ADR, ai regolamenti concernenti il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia («RID») nell'appendice C, della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia («COTIF») e all'ADN. L'articolo 4 della direttiva 2008/68/CE dispone che il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell'ADR, del RID o dell'ADN, qualora non venga altrimenti disposto negli allegati a quella direttiva. A norma dell'articolo 8 della direttiva 2008/68/CE, alla Commissione è conferito il potere di adattare gli allegati di tale direttiva in base al progresso scientifico e tecnico, «specialmente al fine di tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN».
- (6) Le modifiche proposte riguardano norme tecniche o prescrizioni tecniche uniformi, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e l'efficienza del trasporto di merci pericolose, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico nel settore e dello sviluppo di nuove sostanze e articoli che presentano un pericolo durante il trasporto. Lo sviluppo del trasporto di merci pericolose su strada e per vie navigabili interne, sia all'interno dell'Unione sia tra l'Unione e i paesi vicini, è un elemento centrale della politica comune dei trasporti e garantisce il corretto funzionamento di tutti i settori industriali che producono o impiegano merci classificate come pericolose a norma dell'ADR e dell'ADN.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).



- (7) Tutte le modifiche proposte risultano giustificate e vantaggiose e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione. La posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN dovrebbe pertanto basarsi sul testo accluso alla presente decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, si basa sul testo accluso alla presente decisione.

Le modifiche di minore entità delle modifiche proposte agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 2.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte agli allegati dell'ADR, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito alle modifiche proposte ai regolamenti allegati all'ADN, come definita all'articolo 1, è espressa da quegli Stati membri che sono parti contraenti dell'ADR agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 3

Un riferimento alle modifiche accettate agli allegati dell'ADR e ai regolamenti allegati all'ADN, ivi incluse la date o le date della loro entrata in vigore, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018


Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK



ALLEGATO

Pro-posta	Documento di riferimento	Notifica	Oggetto	Osservazioni	Posizione dell'UE
1	ECE/TRANS/ WP.15/240	<u>C.N.304.2018.</u> TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
2	ECE/TRANS/ WP.15/240/Add.1	<u>C.N.304.2018.</u> TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - addendum (ripubblicato l'8 giugno 2018)	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
3	ECE/TRANS/ WP.15/240/Corr.1	<u>C.N.304.2018.</u> TREATIES-XI.B.14	Progetti di modifica degli allegati A e B dell'ADR - rettifica (ripubblicata l'8 giugno 2018)	Consenso tecnico in seno al gruppo di lavoro sul trasporto di merci pericolose (WP.15)	Concorda con le modifiche
4	ECE/ADN/45	<u>C.N.297.2018.</u> TREATIES-XI.D.6	Progetti di modifica dei regolamenti allegati all'ADN	Consenso tecnico in seno al comitato amministrativo dell'ADN	Concorda con le modifiche

18CE2186



DECISIONE (UE) 2018/1486 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di sottocomitato doganale istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, riguardo alla sostituzione del protocollo I del suddetto accordo, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha firmato l'accordo di associazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo») ⁽²⁾, che è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (2) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, del protocollo I dell'accordo («protocollo I»), il sottocomitato doganale istituito ai sensi del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo («sottocomitato doganale») può modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del protocollo I, il sottocomitato doganale può altresì decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽³⁾ («convenzione»), di sostituire le norme di origine definite in tale protocollo con quelle allegate alla convenzione.
- (4) La convenzione stabilisce disposizioni sull'origine delle merci scambiate nell'ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti ed è entrata in vigore per l'Unione europea il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.
- (5) Il sottocomitato doganale è chiamato ad adottare una decisione riguardo alla sostituzione del protocollo I, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale, poiché la decisione del sottocomitato doganale sarà vincolante per l'Unione.
- (7) L'articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un'efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, il protocollo I dovrebbe essere sostituito con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione per quanto riguarda le norme di origine.
- (8) È opportuno pertanto che la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale sia basata sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.
- (9) La decisione del sottocomitato doganale apporterà modifiche al protocollo I e deve essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) In sede di sottocomitato doganale l'Unione è rappresentata dalla Commissione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea,

⁽¹⁾ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GUL 278 del 20.9.2014, pag. 1).

⁽²⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽³⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di sottocomitato doganale istituito ai sensi dell'articolo 83 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («sottocomitato doganale») si basa sul progetto di decisione accluso alla presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in sede di sottocomitato doganale possono concordare correzioni tecniche di minore entità al progetto di decisione di cui all'articolo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3


La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

M. SCHRAMBÖCK



PROGETTO DI

**DECISIONE 2018/... DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA
del ...**

**che sostituisce il protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina relativo alla definizione della
nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-UCRAINA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

visto il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 26, paragrafo 2 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo I dell'accordo («protocollo I») per le norme di origine.
- (2) L'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 2017.
- (3) L'articolo 39 del protocollo I dispone che il sottocomitato doganale istituito a norma del titolo IV, capo 5, articolo 83, dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo e di sostituire le norme di origine ivi definite.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione europea ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il 16 maggio 2017 il comitato misto istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, della convenzione ha stabilito che l'Ucraina doveva essere invitata ad aderire alla convenzione ⁽³⁾.
- (6) L'Unione europea ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. L'Ucraina ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario della convenzione il 19 dicembre 2017. Di conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafi 2 e 3, la convenzione è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012 e per l'Ucraina il 1° febbraio 2018.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo I con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2017 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 16 maggio 2017, relativa alla domanda dell'Ucraina di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee [2017/1367] (GUL 191 del 22.7.2017, pag. 11).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è applicabile dal ...

Fatto a,

Per il sottocomitato doganale UE-Ucraina
Il presidente



ALLEGATO

Protocollo I

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 1

Norme di origine applicabili

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si applicano l'appendice I e le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽¹⁾ («convenzione»).
2. Tutti i riferimenti all'«accordo pertinente» nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti al presente accordo.

Articolo 2

Risoluzione delle controversie

1. Le eventuali controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo sono sottoposte al sottocomitato doganale. Non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controversie di cui al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
2. La risoluzione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese.

Articolo 3

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 4

Recesso dalla convenzione


1. Se l'Unione europea o l'Ucraina notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e l'Ucraina avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione del presente accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi al presente accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Articolo 5

Disposizioni transitorie – cumulo

In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Færøer, l'Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione di origine.

⁽¹⁾ GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1487 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****recante modifica della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) In virtù della decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, la Repubblica d'Austria (Austria) è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga alla direttiva 2006/112/CE («misura speciale») ⁽²⁾. L'applicazione della misura speciale è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2015 con la decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio ⁽³⁾ e fino al 31 dicembre 2018 con la decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La misura speciale deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui beni e i servizi cedutigli o prestatigli ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. La misura speciale è volta ad escludere dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati dal soggetto passivo in percentuale superiore al 90 % per esigenze private proprie o del suo personale o, genericamente, per fini non professionali o attività non economiche.
- (3) La misura speciale è intesa a semplificare la procedura di imposizione e di riscossione dell'IVA.
- (4) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 marzo 2018 l'Austria ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare la misura speciale conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE.
- (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 4 aprile 2018 l'Austria ha trasmesso una relazione sull'applicazione della misura speciale comprendente un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA, come previsto all'articolo 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE.
- (6) Con lettera dell'11 aprile 2018 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la richiesta presentata dall'Austria, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera del 12 aprile 2018 la Commissione ha comunicato all'Austria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) Stando alle informazioni comunicate dall'Austria, gli elementi di diritto e di fatto che giustificavano l'attuale applicazione della misura speciale non sono cambiati, ma permangono. È opportuno pertanto autorizzare l'Austria a continuare ad applicare la misura speciale per un ulteriore periodo, la cui durata dovrebbe però essere limitata al 31 dicembre 2021, al fine di consentire una valutazione della necessità e dell'efficacia della misura speciale e un riesame della suddivisione percentuale tra usi professionali e non professionali sulla quale si basa.
- (8) Qualora considerasse necessaria un'ulteriore proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, l'Austria dovrebbe presentare alla Commissione, contestualmente alla domanda di proroga, una relazione sull'applicazione della misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale, entro il 31 marzo 2021, in modo da lasciare tempo sufficiente alla Commissione per esaminare la domanda.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2009/1013/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 348 del 29.12.2009, pag. 21).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 319 del 16.11.2012, pag. 8).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, recante modifica della decisione 2009/791/CE e della decisione di esecuzione 2009/1013/UE, che autorizzano, rispettivamente, la Germania e l'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 12).



- (9) La misura speciale avrà un'incidenza soltanto trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2009/1013/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2009/1013/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019.

Articolo 3

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

18CE2188



REGOLAMENTO (UE) 2018/1488 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) I partenariati pubblico-privato sotto forma di iniziative tecnologiche congiunte sono stati inizialmente previsti dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha istituito il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020, inteso a conseguire un maggiore impatto per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione combinando le risorse finanziarie di Orizzonte 2020 a fondi privati nel quadro di partenariati pubblico-privato in settori nei quali la portata e l'entità delle risorse destinate alla ricerca e all'innovazione sono giustificate dagli obiettivi più generali dell'Unione in materia di competitività, a mobilitare gli investimenti privati e a contribuire ad affrontare le sfide della società in un numero limitato di casi con un evidente valore aggiunto europeo. Tali partenariati dovrebbero fondarsi su un impegno a lungo termine, compreso un contributo equilibrato di tutti i partner, rendere conto delle attività volte al conseguimento dei loro obiettivi ed essere allineati agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. La *governance* e il funzionamento di tali partenariati dovrebbero essere aperti, trasparenti, efficaci, efficienti e inclusivi, permettendo la partecipazione di un'ampia gamma di portatori di interessi attivi nei rispettivi settori specifici.
- (3) In conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e della decisione 2013/743/UE del Consiglio ⁽⁵⁾, è possibile accordare un sostegno alle imprese comuni istituite nel quadro di Orizzonte 2020 alle condizioni specificate nella citata decisione.


⁽¹⁾ Parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

⁽⁴⁾ Regolamento (EU) No 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

⁽⁵⁾ Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).




- (4) Il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha istituito il meccanismo per collegare l'Europa (MCE). L'MCE dovrebbe permettere di preparare e realizzare progetti di interesse comune nel quadro della politica in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. In particolare, l'MCE dovrebbe sostenere la realizzazione dei progetti di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all'ammodernamento di servizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. L'MCE dovrebbe inoltre contribuire al sostegno di progetti che presentano un valore aggiunto europeo e vantaggi significativi per la società e che non ricevono un finanziamento adeguato dal mercato.
- (5) Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha stabilito gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di telecomunicazioni e definito le condizioni specifiche per il settore delle telecomunicazioni.
- (6) Il calcolo ad alte prestazioni si configura come un progetto di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali individuate come ammissibili al finanziamento, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 283/2014, vale a dire l'accesso a informazioni riusabili del settore pubblico di cui al punto 3, lettera d), dell'allegato di detto regolamento. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, la Commissione può affidare in parte l'attuazione dell'MCE agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) La comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020»), approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottolinea la necessità di creare le condizioni favorevoli agli investimenti in conoscenza e innovazione nell'intento di conseguire nell'Unione una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (8) La comunicazione della Commissione, del 19 aprile 2016, dal titolo «Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa», raccomanda di mettere a punto un'infrastruttura di dati europea sulla base di capacità di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e di creare un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni in grado di sviluppare nuove tecnologie europee e realizzare supercomputer a esacala. L'importanza del settore e le sfide che devono affrontare i portatori di interessi nell'Unione richiedono interventi per raccogliere le risorse e le capacità necessarie, comprese quelle esistenti, come per esempio i supercomputer e i centri di supercalcolo nazionali, in modo da chiudere il circuito dalla ricerca e lo sviluppo fino al conseguimento dei risultati concreti e la messa in funzione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esacala. Pertanto è opportuno istituire un meccanismo a livello dell'UE per coniugare e concentrare il sostegno apportato dagli Stati membri, dall'Unione e dal settore privato per sviluppare un'infrastruttura europea di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia e per la ricerca e l'innovazione in tale settore. Tale infrastruttura dovrebbe essere accessibile agli utilizzatori del settore pubblico, dell'industria, comprese le piccole e medie imprese (PMI), e del mondo accademico, comprese le comunità scientifiche dell'emergente cloud europeo per la scienza aperta.
- (9) La comunicazione della Commissione del 10 maggio 2017 sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale, dal titolo «Un mercato unico digitale connesso per tutti», individua nel calcolo ad alte prestazioni uno strumento fondamentale per la digitalizzazione dell'industria e l'economia dei dati. Sono necessari investimenti ingenti per sviluppare, acquisire e gestire supercomputer che possano collocarsi tra i primi tre al mondo e nessun paese europeo dispone delle risorse per sviluppare, da solo, un ecosistema completo per il calcolo ad alte prestazioni. È necessario pertanto che gli Stati membri, l'Unione e il settore privato coordinino i loro sforzi e condividano le risorse al fine di creare in tutta l'Unione un solido e innovativo ecosistema scientifico e industriale per il calcolo ad alte prestazioni e di soddisfare la crescente domanda di tali operazioni. La comunicazione propone di istituire uno strumento giuridico che fornisca un quadro normativo per gli appalti intesi ad acquisire un'infrastruttura integrata di supercalcolo a esacala e di dati.
- (10) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di calcolo ad alte prestazioni necessarie per mantenere la propria ricerca a una posizione di avanguardia, occorre coordinare gli investimenti degli Stati membri in tale settore e

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).


⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).




promuovere l'adozione delle tecnologie di calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e del mercato sia nel settore pubblico che in quello privato. L'Unione dovrebbe essere più efficace nel trasformare gli sviluppi tecnologici in sistemi europei di calcolo ad alte prestazioni orientati alla domanda e alle applicazioni, che siano competitivi sul mercato, stabilendo un collegamento effettivo tra la messa a disposizione delle tecnologie, la progettazione con gli utilizzatori e l'acquisizione congiunta di sistemi all'avanguardia, e creando un ecosistema di tecnologie e applicazioni di calcolo ad alte prestazioni competitivo a livello mondiale. Al tempo stesso, l'Unione dovrebbe offrire ai suoi fornitori l'opportunità di far leva su tali investimenti, portando al loro impiego per campi d'applicazione emergenti e su larga scala, quali la medicina personalizzata, la guida connessa e automatizzata o altri mercati di punta basati sull'intelligenza artificiale, sulle tecnologie blockchain (a catena di blocchi), sull'edge computing o, più in generale, sulla digitalizzazione dell'industria dell'Unione.

- (11) Un'impresa comune rappresenta il migliore strumento per raggiungere gli obiettivi della strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni di cui all'iniziativa europea per il cloud computing, per superare gli attuali limiti, producendo nel contempo la massima ricaduta a livello economico, sociale e ambientale e salvaguardando al meglio gli interessi dell'Unione. L'impresa comune consentirà di mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e del settore privato. L'impresa comune può instaurare un quadro per gli appalti congiunti e può gestire i migliori sistemi di calcolo ad alte prestazioni promuovendo la tecnologia, in particolare se si tratta di una tecnologia europea competitiva. Essa può avviare programmi di ricerca e innovazione per lo sviluppo di tecnologie europee e la loro successiva integrazione nei sistemi di supercomputer a esacala e contribuire a sviluppare un comparto industriale europeo competitivo di fornitura di tecnologie.
- (12) L'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività al più tardi entro l'inizio del 2019, in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esacala entro il 2020, e sviluppare le tecnologie e le applicazioni necessarie per raggiungere le capacità a esacala approssimativamente tra il 2022 e il 2023, promuovendo al tempo stesso un ecosistema europeo competitivo per l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni. Atteso che il ciclo di sviluppo della tecnologia di prossima generazione richiede tipicamente da quattro a cinque anni, per rimanere competitivi nel mercato globale occorre avviare quanto prima le azioni volte a raggiungere l'obiettivo relativo all'esacala.
- (13) Il partenariato pubblico-privato sotto forma di impresa comune dovrebbe mobilitare le risorse tecniche e finanziarie indispensabili per padroneggiare la complessità dell'innovazione, che cresce a un ritmo esponenziale in questo settore. Pertanto, i membri dell'impresa comune dovrebbero essere l'Unione, gli Stati membri e i paesi associati a Orizzonte 2020, che convengono di realizzare un'iniziativa europea in materia di calcolo ad alte prestazioni, e associazioni in rappresentanza delle loro entità costitutive e altre organizzazioni che si impegnano esplicitamente e fattivamente, nel settore del calcolo ad alte prestazioni, a produrre i risultati della ricerca e dell'innovazione e a mantenere il know-how in Europa. L'impresa comune dovrebbe essere aperta all'adesione di nuovi membri.
- (14) L'Unione, gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero fornire un contributo finanziario a copertura delle spese amministrative dell'impresa comune. In base al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, un contributo alle spese amministrative dell'Unione può essere anticipato per coprire spese di funzionamento solo fino al 2023. Gli Stati partecipanti e i membri del settore privato dell'impresa comune dovrebbero sostenere integralmente le spese amministrative dell'impresa comune a partire dal 2024.
- (15) Per permettere all'Unione di riconquistare una posizione di leadership nelle tecnologie ad alte prestazioni e sviluppare un ecosistema completo in tale settore, i rappresentanti dell'industria e della ricerca riuniti in seno all'associazione privata ETP4HPC (piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni) hanno costituito un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione nel 2014. La sua missione consiste nel creare una catena di valore delle tecnologie europee nel settore del calcolo ad alte prestazioni che sia competitiva a livello mondiale, promuovendo le sinergie fra le tre principali componenti dell'ecosistema del calcolo ad alte prestazioni, vale a dire sviluppo tecnologico, applicazioni e infrastrutture di supercalcolo. In considerazione delle sue competenze, e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore del calcolo ad alte prestazioni, l'associazione privata ETP4HPC dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.
- (16) Per rafforzare la catena di valore dei dati, favorire la creazione di comunità intorno ai dati e porre le basi per una florida economia basata sui dati nell'Unione, i rappresentanti dell'industria e della ricerca riuniti in seno alla Big Data Value Association (BDVA) hanno istituito nel 2014 un partenariato pubblico-privato contrattuale con l'Unione. In considerazione delle sue competenze e del ruolo che svolge nel riunire i pertinenti portatori di interessi privati nel settore dei big data, la BDVA dovrebbe poter diventare membro dell'impresa comune.




- (17) Le associazioni private BDVA e ETP4HPC hanno espresso per iscritto la loro disponibilità a contribuire alla strategia tecnologica dell'impresa comune e ad apportare la loro esperienza nella realizzazione degli obiettivi dell'impresa comune. Occorre che le associazioni private accettino lo statuto che figura in allegato al presente regolamento mediante una lettera di accettazione.
- (18) L'associazione senza fini di lucro PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe - Partenariato per l'informatica avanzata in Europa) conta 25 paesi membri le cui organizzazioni rappresentative creano un'infrastruttura di supercalcolo paneuropea che fornisce l'accesso a risorse e servizi di calcolo e gestione di dati per applicazioni scientifiche e ingegneristiche su larga scala al più alto livello di prestazioni. L'impresa comune può cooperare con il PRACE per fornire e gestire l'accesso a un'infrastruttura di supercalcolo e di dati aggregata e interconnessa, e ai relativi servizi, nonché per le strutture di formazione e le opportunità di sviluppo delle competenze.
- (19) La rete GEANT collega tra loro 38 partner nazionali della rete dei settori della ricerca e dell'istruzione e costituisce una rete paneuropea per l'eccellenza scientifica, la ricerca, l'istruzione e l'innovazione. Attraverso il suo catalogo integrato di servizi di connettività, collaborazione e identità, GEANT fornisce agli utilizzatori un accesso altamente affidabile e libero in materia di calcolo, analisi, conservazione, applicazioni e altre risorse, per garantire che l'Europa resti in prima linea nel settore della ricerca. L'impresa comune può cooperare con la rete GEANT per la connettività tra i supercomputer dell'impresa comune, nonché con altre infrastrutture di supercalcolo e di dati europee.
- (20) L'impresa comune dovrebbe trattare tematiche chiaramente definite, tali da consentire al mondo accademico e alle industrie europee in generale di progettare, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni e di creare un'infrastruttura integrata in rete all'avanguardia, a livello dell'Unione, caratterizzata da capacità di calcolo ad alte prestazioni, una connettività ad alta velocità e applicazioni e servizi di dati e software per gli scienziati e per altri principali utilizzatori dell'industria (comprese le PMI) e del settore pubblico. L'impresa comune dovrebbe adoperarsi per ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni in tutta l'Unione, impegnandosi in misure di sensibilizzazione e contribuendo a costituire un nuovo capitale umano e di conoscenze.
- (21) L'impresa comune dovrebbe gettare le basi di una visione a più lungo termine e preparare la strada verso la realizzazione della prima infrastruttura ibrida di calcolo ad alte prestazioni in Europa, che integri le architetture tradizionali di elaborazione dei dati e i dispositivi di calcolo quantistico, ad esempio sfruttando il computer quantistico come acceleratore dei filoni di calcolo ad alte prestazioni. Occorre un sostegno finanziario strutturato e coordinato a livello europeo per aiutare i gruppi di ricerca e le industrie europee a rimanere all'avanguardia in un contesto internazionale altamente competitivo, conseguendo risultati di primissimo piano per assicurare un rapido e ampio sfruttamento industriale della ricerca e della tecnologia europee in tutta l'Unione, con cospicui effetti di ricaduta sull'insieme della società, condividere l'assunzione dei rischi e unire le forze orientando le strategie e gli investimenti verso un comune interesse europeo.
- (22) Al fine di conseguire i suoi obiettivi di concepire, sviluppare e utilizzare le tecnologie più innovative in materia di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune dovrebbe fornire sostegno finanziario soprattutto sotto forma di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti in esito a inviti a presentare proposte e bandi di gara aperti e concorrenziali, sulla base di piani di lavoro annuali. Il sostegno finanziario dovrebbe essere finalizzato, in particolare, a ovviare a comprovate disfunzioni del mercato che impediscono lo svolgimento del programma in questione e dovrebbe avere un effetto di incentivazione tale da indurre un cambiamento nel comportamento del beneficiario.
- (23) Per conseguire i propri obiettivi di aumentare il potenziale innovativo dell'industria, in particolare delle PMI, contribuire a ridurre il divario di competenze specifiche in materia di calcolo ad alte prestazioni, sostenere l'incremento del capitale umano e di conoscenze e rafforzare le capacità di calcolo ad alte prestazioni, l'impresa comune dovrebbe sostenere la creazione, e in particolare la messa in rete e il coordinamento, in tutta l'Unione, di centri nazionali di competenze per il calcolo ad alte prestazioni. Tali centri di competenze dovrebbero fornire servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni, su loro richiesta. Essi dovrebbero in primo luogo promuovere e consentire l'accesso all'ecosistema per l'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni, facilitare l'accesso ai supercomputer, far fronte alle notevoli carenze di esperti tecnici qualificati tramite attività di sensibilizzazione, formazione e comunicazione, e avviare attività di messa in rete con i portatori di interessi e altri centri di competenze al fine di promuovere innovazioni più ampie, ad esempio scambiando e promuovendo le migliori prassi su casi d'uso o esperienze di applicazione, condividendo esperienze e strutture formative, facilitando il co-sviluppo e lo scambio di codici paralleli o sostenendo la condivisione di applicazioni e strumenti innovativi per utilizzatori pubblici e privati, in particolare le PMI.



- (24) L'impresa comune dovrebbe fornire un quadro orientato alla domanda e all'utilizzatore e consentire un approccio di coprogettazione per l'acquisizione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo a esacala e di dati all'avanguardia nell'Unione, al fine di dotare gli utilizzatori delle risorse di calcolo strategiche di cui hanno bisogno per rimanere competitivi e risolvere problemi di tipo sociale, ambientale, economico e in materia di sicurezza. A tal fine, l'impresa comune dovrebbe contribuire all'acquisizione di supercomputer pre-esacala e a petascala. I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere installati in uno Stato partecipante che è uno Stato membro.
- (25) Orizzonte 2020 dovrebbe contribuire a colmare i divari in materia di ricerca e innovazione all'interno dell'Unione promuovendo sinergie con i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE). L'impresa comune dovrebbe pertanto cercare di sviluppare strette interazioni con i fondi SIE, che possano contribuire in modo specifico a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione a livello locale, regionale e nazionale.
- (26) L'impresa comune dovrebbe offrire un quadro favorevole affinché gli Stati partecipanti che sono Stati membri utilizzino i loro fondi SIE per l'acquisizione di supercomputer. L'uso di fondi SIE nelle attività dell'impresa comune è essenziale per lo sviluppo, nell'Unione, di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati di prim'ordine, integrata e in rete, poiché i vantaggi di tale infrastruttura si estendono ben oltre gli utilizzatori degli Stati membri. Se gli Stati partecipanti decidono di utilizzare i fondi SIE per contribuire ai costi di acquisizione di supercomputer a petascala e pre-esacala, l'impresa comune dovrebbe prendere in considerazione la quota dell'Unione nei fondi SIE dello Stato partecipante, contabilizzando solo la quota nazionale dei fondi SIE quale contributo nazionale al bilancio dell'impresa comune. In ogni caso, il contributo dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi di acquisizione più un massimo del 50 % dei costi di esercizio dei supercomputer pre-esacala al fine di allinearsi all'obiettivo dell'impresa comune di contribuire alla messa in comune delle risorse per dotare l'Unione di supercomputer pre-esacala di prim'ordine. Nel caso dei supercomputer a petascala, il contributo dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE coprirebbe fino al 35 % dei costi di acquisizione del supercomputer al fine di allinearsi ai finanziamenti esistenti per gli appalti per soluzioni innovative nell'ambito di Orizzonte 2020. La parte rimanente del costo dei supercomputer a petascala e dei supercomputer pre-esacala dovrebbe essere coperta dagli Stati partecipanti.
- (27) L'impresa comune dovrebbe essere proprietaria dei supercomputer pre-esacala che ha acquisito. L'esercizio di ciascun supercomputer pre-esacala dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante dovrebbe essere nella posizione di fornire una stima accurata e di verificare i costi operativi del supercomputer, garantendo ad esempio una separazione funzionale e, nella misura del possibile, una separazione fisica tra i supercomputer pre-esacala dell'impresa comune ed eventuali sistemi informatici, nazionali o regionali, che gestisce. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione dell'impresa comune («consiglio di direzione») a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. Una volta selezionato il soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il consorzio ospitante dovrebbero essere in grado di decidere di invitare altri Stati partecipanti a unirsi e a contribuire al finanziamento del supercomputer pre-esacala che sarà installato presso il soggetto ospitante selezionato. La quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer pre-esacala dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE rispetto al costo totale di proprietà di tale supercomputer e non dovrebbe superare il 50 % del tempo di accesso totale per tale supercomputer. I contributi degli Stati partecipanti a un consorzio ospitante al supercomputer pre-esacala dovrebbero essere tradotti in quote di tempo di accesso a tale supercomputer. Gli Stati partecipanti dovrebbero concordare tra loro la ripartizione della loro quota di tempo di accesso al supercomputer pre-esacala. L'impresa comune dovrebbe rimanere proprietaria dei supercomputer pre-esacala finché non sono ammortizzati.

Successivamente la proprietà potrebbe essere trasferita al soggetto ospitante in vista della dismissione, dell'eliminazione o di qualsiasi altro uso. Se viene concordato che la proprietà è trasferita al soggetto ospitante prima della fine del periodo di ammortamento di un supercomputer pre-esacala o perché l'impresa comune è sciolta, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

- (28) L'impresa comune dovrebbe acquistare i supercomputer a petascala congiuntamente agli Stati partecipanti. L'esercizio di ciascun supercomputer a petascala dovrebbe essere affidato a un soggetto ospitante. Il soggetto ospitante può rappresentare un singolo Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante di Stati membri partecipanti. L'impresa comune dovrebbe detenere la parte corrispondente alla quota del contributo finanziario per i costi di acquisizione versati dall'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE. Il soggetto ospitante dovrebbe essere selezionato dal consiglio di direzione a seguito di un invito a manifestare interesse valutato da esperti indipendenti. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer




a petascala dovrebbe essere direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte 2020 e dei fondi dell'MCE al costo di acquisizione di tale supercomputer a petascala. L'impresa comune dovrebbe trasferire la sua proprietà al soggetto ospitante dopo il completo ammortamento del supercomputer a petascala o in occasione del suo scioglimento. In quest'ultimo caso, il soggetto ospitante dovrebbe rimborsare all'impresa comune il valore residuo del supercomputer.

- (29) La progettazione e l'esercizio dei supercomputer pre-esascale e a petascale sostenuti dall'impresa comune dovrebbero prendere in considerazione l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.
- (30) Per essere in grado di affrontare la sempre crescente domanda degli utilizzatori in materia di risorse di supercalcolo, gli Stati partecipanti possono fornire all'impresa comune tempo di accesso disponibile a uno o più dei loro supercomputer nazionali, vale a dire tempo che non è già stato impegnato e che non è cofinanziato dall'impresa comune. In questo caso, gli Stati partecipanti dovrebbero fornire all'impresa comune, su base volontaria, una quota ragionevole di tempo di accesso a supercomputer nazionali con un livello accettabile di prestazioni affinché essa sia in grado di rispondere alla domanda degli utilizzatori. Tale fornitura di tempo di accesso a un supercomputer nazionale non dovrebbe essere contabilizzata come contributo finanziario o contributo in natura dello Stato partecipante all'impresa comune.
- (31) I supercomputer a petascale e pre-esascale dovrebbero essere utilizzati in primo luogo per fini pubblici di ricerca e di innovazione, per tutti gli utilizzatori provenienti dal mondo accademico, dall'industria o dal settore pubblico. L'assegnazione agli utilizzatori di tempo di accesso ai supercomputer dovrebbe in primo luogo essere basata su inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune e valutati da esperti indipendenti. Su decisione del consiglio di direzione dovrebbe essere possibile concedere una piccola percentuale di tempo di accesso senza un invito a manifestare interesse in alcuni casi eccezionali, come nel caso di iniziative strategiche europee o in situazioni di emergenza e di gestione di crisi. L'impresa comune dovrebbe essere autorizzata a esercitare alcune attività economiche limitate per fini commerciali. L'accesso dovrebbe essere accordato agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere uguale per tutti gli utilizzatori ed essere accordato in maniera trasparente. Il consiglio di direzione dovrebbe definire e monitorare i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione per ciascun supercomputer.
- (32) I supercomputer dell'impresa comune dovrebbero essere gestiti e utilizzati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 ⁽¹⁾, alla direttiva 2002/58/CE ⁽²⁾ e alla direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (33) È opportuno consentire un uso limitato dei supercomputer da parte di utilizzatori che svolgono attività economiche per finalità civili diverse dalla ricerca. Il tempo di accesso dovrebbe essere accordato prioritariamente agli utilizzatori stabiliti nell'Unione o in un paese associato a Orizzonte 2020. Il diritto di accesso dovrebbe essere accordato in maniera trasparente.
- (34) La governance dell'impresa comune dovrebbe essere garantita da due organi: un consiglio di direzione e un consiglio consultivo scientifico e industriale. Il consiglio di direzione dovrebbe essere composto da rappresentanti dell'Unione e degli Stati partecipanti. Il consiglio di direzione dovrebbe essere responsabile della politica strategica e delle decisioni di finanziamento relative alle attività, in particolare a tutte le attività in materia di appalti pubblici, dell'impresa comune. Il consiglio consultivo scientifico e industriale dovrebbe includere i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria in quanto utilizzatori e fornitori di tecnologia. Esso dovrebbe fornire pareri indipendenti al consiglio di direzione in merito all'agenda strategica di ricerca e innovazione e all'acquisizione e alla gestione dei supercomputer di proprietà dell'impresa comune.
- (35) Per i compiti amministrativi generali dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti dovrebbero essere equamente ripartiti tra di loro. Per i compiti corrispondenti alla predisposizione della parte del piano di lavoro relativa all'acquisizione dei supercomputer, alla selezione del soggetto ospitante e alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune, i diritti di voto degli Stati partecipanti che sono Stati membri dovrebbero basarsi sul principio della maggioranza qualificata. Anche gli Stati partecipanti che sono paesi associati


⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽³⁾ Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).



- a Orizzonte 2020 dovrebbero avere diritto di voto ai fini dei compiti corrispondenti alle attività di ricerca e innovazione. Per i compiti corrispondenti all'acquisizione e all'esercizio dei supercomputer, soltanto l'Unione e gli Stati partecipanti che contribuiscono mediante risorse all'acquisizione di supercomputer a petascala e al costo totale di proprietà dei supercomputer pre-esascala dovrebbero avere diritti di voto proporzionali al loro contributo.
- (36) Il contributo finanziario dell'Unione dovrebbe essere gestito secondo il principio di una sana gestione finanziaria e conformemente alle pertinenti norme in materia di gestione indiretta stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le disposizioni applicabili all'impresa comune che disciplinano l'avvio di una procedura di appalto pubblico dovrebbero essere contemplate dal suo regolamento finanziario.
- (37) Per promuovere un ecosistema europeo per il calcolo ad alte prestazioni innovativo e competitivo, l'impresa comune dovrebbe avvalersi in modo appropriato di appalti e sovvenzioni, compresi appalti congiunti, appalti pre-commerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative.
- (38) Nel valutare l'impatto complessivo dell'impresa comune, andrebbero presi in considerazione gli investimenti dei membri del settore privato, come contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni, al netto dei contributi dell'impresa comune.
- (39) Al fine di mantenere la parità di condizioni per tutte le imprese attive nel mercato interno, è opportuno che i finanziamenti dai programmi quadro dell'Unione siano compatibili con i principi sugli aiuti di Stato, in modo da garantire l'efficacia della spesa pubblica e prevenire distorsioni del mercato quali l'esclusione dei finanziamenti privati, la creazione di strutture di mercato inefficaci o la preservazione di aziende inefficienti.
- (40) La partecipazione ad azioni indirette finanziate dall'impresa comune dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1290/2013. L'impresa comune dovrebbe altresì assicurare un'applicazione coerente di tali norme, sulla base delle misure adottate dalla Commissione in materia. Al fine di garantire un adeguato cofinanziamento delle azioni indirette da parte degli Stati partecipanti, in conformità del regolamento (UE) n. 1290/2013, gli Stati partecipanti dovrebbero mirare a contribuire con un importo almeno pari al rimborso erogato dall'impresa comune per i costi ammissibili sostenuti dai beneficiari in tali azioni. A tal fine, occorre fissare di conseguenza i tassi massimi di finanziamento stabiliti nel piano di lavoro annuale dell'impresa comune in conformità dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013.
- (41) Il sostegno finanziario alle attività nell'ambito dell'MCE dovrebbe essere conforme alle disposizioni dell'MCE.
- (42) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli altri membri dell'impresa comune siano tutelati attraverso misure proporzionate in tutto il ciclo di spesa, anche attraverso la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, pagati indebitamente o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (43) L'impresa comune dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Il regolamento interno degli organi dell'impresa comune dovrebbe essere reso pubblico.
- (44) A fini di semplificazione, si dovrebbero ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti. È opportuno evitare la duplicazione degli audit e la produzione di documenti e relazioni in quantità sproporzionata. Per le azioni finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020, gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013. Per le azioni finanziate nell'ambito dell'MCE, gli audit sui beneficiari di fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero essere effettuati a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013.
- (45) È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti dell'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.
- (46) La Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per condurre audit e indagini concernenti le sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dall'impresa comune.



- (47) Tutti gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto ai sensi del presente regolamento dovrebbero tenere conto della durata di Orizzonte 2020 e dell'MCE, a seconda dei casi, salvo casi debitamente giustificati.
- (48) L'impresa comune dovrebbe inoltre utilizzare gli strumenti elettronici gestiti dalla Commissione per garantire l'apertura e la trasparenza di detti bandi e inviti e agevolare la partecipazione. Pertanto, gli inviti a presentare proposte pubblicati dall'impresa comune nell'ambito di Orizzonte 2020 dovrebbero essere anche pubblicati sul portale unico dei partecipanti e tramite altri strumenti elettronici di diffusione del programma quadro Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione. Inoltre, i dati pertinenti concernenti, fra l'altro, le proposte, i candidati, le sovvenzioni e i partecipanti dovrebbero essere comunicati dall'impresa comune per l'inserimento nei sistemi elettronici di diffusione e comunicazione di Orizzonte 2020 gestiti dalla Commissione in un formato appropriato e con la frequenza corrispondente agli obblighi di comunicazione della Commissione.
- (49) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia e una valutazione finale dell'impresa comune con l'assistenza di esperti indipendenti. In uno spirito di trasparenza, la pertinente relazione degli esperti indipendenti dovrebbe essere resa pubblica in conformità delle norme applicabili.
- (50) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire il rafforzamento delle capacità di ricerca e innovazione nell'Unione, l'acquisizione di supercomputer a petascale e pre-esascale e l'accesso all'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e di dati in tutta l'Unione mediante un'impresa comune, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, di mantenere una massa critica e di garantire l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Costituzione


1. Ai fini dell'attuazione dell'iniziativa europea relativa al calcolo ad alte prestazioni, è costituita, per un periodo fino al 31 dicembre 2026, un'impresa comune ai sensi dell'articolo 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), («impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo», «impresa comune»).
2. Per tener conto della validità del programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione («Orizzonte 2020») istituito con regolamento (UE) n. 1291/2013 e del programma relativo al Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito con regolamento (UE) n. 1316/2013, gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto ai sensi del presente regolamento sono pubblicati entro il 31 dicembre 2020. In casi debitamente giustificati gli inviti a presentare proposte e i bandi di gara d'appalto possono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2021.
3. L'impresa comune è un organismo incaricato dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
4. L'impresa comune ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
5. L'impresa comune ha sede a Lussemburgo.
6. Lo statuto dell'impresa comune («statuto») è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «prova di accettazione»: una prova effettuata per determinare se sono soddisfatti i requisiti del sistema;




- 2) «tempo di accesso»: il tempo di calcolo di un supercomputer messo a disposizione di un utilizzatore o gruppo di utilizzatori per l'esecuzione dei loro programmi per computer;
- 3) «soggetto collegato»: un soggetto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013;
- 4) «centro nazionale di competenze per il calcolo ad alte prestazioni»: un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro, associato al relativo centro nazionale di supercalcolo di tale Stato membro che fornisce, su richiesta, agli utilizzatori dell'industria, comprese le PMI, del mondo accademico e delle pubbliche amministrazioni l'accesso ai supercomputer e alle più recenti tecnologie, strumenti, applicazioni e servizi di calcolo ad alte prestazioni e che offre competenze, abilità, formazione, messa in rete e promozione;
- 5) «entità costitutiva»: un'entità che costituisce un membro del settore privato dell'impresa comune, conformemente allo statuto di ciascun membro del settore privato;
- 6) «supercomputer a esacala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 10^{18} operazioni di calcolo al secondo (1 esaflop), che sostiene applicazioni che forniscono soluzioni di alta fedeltà in meno tempo e che affrontano problemi di maggiore complessità;
- 7) «convenzione di accoglienza»: un accordo concluso tra l'impresa comune e il soggetto ospitante di un supercomputer pre-esacala o tra l'impresa comune, gli altri comproprietari di un supercomputer a petascala e il soggetto ospitante di un supercomputer a petascala, che può assumere la forma di un contratto di servizi o di altra natura;
- 8) «consorzio ospitante»: un gruppo di Stati partecipanti che ha convenuto di contribuire all'acquisizione e all'esercizio di un supercomputer pre-esacala o di un supercomputer a petascala;
- 9) «soggetto ospitante»: il soggetto giuridico che comprende le strutture necessarie ad accogliere e mettere in funzione un supercomputer e che è stabilito in uno Stato partecipante che è uno Stato membro;
- 10) «supercomputer nazionale»: un sistema nazionale di calcolo situato in uno Stato partecipante con un livello di prestazione di almeno 0,4 petaflop e che non è stato ancora acquisito ai sensi del presente regolamento;
- 11) «Stato osservatore»: uno Stato membro o paese associato al programma Orizzonte 2020 che non è uno Stato partecipante;
- 12) «Stato partecipante»: un paese che è membro dell'impresa comune;
- 13) «supercomputer a petascala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire 10^{18} operazioni di calcolo al secondo (1 petaflop);
- 14) «supercomputer pre-esacala»: un sistema di calcolo con un livello di prestazione in grado di eseguire più di 100 petaflop e meno di 1 esaflop;
- 15) «membro del settore privato»: un'associazione privata che è un membro dell'impresa comune;
- 16) «supercomputer»: qualsiasi sistema di calcolo con un livello di prestazione di calcolo almeno a petascala e che è stato acquisito ai sensi del presente regolamento;
- 17) «costo totale di proprietà» di un supercomputer: i costi di acquisizione più i costi di esercizio, inclusa la manutenzione, fino al momento in cui la proprietà del supercomputer è trasferita al soggetto ospitante o è venduta o fino a quando il supercomputer è dismesso senza trasferimento di proprietà;
- 18) «utilizzatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organizzazione internazionale a cui è stato concesso un tempo di accesso per utilizzare un supercomputer dell'impresa comune;
- 19) «piano di lavoro»: il piano di lavoro definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e che funge anche da programma di lavoro di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Articolo 3

Missione, obiettivi e attività

1. La missione dell'impresa comune è quella di elaborare, predisporre, estendere e mantenere nell'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia e di elaborare e sostenere un ecosistema di calcolo ad alte prestazioni estremamente competitivo e innovativo.



2. L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi generali:
- a) fornire alla comunità scientifica e di ricerca, nonché all'industria, comprese le PMI, e al settore pubblico dell'Unione o dei paesi associati a Orizzonte 2020 la migliore infrastruttura di supercalcolo ad alte prestazioni e di dati disponibile e competitiva e sostenere lo sviluppo delle relative tecnologie e applicazioni in una vasta gamma di settori;
 - b) fornire un quadro per l'acquisizione nell'Unione di un'infrastruttura integrata di supercalcolo a petascala e pre-esascala e di dati all'avanguardia, orientata alla domanda e agli utenti;
 - c) assicurare un coordinamento a livello dell'Unione e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo e dell'acquisizione di tale infrastruttura, che sarà accessibile agli utilizzatori del settore pubblico e privato principalmente per finalità di ricerca e innovazione;
 - d) sostenere un programma di ricerca e innovazione ambizioso per sviluppare e mantenere nell'Unione un ecosistema all'avanguardia per il calcolo ad alte prestazioni, esascala e oltre, che contempli tutti i segmenti della catena del valore scientifico e industriale, inclusi i microprocessori a basso consumo e le tecnologie middleware, la progettazione di algoritmi e di codici, le applicazioni e i sistemi, i servizi e l'ingegneria, le interconnessioni, il know-how e le abilità, per l'era del supercalcolo di prossima generazione;
 - e) promuovere l'adozione e l'utilizzo sistematico dei risultati della ricerca e dell'innovazione generati nell'Unione dagli utilizzatori del mondo scientifico, dell'industria, incluse le PMI, e del settore pubblico.
3. L'impresa comune persegue i seguenti obiettivi specifici:
- a) contribuire all'attuazione del regolamento (UE) n. 1291/2013 e della decisione 2013/743/UE, in particolare la parte II del programma specifico definito all'articolo 2 di tale decisione («programma specifico»), e all'attuazione dei regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014;
 - b) allineare le strategie tra gli Stati membri e l'Unione in modo da formare una strategia europea coordinata per il calcolo ad alte prestazioni e contribuire all'efficacia dei finanziamenti pubblici evitando inutili duplicazioni e la frammentazione degli sforzi;
 - c) mettere in comune le risorse dell'Unione, le risorse nazionali e gli investimenti privati e portare gli investimenti nel calcolo ad alte prestazioni a un livello paragonabile a quello dei suoi concorrenti a livello mondiale;
 - d) costruire e gestire in tutta l'Unione un'infrastruttura integrata di supercalcolo e di dati all'avanguardia, con la necessaria varietà di architettura per rispondere alle differenti esigenze degli utilizzatori, quale componente fondamentale dell'eccellenza scientifica e della digitalizzazione dell'industria e del settore pubblico, nonché per rafforzare le capacità di innovazione e la competitività a livello mondiale al fine di creare la crescita economica e dell'occupazione nell'Unione;
 - e) fornire l'accesso a infrastrutture e servizi basati sul calcolo ad alte prestazioni a un'ampia gamma di utilizzatori della comunità scientifica e della ricerca, così come all'industria, comprese le PMI, e al settore pubblico, per applicazioni e servizi nuovi ed emergenti ad alta intensità di calcolo e di dati;
 - f) sostenere nell'Unione lo sviluppo di tecnologie di calcolo ad alte prestazioni a esascala e post-esascala all'avanguardia, inclusi i microprocessori a basso consumo e le relative tecnologie middleware, e la loro integrazione in sistemi di supercalcolo tramite un approccio di coprogettazione, nonché la loro adozione in campi d'applicazione emergenti e su vasta scala;
 - g) colmare il divario tra la ricerca e lo sviluppo e la realizzazione di sistemi di calcolo ad alte prestazioni a esascala rafforzando la catena di fornitura di tecnologie digitali nell'Unione e consentendo l'acquisizione, da parte dell'impresa comune, di supercomputer all'avanguardia, integrando possibilmente le tecnologie europee;
 - h) realizzare applicazioni di calcolo ad alte prestazioni all'avanguardia attraverso lo sviluppo e l'ottimizzazione di codici e di applicazioni, nonché altre applicazioni abilitate al calcolo ad alte prestazioni per i mercati guida emergenti e su vasta scala in un approccio di co-progettazione, a sostegno dei centri di eccellenza per applicazioni di calcolo ad alte prestazioni e degli impianti per dimostrazioni pilota su ampia scala e banchi di prova abilitati al calcolo ad alte prestazioni finalizzati ad applicazioni e servizi di big data in un'ampia gamma di settori scientifici e industriali;
 - i) interconnettere e aggregare supercomputer regionali, nazionali ed europei con altri sistemi di calcolo e centri di dati e i software e le applicazioni associati, in cooperazione con il partenariato PRACE e la rete GÉANT;



- j) aumentare il potenziale d'innovazione dell'industria, in particolare delle PMI, avvalendosi di infrastrutture, applicazioni e servizi avanzati basati sul calcolo ad alte prestazioni, attraverso la creazione e, in particolare, l'attività di rete e il coordinamento dei centri nazionali di competenze per il calcolo ad alte prestazioni in tutta l'Unione;
 - k) migliorare la comprensione del calcolo ad alte prestazioni e contribuire a ridurre i deficit di competenze nell'Unione in tale settore, attraverso la sensibilizzazione, la formazione e la divulgazione di know-how;
 - l) estendere l'ambito di applicazione del calcolo ad alte prestazioni.
4. L'impresa comune attua gli obiettivi generali e specifici di cui ai paragrafi 2 e 3 che ruotano intorno ai principali pilastri di attività di seguito elencati:
- a) attività amministrative generali per il funzionamento e la gestione dell'impresa comune;
 - b) attività per l'acquisizione, la predisposizione, l'interconnessione, il funzionamento e la gestione del tempo di accesso a infrastrutture di supercalcolo e di dati all'avanguardia;
 - c) attività volte a sostenere un programma di ricerca e di innovazione per istituire un ecosistema per l'innovazione che contempli le tecnologie hardware e software di supercalcolo e la loro integrazione nei sistemi di supercomputer a esascala, applicazioni avanzate, servizi e strumenti, abilità e know-how.

Articolo 4

Contributo finanziario dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a un massimo di 486 000 000 EUR, ripartito come segue:
- a) fino a 386 000 000 EUR da Orizzonte 2020, di cui almeno 10 000 000 EUR per le spese amministrative;
 - b) fino a 100 000 000 EUR dall'MCE.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma specifico.
- Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), include almeno 180 000 000 EUR per gli inviti a presentare proposte affinché l'impresa comune fornisca sostegno finanziario alle azioni indirette corrispondenti al programma di ricerca e di innovazione.
3. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), è versato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al programma relativo all'MCE, ed è destinato esclusivamente all'acquisizione di supercomputer.
4. L'esecuzione del bilancio per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione è affidata all'impresa comune in qualità di organismo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto iv), e all'articolo 154 dello stesso regolamento.
5. Le modalità del contributo finanziario dell'Unione sono stabilite in un accordo di contributo e in accordi annuali di trasferimento di fondi conclusi tra la Commissione, a nome dell'Unione, e l'impresa comune.
6. L'accordo di contributo di cui al paragrafo 5 del presente articolo verte sugli elementi indicati agli articoli 129, paragrafo 2, e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
- a) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune per quanto riguarda i pertinenti indicatori di prestazione di cui all'allegato II della decisione 2013/743/UE;
 - b) i requisiti relativi al contributo dell'impresa comune ai fini del controllo di cui all'allegato III della decisione 2013/743/UE;



- c) gli indicatori di prestazione specifici connessi al funzionamento dell'impresa comune;
- d) le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013 e all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1316/2013, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;
- e) le modalità di messa a disposizione dei dati necessari per consentire alla Commissione di adempiere ai propri obblighi di diffusione e comunicazione di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 283/2014;
- f) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune, anche tramite il portale unico dei partecipanti e altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;
- g) le disposizioni per la pubblicazione degli inviti a presentare proposte dell'impresa comune nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, anche tramite altri strumenti elettronici di diffusione gestiti dalla Commissione;
- h) l'impiego delle risorse umane e le modifiche alla loro composizione, in particolare il reclutamento per gruppo di funzione, grado e categoria, l'esercizio di riclassificazione e le eventuali modifiche al numero degli effettivi.

Articolo 5

Altri contributi dell'Unione

I contributi provenienti da programmi dell'Unione diversi da quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che rientrano nel cofinanziamento da parte dell'Unione di un programma attuato da uno degli Stati partecipanti, non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo finanziario massimo dell'Unione di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Contributi di membri diversi dall'Unione

1. Gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese amministrative dell'impresa comune di almeno 10 000 000 EUR. Inoltre, gli Stati partecipanti apportano un contributo per le spese operative dell'impresa comune che sia commisurato al contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1. È previsto un importo pari ad almeno 476 000 000 EUR.
2. I membri del settore privato dell'impresa comune apportano - o provvedono affinché le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati apportino - all'impresa comune contributi per almeno 422 000 000 EUR, di cui EUR 2 000 000 per le spese amministrative.
3. I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono costituiti dai contributi previsti all'articolo 15 dello statuto.
4. I contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), dello statuto possono essere forniti da ciascuno Stato partecipante ai beneficiari stabiliti in detto Stato partecipante. Questi possono integrare il contributo dell'impresa comune, nei limiti del tasso massimo di rimborso applicabile di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Detti contributi non pregiudicano le norme in materia di aiuti di Stato.
5. I membri dell'impresa comune diversi dall'Unione riferiscono al consiglio di direzione della stessa, entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore dei contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo versati nei precedenti esercizi finanziari.
6. Per la valutazione dei contributi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere da b), a f), dello statuto, i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dai soggetti interessati, le norme contabili applicabili nel paese in cui il soggetto è stabilito, le norme contabili internazionali e i principi internazionali d'informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dal soggetto interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dall'impresa comune in caso di dubbio sulla certificazione. Qualora permangano incertezze, il metodo di valutazione può essere sottoposto al controllo dell'impresa comune.



7. La Commissione può cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune, oppure avviare la procedura di liquidazione di cui all'articolo 23 dello statuto, qualora i membri diversi dall'Unione, comprese le loro entità costitutive e i loro soggetti collegati, non apportino, apportino solo parzialmente o apportino in ritardo i contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 7

Fornitura del tempo di accesso ai supercomputer nazionali

Gli Stati partecipanti possono fornire all'impresa comune almeno il 20 % del tempo di accesso a uno o più dei loro supercomputer nazionali. Tali contributi non sono presi in considerazione nel calcolo del contributo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

Soggetto ospitante

1. I supercomputer sono ubicati in Stati partecipanti che sono Stati membri. Uno Stato partecipante non ospita più di un supercomputer pre-esascale o un supercomputer a petascale.

2. Il soggetto ospitante può rappresentare uno Stato partecipante che è uno Stato membro o un consorzio ospitante. Il soggetto ospitante e le autorità competenti dello Stato partecipante o degli Stati partecipanti in un consorzio ospitante concludono un accordo a tal fine.


3. L'impresa comune affida a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer pre-esascale di sua proprietà conformemente all'articolo 10.

L'impresa comune e gli altri comproprietari affidano a un soggetto ospitante la gestione di ciascun supercomputer a petascale di loro proprietà conformemente all'articolo 11.

4. I soggetti ospitanti per i supercomputer pre-esascale e a petascale sono selezionati conformemente al paragrafo 5 del presente articolo e al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

5. A seguito di un invito a manifestare interesse, il soggetto ospitante e il corrispondente Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o il corrispondente consorzio ospitante sono selezionati dal consiglio di direzione tramite una procedura equa e trasparente basata, tra l'altro, sui seguenti criteri:

- a) conformità con le specifiche generali di sistema definite nell'invito a manifestare interesse;
- b) costo totale di proprietà del supercomputer;
- c) l'esperienza del soggetto ospitante nell'installazione e nella manutenzione di sistemi analoghi;
- d) la qualità delle infrastrutture fisiche e informatiche del soggetto ospitante, la loro sicurezza e connettività con il resto dell'Unione;
- e) la qualità del servizio agli utilizzatori, segnatamente la capacità di rispettare l'accordo sul livello dei servizi fornito tra i documenti di cui è corredata la procedura di selezione;
- f) la previa accettazione da parte del soggetto ospitante dei termini e delle condizioni stabiliti nel modello di convenzione di accoglienza di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera o), dello statuto, tra cui, in particolare, gli elementi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e quelli definiti nella procedura di selezione;
- g) la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere la quota del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascale non coperta dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 4 o da qualsiasi altro contributo di cui all'articolo 5, fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante o fino al momento della vendita o della dismissione del supercomputer nel caso in cui non vi sia trasferimento di proprietà;



h) la consegna di un appropriato documento attestante l'impegno dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto ospitante o delle autorità competenti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante a sostenere tutte le spese del costo totale di proprietà del supercomputer a petascala non coperte dal contributo dell'Unione di cui all'articolo 4 o da qualsiasi altro contributo dell'Unione di cui all'articolo 5.

6. In seguito alla selezione del soggetto ospitante, lo Stato partecipante in cui esso è stabilito o il corrispondente consorzio ospitante possono decidere di invitare Stati partecipanti aggiuntivi a unirsi. L'impegno di questi ultimi rappresenta una minima parte del costo totale di proprietà del supercomputer pre-esascale fino al momento del trasferimento della proprietà dall'impresa comune a tale soggetto ospitante.

Articolo 9

Convenzione di accoglienza

1. L'impresa comune conclude una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer pre-esascale.


L'impresa comune e gli altri comproprietari concludono una convenzione di accoglienza con ciascun soggetto ospitante selezionato prima di avviare la procedura di acquisizione dei supercomputer a petascale.

2. La convenzione di accoglienza definisce, in particolare, i seguenti elementi:

- a) i diritti e gli obblighi durante la procedura di acquisizione del supercomputer, compresa la prova di accettazione dei supercomputer;
- b) le condizioni delle responsabilità di gestione del supercomputer;
- c) la qualità del servizio offerto agli utilizzatori del supercomputer, come indicato nell'accordo sul livello dei servizi;
- d) i piani concernenti l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer;
- e) le condizioni di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione al supercomputer, secondo quanto deciso dal consiglio di direzione, a norma dell'articolo 13;
- f) le modalità di contabilizzazione dei tempi di accesso;
- g) la quota del costo totale di proprietà che il soggetto ospitante fa in modo che sia sostenuta dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante;
- h) le condizioni del trasferimento della proprietà di cui agli articoli 10, paragrafo 3, e 11, paragrafo 3, compreso, nel caso dei supercomputer pre-esascale, disposizioni per il calcolo del loro valore residuo e per la loro dismissione;
- i) l'obbligo del soggetto ospitante di fornire l'accesso ai supercomputer, garantendo nel contempo la sicurezza di tali supercomputer, la protezione dei dati personali in conformità del regolamento (UE) 2016/679, la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche in conformità della direttiva 2002/58/CE, e la protezione delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) in conformità della direttiva (UE) 2016/943 e la tutela della riservatezza di altri dati coperti dall'obbligo del segreto professionale;
- j) nel caso dei computer pre-esascale, l'obbligo del soggetto ospitante di porre in essere una procedura di audit certificato relativa alle spese di funzionamento del supercomputer e ai tempi di accesso degli utilizzatori;
- k) l'obbligo del soggetto ospitante di presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, al consiglio di direzione una relazione di audit e i dati relativi all'utilizzo dei tempi di accesso nel precedente esercizio finanziario.

3. La convenzione di accoglienza è disciplinata dal diritto dell'Unione, integrata, per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui ha sede il soggetto ospitante.

4. La convenzione di accoglienza contiene una clausola compromissoria che conferisce la competenza in materia alla Corte di giustizia dell'Unione europea.



5. Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer pre-esascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

Dopo la conclusione della convenzione di accoglienza, l'impresa comune insieme alle autorità competenti degli Stati partecipanti avvia, con il sostegno del soggetto ospitante selezionato, le procedure per l'acquisizione del supercomputer a petascala conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15.

Articolo 10

Acquisizione e proprietà dei supercomputer pre-esascala

1. L'impresa comune acquisisce i supercomputer pre-esascala e ne diventa proprietaria.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi di esercizio dei supercomputer pre-esascala.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer pre-esascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 5.

3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di quattro anni dopo la positiva prova di accettazione, da parte dell'impresa comune, del supercomputer pre-esascala installato presso un soggetto ospitante, la proprietà di tale supercomputer pre-esascala può essere trasferita a detto soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà prima dell'ammortamento completo di un supercomputer pre-esascala, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer che è trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i relativi costi sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer pre-esascala.

Articolo 11


Acquisizione e proprietà dei supercomputer a petascala

1. L'impresa comune acquisisce, insieme alle autorità appaltanti dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o con le autorità appaltanti degli Stati partecipanti al consorzio ospitante, i supercomputer a petascala e ne diventa comproprietaria.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, copre fino al 35 % dei costi di acquisizione dei supercomputer a petascala. Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer a petascala è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 5.
3. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, la quota di proprietà del supercomputer a petascala di proprietà dell'impresa comune è trasferita al soggetto ospitante dopo l'ammortamento completo del supercomputer. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà di un supercomputer a petascala.

Articolo 12

Utilizzo dei supercomputer

1. L'utilizzo dei supercomputer è destinato principalmente a finalità di ricerca e innovazione che rientrano nell'ambito di programmi finanziati con fondi pubblici, è aperto a utilizzatori dei settori pubblico e privato ed è incentrato esclusivamente sulle applicazioni civili.
2. Il consiglio di direzione definisce le condizioni generali di accesso per utilizzare i supercomputer in conformità dell'articolo 13 e può definire condizioni specifiche di accesso per i diversi tipi di utilizzatori o di applicazioni. La qualità dei servizi è uguale per tutti gli utilizzatori.



3. Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi dall'Unione, il tempo di accesso è accordato solo a utilizzatori residenti, stabiliti o ubicati in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, in casi debitamente giustificati, tenendo conto degli interessi dell'Unione.

Articolo 13

Assegnazione del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer

1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer pre-esascale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer e non supera il 50 % del tempo di accesso totale per il supercomputer.

2. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer pre-esascale. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer pre-esascale.

3. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer a petascale è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ai costi di acquisizione del supercomputer.

4. A ciascuno Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o a ciascuno Stato partecipante al consorzio ospitante è assegnata una quota del rimanente tempo di accesso a ciascun supercomputer a petascale. Nel caso del consorzio ospitante, gli Stati partecipanti si accordano sulla ripartizione del tempo di accesso al supercomputer a petascale.

5. Il consiglio di direzione definisce i diritti di accesso alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer pre-esascale e ai supercomputer a petascale e alla quota del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer nazionali.

Come principio guida, assegnazione del tempo di accesso per attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici a qualsiasi utilizzatore di uno Stato membro o paese associato a Orizzonte 2020, sulla base di un processo di revisione tra pari equo e trasparente a seguito di continui inviti aperti a manifestare interesse lanciati dall'impresa comune, rivolti a utilizzatori della scienza, dell'industria, comprese le PMI e del settore pubblico. Le manifestazioni di interesse sono valutate da esperti indipendenti. Come regola generale, i principi di Orizzonte 2020 indirizzano i criteri per valutare i progetti degli utilizzatori presentati negli inviti a manifestare interesse.

6. Il consiglio di direzione può concedere il tempo di accesso dell'Unione senza un invito a manifestare interesse in casi eccezionali o in situazioni di emergenza o di gestione di crisi.

7. L'utilizzo della quota di tempo di accesso dell'Unione è gratuito per le applicazioni collegate ad attività di ricerca e innovazione finanziate con fondi pubblici.


8. Il consiglio di direzione monitora regolarmente il tempo di accesso dell'Unione concesso per Stato membro, per paese associato a Orizzonte 2020 e per categoria di utilizzatori, anche a fini commerciali. Può decidere di:

- a) riadeguare i tempi di accesso per categoria di attività o di utilizzatore, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle capacità dei supercomputer a petascale e pre-esascale;
- b) proporre misure supplementari di sostegno atte a garantire eque opportunità di accesso agli utilizzatori di tutti gli Stati membri e paesi associati a Orizzonte 2020 che avrebbero la finalità di aumentare il livello di abilità e competenze nei sistemi di calcolo ad alte prestazioni.

Articolo 14

Tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a fini commerciali

1. Condizioni specifiche si applicano agli utilizzatori industriali che chiedono il tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a fini commerciali. Il servizio commerciale è un servizio a pagamento in base all'utilizzo effettivo (pay per use), basato sui prezzi di mercato. Il livello del canone da versare è stabilito dal consiglio di direzione.



2. Il canone generato dall'utilizzo commerciale del tempo di accesso dell'Unione costituisce un'entrata del bilancio dell'impresa comune ed è utilizzato per coprire le spese operative dell'impresa comune.
3. Il tempo di accesso assegnato ai servizi commerciali non supera il 20 % del tempo di accesso totale dell'Unione per ciascun supercomputer a petascale e ciascun supercomputer pre-esascale. Il consiglio di direzione decide in merito all'attribuzione del tempo di accesso dell'Unione agli utilizzatori di servizi commerciali, tenendo conto dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13, paragrafo 8.
4. La qualità dei servizi commerciali è uguale per tutti gli utilizzatori.

Articolo 15

Regolamento finanziario

L'impresa comune adotta il proprio regolamento finanziario specifico a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 16

Personale


1. Al personale dell'impresa comune si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale dell'impresa comune, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega di poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e qualsiasi successiva subdelega di tali poteri da parte di quest'ultimo. In tali casi il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale dell'impresa comune che non sia il direttore esecutivo.

3. Il consiglio di direzione adotta adeguate modalità di attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari.
4. Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico dell'impresa comune che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzione e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, sulla base del bilancio annuale.
5. Il personale dell'impresa comune è costituito da personale temporaneo e a contratto.
6. Tutte le spese di personale sono a carico dell'impresa comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



*Articolo 17***Esperti nazionali distaccati e tirocinanti**

1. L'impresa comune può avvalersi di esperti nazionali distaccati e tirocinanti, i quali non sono alle dipendenze dell'impresa comune. Il numero degli esperti nazionali distaccati, espresso in equivalenti a tempo pieno, è sommato al numero degli effettivi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, sulla base del bilancio annuale.
2. Il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e al ricorso a tirocinanti.

*Articolo 18***Privilegi e immunità**


All'impresa comune e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE.

*Articolo 19***Responsabilità dell'impresa comune**

1. La responsabilità contrattuale dell'impresa comune è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile alla convenzione, alla decisione o al contratto in questione.
2. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'impresa comune risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Qualsiasi pagamento effettuato dall'impresa comune destinato a coprire la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione a essa, è considerato come spesa dell'impresa comune ed è coperto dalle sue risorse.
4. L'impresa comune è la sola responsabile della conformità ai propri obblighi.
5. L'impresa comune non è responsabile della gestione dei supercomputer di sua proprietà da parte del soggetto ospitante.

*Articolo 20***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione effettua, con l'assistenza di esperti indipendenti, una valutazione intermedia dell'impresa comune. Detta valutazione esamina, in particolare, il livello di partecipazione e l'entità dei contributi alle azioni apportati dagli Stati partecipanti, dai membri del settore privato e dalle loro entità costitutive e dai loro soggetti collegati. La Commissione redige una relazione su tale valutazione che include le conclusioni della stessa, comprese quelle degli esperti indipendenti, e le osservazioni della Commissione. Tale relazione include un riferimento alla relazione degli esperti indipendenti messa pubblicamente a disposizione. La Commissione invia la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2022.
2. Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può procedere come previsto all'articolo 6, paragrafo 7, o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.
3. Entro sei mesi dalla liquidazione dell'impresa comune, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di liquidazione di cui all'articolo 23 dello statuto, la Commissione effettua una valutazione finale dell'impresa comune. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.



Articolo 21

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:
 - a) in base alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni o nei contratti conclusi dall'impresa comune o in sue decisioni;
 - b) sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale dell'impresa comune nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) sulle controversie tra l'impresa comune e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti.
2. Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede l'impresa comune.

Articolo 22

Audit ex post

1. Gli audit ex post delle spese relative alle azioni finanziate dal bilancio di Orizzonte 2020 sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1291/2013.
2. Gli audit ex post delle spese relative alle attività finanziate dal bilancio MCE sono eseguiti dall'impresa comune conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
3. La Commissione può decidere di effettuare autonomamente gli audit di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. In tali casi, si attiene alle norme applicabili, in particolare le disposizioni dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046, (UE) n. 1290/2013, (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013.

Articolo 23

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
2. L'impresa comune accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, che siano necessarie per effettuare gli audit.
3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, l'impresa comune, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire audit e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, dell'impresa comune, della Corte dei conti e dell'OLAF.

5. L'impresa comune garantisce che gli interessi finanziari dei suoi membri siano adeguatamente tutelati effettuando o commissionando adeguati controlli interni ed esterni.

6. L'impresa comune aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ⁽¹⁾. L'impresa comune adotta le misure necessarie per agevolare l'espletamento di indagini interne da parte dell'OLAF.

Articolo 24

Riservatezza

Fatto salvo l'articolo 25, l'impresa comune assicura la protezione delle informazioni sensibili la cui divulgazione potrebbe pregiudicare gli interessi dei suoi membri o dei partecipanti alle sue attività.

Articolo 25

Trasparenza

1. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ si applica ai documenti in possesso dell'impresa comune.

2. Il consiglio di direzione può adottare le modalità pratiche per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3. Fatto salvo l'articolo 21 del presente regolamento, le decisioni adottate dall'impresa comune ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono essere oggetto di una denuncia al Mediatore europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 228 TFUE.

Articolo 26

Norme in materia di partecipazione e diffusione applicabili alle azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte 2020

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 si applica alle azioni indirette finanziate dall'impresa comune nell'ambito di Orizzonte 2020. A norma di detto regolamento, l'impresa comune è considerata un organismo di finanziamento e sovvenziona azioni indirette di cui all'articolo 1 dello statuto.

Il regolamento (UE) n. 1290/2013 può applicarsi inoltre ai contributi dello Stato partecipante di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera e), dello statuto.


Articolo 27

Norme applicabili alle attività finanziate nell'ambito dell'MCE

Il regolamento (UE) n. 1316/2013 si applica alle attività finanziate dall'impresa comune nell'ambito dell'MCE.

⁽¹⁾ Accordo interistituzionale 1999/1074/Euratom, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



Articolo 28

Sostegno da parte dello Stato membro ospitante

Tra l'impresa comune e lo Stato membro in cui essa ha sede può essere concluso un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato è tenuto a concedere all'impresa comune.

Articolo 29

Azioni iniziali

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'impresa comune fino a che questa non abbia la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie in collaborazione con i membri diversi dall'Unione e con il coinvolgimento degli organi competenti dell'impresa comune.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo:
 - a) fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione, a norma dell'articolo 7 dello statuto, la Commissione può designare un funzionario che svolga le funzioni di direttore esecutivo ad interim ed eserciti i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione;
 - b) in deroga all'articolo 16, paragrafo 2, il direttore ad interim esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina;
 - c) la Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.
3. Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale dell'impresa comune previa approvazione del consiglio di direzione e può prendere decisioni e concludere convenzioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico dell'impresa comune.
4. Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo dell'impresa comune e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale l'impresa comune avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività dell'impresa comune.

Articolo 30

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018

Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK



ALLEGATO


STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI EUROPEO

Articolo 1

Compiti

L'impresa comune svolge i seguenti compiti:

- a) mobilita fondi pubblici e privati per il finanziamento delle sue attività;
- b) pubblica i bandi di gara per l'acquisizione di supercomputer pre-esascale e acquisisce almeno due supercomputer pre-esascale di prim'ordine, finanziati dal bilancio dell'Unione proveniente da Orizzonte 2020, dall'MCE e dai contributi dei pertinenti Stati partecipanti all'impresa comune;
- c) pubblica, congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti in cui è stabilito il soggetto ospitante o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati partecipanti del consorzio ospitante, bandi di gara per l'acquisizione di supercomputer a petascale e acquisisce, congiuntamente con tali amministrazioni aggiudicatrici, almeno due supercomputer a petascale; tale acquisizione comune è finanziata dal bilancio dell'UE proveniente da Orizzonte 2020 e dai contributi degli Stati partecipanti interessati;
- d) avvia e gestisce inviti a manifestare interesse a ospitare supercomputer a petascale e pre-esascale e valuta le offerte ricevute, con il sostegno di esperti indipendenti esterni;
- e) seleziona il soggetto ospitante dei supercomputer a petascale e pre-esascale in modo equo, aperto e trasparente, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
- f) conclude una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per l'esercizio e la manutenzione dei supercomputer pre-esascale e monitora il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza, compresa la prova di accettazione dei supercomputer acquisiti;
- g) conclude, congiuntamente con gli altri comproprietari, una convenzione di accoglienza conformemente all'articolo 9 del presente regolamento con il soggetto ospitante per l'esercizio e la manutenzione dei supercomputer a petascale e monitora, congiuntamente con gli altri comproprietari, il rispetto contrattuale della convenzione di accoglienza;
- h) definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione della parte del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascale e pre-esascale e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
- i) definisce le condizioni generali e specifiche dell'assegnazione del tempo di accesso ai supercomputer nazionali e monitora l'accesso a tali supercomputer conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
- j) pubblica inviti aperti a presentare proposte e procede alla concessione di finanziamenti conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 ed entro i limiti dei fondi disponibili, ad azioni indirette, prevalentemente sotto forma di sovvenzioni, vertenti in particolar modo:
 - i) sullo sviluppo della prossima generazione chiave di calcolo ad alte prestazioni che permetta di raggiungere le prestazioni a esascale e riguardi l'intero spettro delle tecnologie, da microprocessori a basso consumo e relative tecnologie middleware a software, modelli e strumenti di programmazione, architetture innovative e la loro integrazione nel sistema, grazie a un approccio di coprogettazione;
 - ii) su algoritmi nuovi e di upscaling e su codici per applicazioni innovative esistenti ed emergenti, banchi di prova (test-bed) e attività di dimostrazione;
 - iii) su attività di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e attività di sviluppo professionale per attrarre risorse umane nel settore del calcolo ad alte prestazioni, formarle e aumentare le competenze e le conoscenze tecniche dell'ecosistema nell'Unione; vi si possono includere azioni di sostegno e di coordinamento, sostegno a centri di eccellenza esistenti o nuovi, nonché la creazione di centri di competenze nazionali per il calcolo ad alte prestazioni, una loro ampia cooperazione in rete e coordinamento delle loro attività nell'Unione;
- k) supervisiona l'attuazione delle azioni e gestisce le convenzioni di sovvenzione;



- l) assicura l'efficacia dell'iniziativa europea per il calcolo ad alte prestazioni, sulla base di una serie di misure appropriate;
- m) segue i progressi complessivi realizzati nel perseguimento degli obiettivi dell'impresa comune;
- n) stabilisce una stretta cooperazione e assicura il coordinamento con le attività, gli organismi e i portatori di interesse a livello nazionale e di Unione, creando sinergie e sfruttando meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione in materia di calcolo ad alte prestazioni;
- o) definisce il piano strategico pluriennale, elabora e attua i corrispondenti piani di lavoro annuali per la loro esecuzione e, ove necessario, adegua il piano strategico pluriennale;
- p) conduce attività di informazione, comunicazione, sfruttamento e diffusione in applicazione, mutatis mutandis, dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1291/2013, anche rendendo disponibili e accessibili le informazioni dettagliate sui risultati degli inviti a presentare proposte attraverso un database elettronico comune di Orizzonte 2020;
- q) svolge qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 2

Membri

1. Sono membri dell'impresa comune:
 - a) l'Unione, rappresentata dalla Commissione;
 - b) Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Norvegia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna e Ungheria;
 - c) previa accettazione del presente statuto mediante lettera di adesione, la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (ETP4HPC), associazione di diritto neerlandese con sede ad Amsterdam (Paesi Bassi), la Big Data Value Association (BDVA), associazione di diritto belga con sede a Bruxelles (Belgio).
2. Ogni Stato partecipante nomina i suoi rappresentanti nel consiglio di direzione dell'impresa comune e designa la o le entità nazionali incaricate di adempiere ai suoi obblighi conformemente al presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche nella composizione dei membri

1. Gli Stati membri dell'Unione o i paesi associati a Orizzonte 2020 che non sono elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), diventano membri dell'impresa comune di cui all'articolo 3 del presente regolamento dopo aver notificato per iscritto al consiglio di direzione la loro accettazione del presente statuto e delle altre disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'impresa comune, purché forniscano il loro contributo conformemente all'articolo 6 del presente regolamento o contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune.
2. Le persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 che direttamente o indirettamente sostiene la ricerca e l'innovazione in uno Stato membro o in un paese associato a Orizzonte 2020 possono chiedere di aderire all'impresa comune purché contribuiscano al finanziamento di cui all'articolo 15 del presente statuto ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e accettino detto statuto.
3. La richiesta di adesione all'impresa comune ai sensi del paragrafo 2 è indirizzata al consiglio di direzione. Il consiglio di direzione valuta la domanda tenendo conto della pertinenza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune e decide in merito alla domanda stessa.
4. Ogni membro può porre fine alla sua adesione all'impresa comune. Il recesso diventa effettivo e irrevocabile sei mesi dopo la notifica al direttore esecutivo, che ne informa gli altri membri del consiglio di direzione e i membri del settore privato. Dalla data del recesso l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune prima della notifica del recesso.



5. La partecipazione all'impresa comune può essere trasferita a terzi solo previo assenso del consiglio di direzione.
6. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione dei membri in conformità del presente articolo, l'impresa comune pubblica nel proprio sito web un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data di tale modifica.

Articolo 4

Organi dell'impresa comune

Gli organi dell'impresa comune sono:

- a) il consiglio di direzione;
- b) il direttore esecutivo;
- c) il consiglio consultivo industriale e scientifico, composto dal gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e dal gruppo consultivo per le infrastrutture.

Articolo 5

Composizione del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è composto da rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione, e dagli Stati partecipanti.
2. La Commissione e ciascuno Stato partecipante designa un rappresentante nel consiglio di direzione. Ogni rappresentante può essere affiancato da un esperto.

Articolo 6

Funzionamento del consiglio di direzione

1. I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione si adoperano per raggiungere un consenso. In assenza di consenso si tiene una votazione.
2. L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.
3. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

4. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, a eccezione delle lettere g), h) e i), il restante 50 % dei diritti di voto è detenuto dagli Stati partecipanti che sono Stati membri.

Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate a maggioranza qualificata. La maggioranza qualificata è considerata raggiunta se essa comprende l'Unione e almeno il 55 % degli Stati partecipanti che sono Stati membri che rappresentino almeno il 65 % della popolazione totale di tali Stati. Per determinare la popolazione, si utilizzano le cifre di cui all'allegato III della decisione 2009/937/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

5. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettere g), h) e i), e per ciascun supercomputer, i diritti di voto degli Stati partecipanti sono ripartiti proporzionalmente ai rispettivi contributi finanziari impegnati e ai rispettivi contributi in natura al supercomputer in questione fino al momento del trasferimento della proprietà al soggetto ospitante conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del presente regolamento o fino al momento della sua vendita o dismissione; i contributi in natura sono presi in considerazione solo se sono stati certificati ex ante da un esperto o revisore indipendente.

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).



Ai fini del presente paragrafo, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza pari ad almeno il 75 % dell'insieme dei voti, compresi i voti dei membri assenti.

6. Ai fini dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafo 5, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate in due fasi.

Nella prima fase, il restante 50 % dei diritti di voto è ripartito equamente tra tutti gli Stati partecipanti. Le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con una maggioranza che comprende il voto dell'Unione e almeno il 55 % dell'insieme dei voti degli Stati partecipanti, compresi i voti dei membri assenti.

Nella seconda fase, il consiglio di direzione delibera con la maggioranza qualificata di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

7. Il consiglio di direzione elegge un presidente, che rimane in carica per un periodo di due anni. Il mandato del presidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione.

8. Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno due volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o della maggioranza dei rappresentanti degli Stati partecipanti, oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo conformemente all'articolo 15, paragrafo 5. Le riunioni del consiglio di direzione sono indette dal presidente e si tengono abitualmente presso la sede dell'impresa comune.

Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a seconda dei casi, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori.

Ogni Stato osservatore può designare un delegato nel consiglio di direzione, che riceve tutta la documentazione pertinente e può partecipare alle deliberazioni relative a qualsiasi decisione adottata dal consiglio di direzione. Detti delegati non hanno diritto di voto e garantiscono la riservatezza delle informazioni sensibili conformemente all'articolo 24 del presente regolamento.

9. I rappresentanti dei membri del consiglio di direzione non sono personalmente responsabili degli atti compiuti in qualità di rappresentanti del consiglio di direzione.

10. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza delle informazioni sensibili.

11. Il presidente del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e il presidente del gruppo consultivo per le infrastrutture hanno il diritto, ogniqualvolta si discutano questioni che rientrano nei compiti dei rispettivi gruppi, di partecipare alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori e di partecipare alle deliberazioni, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 7


Compiti del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune e sovrintende all'attuazione delle sue attività. Assicura la corretta applicazione dei principi di equità e di trasparenza nell'assegnazione dei fondi pubblici.


2. La Commissione, nello svolgimento del suo ruolo all'interno del consiglio di direzione, si adopera al fine di garantire il coordinamento tra le attività dell'impresa comune e le pertinenti attività dei programmi di finanziamento dell'Unione, al fine di promuovere sinergie all'atto dello sviluppo di un ecosistema integrato di calcolo ad alte prestazioni e di infrastruttura di dati, e all'atto dell'individuazione delle priorità della ricerca collaborativa.

3. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti amministrativi generali dell'impresa comune:

- a) valuta, accoglie o respinge le domande di adesione di nuovi membri conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del presente statuto;
- b) decide di porre fine all'adesione all'impresa comune di qualsiasi membro inadempiente;
- c) adotta il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 15 del presente regolamento;



- d) adotta il bilancio amministrativo annuale dell'impresa comune, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - e) esercita, nei confronti del personale, i poteri demandati all'autorità che ha il potere di nomina conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - f) nomina il direttore esecutivo, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato;
 - g) approva l'organigramma dell'ufficio di programma istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del presente statuto, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - h) approva la relazione annuale di attività e le spese corrispondenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente statuto;
 - i) provvede, se del caso, alla costituzione di una struttura di audit interna dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - j) definisce la strategia di comunicazione dell'impresa comune, su raccomandazione del direttore esecutivo;
 - k) se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del presente regolamento;
 - l) se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - m) se del caso, costituisce gruppi consultivi che affianchino gli organi dell'impresa comune di cui all'articolo 4 del presente statuto;
 - n) se del caso, sottopone alla Commissione una richiesta di modifica del presente regolamento presentata da un membro dell'impresa comune;
 - o) approva il modello di convenzione di accoglienza da allegare agli inviti a manifestare interesse per la selezione del soggetto ospitante;
 - p) definisce le condizioni di accesso generali e specifiche per utilizzare la parte del tempo di accesso dell'Unione ai supercomputer a petascala e pre-esascale e del tempo di accesso fornito dai supercomputer nazionali conformemente all'articolo 13 del presente regolamento;
 - q) monitora regolarmente l'attuazione delle convenzioni di accoglienza con i soggetti ospitanti;
 - r) stabilisce il livello delle tariffe da applicare per i servizi commerciali di cui all'articolo 14 del presente regolamento e decide in merito all'assegnazione del tempo di accesso per tali servizi;
 - s) è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo dell'impresa comune; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo dell'impresa comune.
4. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi all'acquisizione e all'esercizio dei supercomputer a petascala e a pre-esascale e alle entrate generate di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
- a) adotta l'agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto;
 - b) adotta la parte del piano di lavoro annuale relativa all'acquisizione dei supercomputer e alla selezione dei soggetti ospitanti e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente statuto;
 - c) approva la pubblicazione degli inviti a manifestare interesse conformemente al programma di lavoro annuale;
 - d) approva la selezione dei soggetti ospitanti i supercomputer a petascala e pre-esascale avvenuta attraverso un processo equo, aperto e trasparente conformemente all'articolo 8 del presente regolamento;
 - e) approva la convenzione di accoglienza;
 - f) decide annualmente in merito all'utilizzo delle entrate generate dalle tariffe applicate per i servizi commerciali di cui all'articolo 14 del presente regolamento;
 - g) approva la pubblicazione dei bandi di gara conformemente al programma di lavoro annuale;



- h) approva le offerte selezionate ai fini di finanziamento;
 - i) decide in merito all'eventuale trasferimento della proprietà dei supercomputer pre-esascale a un soggetto ospitante, alla loro vendita a un altro soggetto o alla loro dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.
5. Il consiglio di direzione svolge in particolare i seguenti compiti connessi alle attività di ricerca e innovazione dell'impresa comune:
- a) adotta l'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
 - b) adotta la parte del piano di lavoro annuale relativa alle attività di ricerca e innovazione e le corrispondenti previsioni di spesa di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
 - c) approva la pubblicazione degli inviti a presentare proposte conformemente al programma di lavoro annuale;
 - d) approva l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti.

Articolo 8

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una procedura di selezione aperta e trasparente. La Commissione può associare, se del caso, alla procedura di selezione una rappresentanza di membri, diversi dall'Unione, dell'impresa comune.

In particolare, può essere garantita una rappresentanza adeguata di membri, diversi dall'Unione, dell'impresa comune, nella fase di preselezione della procedura di selezione. A tale scopo gli Stati partecipanti nominano di comune accordo un rappresentante e un osservatore a nome del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico dell'impresa comune ed è assunto come agente temporaneo a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro anni. Alla scadenza del mandato la Commissione valuta, associando opportunamente alla valutazione membri diversi dall'Unione, l'operato del direttore esecutivo e i compiti e gli obiettivi futuri dell'impresa comune.

4. Il consiglio di direzione, su proposta della Commissione che tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo massimo di quattro anni.

5. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.

6. Il direttore esecutivo può essere destituito dal proprio incarico soltanto previa decisione del consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f), che delibera su proposta della Commissione, la quale associa opportunamente membri diversi dall'Unione.


Articolo 9

Compiti del direttore esecutivo


1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.

2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune.



4. Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti, in modo indipendente:
- a) consolida e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di piano strategico pluriennale di cui all'articolo 18, paragrafo 1;
 - b) prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;
 - c) prepara e presenta al consiglio di direzione per adozione il progetto di programma di lavoro annuale, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari all'attuazione delle attività di ricerca e innovazione e della programmazione degli appalti proposti dal consiglio consultivo industriale e scientifico e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati partecipanti e dalla Commissione;
 - d) presenta, per parere, i conti annuali al consiglio di direzione;
 - e) prepara e presenta, per approvazione, al consiglio di direzione il rapporto annuale di attività, incluse le informazioni sulle spese corrispondenti;
 - f) firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione;
 - g) firma i contratti di appalto;
 - h) monitora le attività dei supercomputer a petascala e pre-esascale di proprietà di o finanziati dall'impresa comune, compresa l'assegnazione della parte del tempo di accesso dell'Unione, il rispetto dei diritti di accesso per gli utilizzatori del settore industriale e del mondo accademico e la qualità dei servizi forniti;
 - i) attua la strategia di comunicazione dell'impresa comune;
 - j) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - k) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;
 - l) assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;
 - m) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento;
 - n) svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la propria responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è costituito dal personale dell'impresa comune e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- a) fornisce sostegno alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità del regolamento finanziario di cui all'articolo 15 del presente regolamento;
 - b) gestisce gli inviti a presentare proposte in base al programma di lavoro annuale e gestisce le convenzioni o le decisioni di sovvenzione;
 - c) gestisce i bandi di gara in base al programma di lavoro annuale e gestisce i contratti;
 - d) gestisce il processo di selezione dei soggetti ospitanti e le convenzioni di accoglienza;
 - e) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
 - f) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune e fornisce sostegno ai gruppi consultivi istituiti dal consiglio di direzione.



*Articolo 10***Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico**

1. Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione e un gruppo consultivo per le infrastrutture.
2. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione è costituito da un massimo di dodici membri, dei quali non più di sei sono designati dai membri del settore privato, tenendo conto dei loro impegni verso l'impresa comune, e non più di sei dal consiglio di direzione. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per i membri che nomina.
3. Il gruppo consultivo per le infrastrutture è composto da un massimo di dodici membri. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione e ne nomina i membri.

*Articolo 11***Funzionamento del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione**

1. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione elegge il proprio presidente.
4. Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

*Articolo 12***Funzionamento del gruppo consultivo per le infrastrutture**

1. Il gruppo consultivo per le infrastrutture si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Esso può costituire, se necessario, gruppi di lavoro coordinati da uno o più membri.
3. Il gruppo consultivo per le infrastrutture elegge il proprio presidente.
4. Il gruppo consultivo per le infrastrutture adotta il proprio regolamento interno, compresa la designazione delle entità costitutive che rappresentano il gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

*Articolo 13***Compiti del gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione**

Il gruppo consultivo per la ricerca e l'innovazione:

- a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione individua le priorità di ricerca e innovazione per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie e competenze essenziali per il calcolo ad alte prestazioni in vari settori di applicazione, al fine di sostenere lo sviluppo di un ecosistema integrato per il calcolo ad alte prestazioni nell'Unione e di rafforzare la competitività e contribuire alla creazione di nuovi mercati e di nuove applicazioni sociali. Il progetto è riesaminato periodicamente, in base all'evoluzione della domanda scientifica e industriale;



- b) presenta al direttore esecutivo, entro i termini fissati dal consiglio di direzione, il progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione che funge da base per la stesura del programma di lavoro annuale;
- c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e sul progetto di attività di ricerca e innovazione per un determinato anno e raccogliere le loro osservazioni in merito.

Articolo 14

Compiti del gruppo consultivo per le infrastrutture

Il gruppo consultivo per le infrastrutture fornisce consulenza al consiglio di direzione per l'acquisizione e l'esercizio dei supercomputer a petascala e pre-esascale. A tale fine esso:

- a) redige e aggiorna regolarmente il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascale di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del presente statuto, per conseguire gli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Tale progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascale include le specifiche per la selezione dei soggetti ospitanti e la pianificazione dell'acquisizione dell'infrastruttura; a tal fine, esso individua, tra l'altro, i necessari aumenti di capacità, i tipi di applicazioni e le comunità di utilizzatori su cui concentrarsi, le architetture di sistema e l'integrazione con le infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni;
- b) presenta al direttore esecutivo il progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascale come base per la stesura del piano di lavoro annuale entro i termini fissati dal consiglio di direzione;
- c) organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interesse pubblici e privati del settore del calcolo ad alte prestazioni, per informarli sul progetto di agenda strategica pluriennale per l'acquisizione dei supercomputer a petascala e pre-esascale e del relativo progetto di piano di attività programmate per un determinato anno.

Articolo 15


Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune è finanziata congiuntamente dai suoi membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. I costi amministrativi dell'impresa comune non superano i 22 000 000 EUR e sono coperti dai contributi finanziari di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 6, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Il contributo di ciascuno Stato partecipante ai costi amministrativi dell'impresa comune è proporzionale alla parte del loro contributo effettivo ai costi operativi dell'impresa comune di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e) del presente articolo.

Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, essa può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune.

3. I costi operativi dell'impresa comune sono coperti mediante:
 - a) il contributo finanziario dell'Unione;
 - b) i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio di accoglienza all'impresa comune per l'acquisizione dei supercomputer pre-esascale e per l'esercizio degli stessi fino al trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, fino alla relativa vendita o dismissione conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del presente regolamento, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;



- c) i contributi in natura dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio ospitante rappresentati dai costi di esercizio dei supercomputer pre-esascale di proprietà dell'impresa comune, sostenuti dai soggetti ospitanti, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- d) i contributi finanziari dello Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o degli Stati partecipanti di un consorzio ospitante rappresentati dai costi sostenuti per l'acquisizione, congiuntamente all'impresa comune, dei supercomputer a petascale, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- e) i contributi finanziari degli Stati partecipanti ai costi ammissibili sostenuti dai beneficiari stabiliti nello Stato partecipante in questione nell'attuazione delle azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione a integrazione del rimborso di tali costi da parte dell'impresa comune, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi;
- f) i contributi in natura dei membri del settore privato o delle loro entità costitutive e soggetti collegati, rappresentati dai costi da essi sostenuti nell'attuazione delle azioni indirette corrispondenti all'agenda di ricerca e innovazione, al netto dei contributi dell'impresa comune e di qualsiasi altro contributo dell'Unione a copertura di tali costi, e i contributi di cui alla lettera e).
4. Le risorse dell'impresa comune iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
- a) contributi finanziari dei membri a copertura delle spese amministrative;
- b) contributi finanziari dei membri a copertura dei costi operativi;
- c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;
- d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

Gli interessi maturati dai contributi percepiti dall'impresa comune sono considerati una sua entrata.

5. Se uno dei membri dell'impresa comune non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo notifica per iscritto e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se l'interessato non vi pone rimedio entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se escludere il membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto del membro inadempiente sono sospesi fino a che non venga posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni.

6. Tutte le risorse e le attività dell'impresa comune sono destinate al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

7. L'impresa comune è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Tra questi non rientrano i supercomputer la cui proprietà sia stata trasferita dall'impresa comune a un soggetto ospitante conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.

8. Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune, salvo in occasione dello scioglimento dell'impresa stessa.

Articolo 16


Impegni finanziari

Gli impegni finanziari dell'impresa comune non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e si chiude il 31 dicembre.



Articolo 18

Pianificazione operativa e finanziaria

1. Il piano strategico pluriennale specifica la strategia e i piani per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune enunciati all'articolo 3 del presente regolamento. Il piano strategico pluriennale è composto da un'agenda strategica pluriennale di ricerca e innovazione e un programma strategico pluriennale per l'acquisizione di supercomputer elaborati dal consiglio consultivo industriale e scientifico e dalle prospettive finanziarie pluriennali ricevute dagli Stati partecipanti e dalla Commissione.
2. Il direttore esecutivo presenta, per adozione, al consiglio di direzione un progetto di programma di lavoro annuale, comprensivo delle attività di ricerca e innovazione, delle attività per gli appalti, delle attività amministrative e delle corrispondenti previsioni di spesa.
3. Il programma di lavoro annuale è adottato entro la fine dell'anno precedente alla sua attuazione. Il piano di lavoro annuale è reso pubblico.
4. Il direttore esecutivo prepara il progetto di bilancio annuale per l'esercizio successivo e lo presenta per adozione al consiglio di direzione.
5. Il bilancio annuale per un determinato anno è adottato dal consiglio di direzione entro la fine dell'anno precedente.
6. Il bilancio annuale è adattato al fine di tener conto dell'importo del contributo finanziario dell'Unione previsto nel bilancio generale dell'Unione.

Articolo 19

Relazioni operative e finanziarie


1. Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dall'impresa comune nell'esercizio precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione annuale di attività include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

- a) le azioni di ricerca, di innovazione e di altro tipo svolte e le spese corrispondenti;
- b) l'acquisizione e l'esercizio dell'infrastruttura, compresi l'uso e l'accesso all'infrastruttura e il tempo di accesso effettivamente utilizzato da ciascuno Stato partecipante;
- c) le proposte e offerte presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
- d) le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi erogati dall'impresa comune ai singoli partecipanti e alle singole azioni.
- e) le offerte selezionate per il finanziamento, suddivise per tipo di contraente, comprese le PMI, e per paese, nonché l'indicazione dei contributi versati dall'impresa comune ai singoli contraenti e alle singole azioni.
- f) l'esito delle attività di appalto;
- g) i progressi ottenuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3 del presente regolamento e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

2. Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è reso pubblico.
3. Entro il 1º marzo dell'esercizio successivo, il contabile dell'impresa comune comunica i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

Entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, l'impresa comune trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.



Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'impresa comune ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il contabile dell'impresa comune redige i conti definitivi della stessa e il direttore esecutivo li trasmette al consiglio di direzione per un parere.

Il consiglio di direzione esprime un parere sui conti definitivi dell'impresa comune.

Entro il 1° luglio dell'esercizio successivo, il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti definitivi corredati del parere del consiglio di direzione.

I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'esercizio successivo.

Il direttore esecutivo fornisce alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate nel quadro della sua relazione annuale entro il 30 settembre dell'esercizio successivo. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di direzione.

Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto.

Articolo 20

Audit interno

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

Articolo 21

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri dell'impresa comune per i debiti contratti da quest'ultima è limitata ai rispettivi contributi già versati per le spese amministrative.
2. L'impresa comune sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 22

Conflitto d'interessi

1. L'impresa comune, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto d'interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi che riguardino i membri, gli organi e il personale della stessa. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto d'interessi per i rappresentanti dei membri dell'impresa comune che fanno parte del consiglio di direzione. A tal fine, le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interessi negli organi dell'impresa comune tengono conto delle misure pertinenti applicate dalla Commissione con riguardo agli esperti che forniscono consulenze sull'attuazione di programmi di ricerca e innovazione dell'Unione.

Articolo 23

Scioglimento


1. L'impresa comune è sciolta alla scadenza del periodo stabilito all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Tuttavia, la procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune.
3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.



4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. I supercomputer di proprietà dell'impresa comune sono trasferiti ai rispettivi soggetti ospitanti, venduti o dismessi su decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. I membri dell'impresa comune non sono responsabili dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione di un supercomputer. In caso di trasferimento della proprietà, i soggetti ospitanti rimborsano all'impresa comune il valore residuo dei supercomputer trasferiti. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio generale dell'Unione.

5. È istituita una procedura *ad hoc* per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune, nonché di tutti i contratti di appalto la cui durata è superiore a quella dell'impresa comune.

18CE2189



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1489 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo in plastica sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tre giunti per tubi da giardino; — uno spruzzatore dotato di un dispositivo che permette di regolare il tipo di getto d'acqua e di aprire o chiudere il flusso d'acqua; — anelli di guarnizione muniti di sigilli in gomma (i cosiddetti «O-ring»). <p>L'articolo è destinato ad essere usato in giardino per spruzzare l'acqua e irrigare le piante. Cfr. le immagini (*).</p>	8481 80 99	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 8481, 8481 80 e 8481 80 99.</p> <p>Il boccalino per la nebulizzazione dell'acqua che permette di cambiare il tipo di getto d'acqua e di regolare il flusso di liquido conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.</p> <p>L'articolo non è né un sistema di irrigazione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, E)], né un irrigatore meccanico da giardino. L'articolo, che presenta le caratteristiche oggettive di uno spruzzatore per tubi flessibili munito di rubinetteria o altri dispositivi per regolare il flusso e il tipo di getto del liquido, è escluso dalla voce 8424 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, D)]. Gli spruzzatori per tubi flessibili muniti di rubinetteria per regolare il getto o lo spruzzo sono classificati alla voce 8481 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8481, punto 11). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8424.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato al codice NC 8481 80 99 come le altre valvole.</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



18CE2190



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1490 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria può applicare una franchigia dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (2) Con lettera protocollata dalla Commissione il 13 novembre 2017 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE al fine di innalzare la soglia di esenzione a 48 000 EUR. Tale misura speciale consentirebbe di esentare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA indicati al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale per le piccole imprese di cui agli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE costituisce una misura di semplificazione, in quanto può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese.
- (4) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 6 febbraio 2018 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dall'Ungheria agli altri Stati membri. Con lettera del 7 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi strategici della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) – Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (6) Poiché l'innalzamento della soglia darà luogo a una diminuzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di adempimento fiscale delle piccole imprese, è opportuno autorizzare l'Ungheria ad applicare la misura speciale per un periodo limitato. Il regime speciale per le piccole imprese è facoltativo, per cui i soggetti passivi avrebbero comunque la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (7) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che prima della scadenza del periodo di validità della deroga il 31 dicembre 2021 entri in vigore una direttiva volta a modificare tali articoli che fissi una data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare disposizioni nazionali. In tal caso la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi.
- (8) Secondo i dati forniti dall'Ungheria, la misura speciale avrà solo un'incidenza trascurabile sul gettito fiscale complessivo che l'Ungheria riscuote allo stadio del consumo finale.
- (9) La misura speciale non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, in quanto l'Ungheria effettuerà un calcolo della compensazione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 12), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2019 fino alla prima delle due date seguenti:

- a) il 31 dicembre 2021;
- b) la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese.


Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

18CE2191



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1491 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

che autorizza la Spagna, in conformità all'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, ad applicare un'aliquota di ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 12 aprile 2018 la Spagna, in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE, ha chiesto l'autorizzazione ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto («energia elettrica erogata da impianti di terra»).
- (2) Con la riduzione dell'accisa che intende applicare, la Spagna mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di questo tipo di energia elettrica è considerato, sotto il profilo ambientale, una modalità meno dannosa per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica delle navi ormeggiate nei porti rispetto al consumo di combustibili bunker.
- (3) Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte delle navi ormeggiate, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra contribuisce a migliorare localmente la qualità dell'aria nelle città portuali. Viste le condizioni specifiche che caratterizzano la struttura di produzione dell'elettricità in Spagna, l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra anziché di quella generata da combustibili bunker a bordo dovrebbe inoltre permettere di ridurre le emissioni di CO₂. Si prevede pertanto che la misura contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, salute e clima.
- (4) L'autorizzazione concessa alla Spagna di applicare un'aliquota ridotta di accisa all'energia elettrica erogata da impianti di terra non va oltre quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo di elettricità continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per lo stesso motivo, e visto che la tecnologia non è attualmente disponibile in Spagna, è poco probabile che durante la sua vigenza la misura determini significative distorsioni della concorrenza: pertanto essa non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
- (5) A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di garantire che la durata dell'autorizzazione sia sufficientemente lunga da non scoraggiare gli operatori portuali dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni, fatte salve comunque le disposizioni generali in materia che possono essere adottate a norma dell'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che siano applicabili prima della scadenza anticipata del periodo di autorizzazione.
- (6) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si autorizza la Spagna ad applicare un'aliquota ridotta di accisa all'elettricità fornita direttamente alle navi diverse dalle imbarcazioni private da diporto ormeggiate in porto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° gennaio 2019. Essa cessa di produrre effetti sei anni dopo.

Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 del TFUE, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui diventano applicabili tali disposizioni.

⁽¹⁾ GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51.



Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

18CE2192



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1492 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) Conformemente all'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di metalli ferrosi e di metalli non ferrosi semilavorati sia il soggetto passivo destinatario della cessione («meccanismo di inversione contabile»). La Lettonia non si è avvalsa di tale possibilità.
- (3) La Lettonia ha accertato di recente un elevato rischio di frode dell'IVA nel settore dei metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati e intende pertanto introdurre il meccanismo di inversione contabile alle cessioni nazionali di tali prodotti.
- (4) A norma dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non può essere soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 bis, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva.
- (5) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 aprile 2018 la Lettonia ha chiesto, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, di essere autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della citata direttiva al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nelle cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati.
- (6) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 4 maggio 2018 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Lettonia agli altri Stati membri. Con lettera del 7 maggio 2018 la Commissione ha comunicato alla Lettonia di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (7) Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Lettonia, sono stati individuati meccanismi di frode dell'IVA nel settore dei prodotti metallici. Nonostante la Lettonia abbia adottato una serie di misure convenzionali per combattere la frode dell'IVA, essa ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di metalli ferrosi e non ferrosi semilavorati al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.
- (8) La Lettonia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati per un periodo limitato.
- (9) La misura speciale non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Lettonia è autorizzata a designare il destinatario delle cessioni quale debitore per il versamento dell'IVA nel caso delle cessioni di metalli ferrosi e metalli non ferrosi semilavorati.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.


Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio

Il presidente

H. LÖGER

18CE2193



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1493 DEL CONSIGLIO**del 2 ottobre 2018****che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata presso la Commissione il 6 febbraio 2018 l'Ungheria ha chiesto l'autorizzazione, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, che disciplinano il diritto di detrarre l'imposta a monte in relazione al leasing di autovetture per il trasporto di persone («misura speciale»).
- (2) La Commissione ha trasmesso la richiesta fatta dall'Ungheria agli altri Stati membri con lettera dell'8 giugno 2018, conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE. Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha comunicato all'Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per valutare la richiesta.
- (3) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi forniti a un soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa.
- (4) Attualmente i soggetti passivi in Ungheria possono detrarre l'IVA sul leasing di autovetture nella misura in cui l'autovettura sia utilizzata per l'attività imponibile del soggetto passivo. Per poter beneficiare di tale detrazione dell'IVA, i soggetti passivi devono dimostrare in che misura utilizzano le loro autovetture a fini professionali.
- (5) L'Ungheria sostiene che tale sistema è di difficile applicazione. L'uso non professionale è spesso difficile da determinare con precisione e, anche nei casi in cui ciò sia possibile, comporta una procedura complessa.
- (6) L'Ungheria ha quindi chiesto una misura speciale in base alla quale l'importo dell'IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione alle autovetture in leasing che non sono interamente utilizzate a fini professionali dovrebbe essere fissato a un tasso forfettario. Secondo le sue stime, l'Ungheria conclude che è opportuno applicare una limitazione di detrazione del 50 %. Nel contempo, l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'utilizzo non professionale delle autovetture dovrebbe essere sospeso qualora esse siano state sottoposte a una limitazione di detrazione del 50 %.
- (7) La limitazione del diritto a detrazione ai sensi dell'autorizzazione richiesta dovrebbe applicarsi all'IVA pagata sul leasing di autovetture progettate per il trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate. I veicoli destinati al trasporto di merci, i veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.), i veicoli progettati per il trasporto di dieci o più persone, i trattori e i rimorchi sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione dell'IVA.
- (8) I soggetti passivi che non intendano applicare la limitazione del 50 % e intendano applicare la detrazione dell'IVA fino alla parte di uso professionale effettivo dovrebbero poterlo fare sulla base di prove dettagliate sull'uso professionale.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



- (9) La misura richiesta elimina la necessità di registrare l'uso privato delle autovetture aziendali in leasing e, nel contempo, evita l'evasione fiscale dovuta ad una contabilizzazione non corretta. Di conseguenza è opportuno concedere all'Ungheria l'autorizzazione di applicare la misura richiesta.
- (10) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo per permettere un riesame della necessità e dell'efficacia della misura speciale e della suddivisione percentuale utilizzata tra usi professionali e usi non professionali.
- (11) Qualora l'Ungheria ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2021, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2021, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata.
- (12) La misura speciale avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria è autorizzata a limitare al 50 % il diritto a detrarre l'IVA sulle spese relative alle autovetture non interamente utilizzate a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l'Ungheria non equipara a prestazioni di servizio a titolo oneroso l'uso non professionale di un'autovettura inclusa nelle attività dell'impresa di un soggetto passivo, qualora tale autovettura sia stata oggetto di una limitazione autorizzata a norma dell'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Gli articoli 1 e 2 si applicano soltanto alle autovetture destinate al trasporto di massimo nove persone e aventi un peso lordo non superiore a cinque tonnellate.

Articolo 4

Gli articoli 1 e 2 non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:


- veicoli destinati al trasporto di merci,
- veicoli destinati a fini particolari (autogru, camion dei pompieri, autobetoniere, ecc.),
- veicoli progettati per il trasporto di 10 o più di 10 persone,
- trattori,
- rimorchi.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2021 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.




Articolo 6

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER

18CE2194



RETTIFICHE

Rettificazione del regolamento (UE) 2018/832 della Commissione, del 5 giugno 2018, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciantraniliprole, cimoxanil, deltametrina, difenoconazolo, fenamidone, flubendiamide, fluopicolide, folpet, fosetil, mandestrobin, mepiquat, metazaclor, propamocarb, propargite, pirimetanil, sulfoxaflor e triflossistrobina in o su determinati prodotti

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 140 del 6 giugno 2018)

Pagina 76, allegato, punto 2) che modifica l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, tabella, penultima e ultima riga:

anziché:


«0140020	Ciliege (dolci)	0,3	1,5		2 (*)
0140030	Pesche	0,5	0,8		50»

leggasi:

«0140020	Ciliege (dolci)	0,3	2		2 (*)
0140030	Pesche	0,5	1,5		50»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 9 agosto 2018)

18CE2196



Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017)

Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

<p>«67. Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifenil etero; decaBDE) N. CAS 1163-19-5 N. CE 214-604-9</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019. 2. Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di: <ol style="list-style-type: none"> a) altre sostanze, come costituenti; b) miscele; c) articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2027. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati: <ol style="list-style-type: none"> a) per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027; b) per la produzione di ricambi per: <ol style="list-style-type: none"> i) aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027, ii) veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**) prodotti prima del 2 marzo 2019. 4. Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a: <ol style="list-style-type: none"> a) articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019; b) aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a); c) ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b); d) apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE. 5. Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale; b) un aeromobile militare.
--	---


(*) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(**) Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(***) Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 28 del 6 aprile 2017)

18CE2197



Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4 del 9 gennaio 2018)

Titolo nella pagina di copertina e a pagina 16:

anziché: «Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea»

leggasi: «Decisione di esecuzione (PESC) 2018/16 del Consiglio, dell'8 gennaio 2018, che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 17 del 1º marzo 2018)

18CE2198



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96 del 16 aprile 2018)

Pagina 16, articolo 12, paragrafi 2 e 3:

anziché: «2. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

3. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.»

leggasi: «2. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

3. Per stabilire il collegamento di cui al paragrafo 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il router al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.2, nel formato ivi indicato.»

Pagina 16, articolo 13, paragrafo 4, lettera b):

anziché: «trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 26; e»

leggasi: «trasmette i codici e le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite il router al repertorio secondario, a norma dell'articolo 27; e».

Pagina 19, articolo 17, paragrafo 5:

anziché: «Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32.»

leggasi: «Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi impianto per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'articolo 32.»

Pagina 22, articolo 25, paragrafo 1, lettera k), terza frase:

anziché: «L'interfaccia utente grafica di gestione è compatibile con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.»

leggasi: «Le modalità di accesso all'interfaccia utente grafica di gestione sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore Telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.»


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 45 dell'11 giugno 2018)

18CE2199

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-095) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*

(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*

(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 13,00

